

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

515° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2004

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	9
5 ^a - Bilancio	»	17
7 ^a - Istruzione	»	116
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	123
10 ^a - Industria	»	125
11 ^a - Lavoro	»	128
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	131
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	139

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	142
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	»	150
Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare	»	156

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	158
4 ^a - Difesa - Pareri	»	164
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	165

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	169
------------------------	-------------	-----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2004

457^a Seduta*Presidenza del Presidente***PASTORE**

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Calderoli e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e Saporito.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 2544-B

Il presidente PASTORE informa la Commissione che, secondo quanto deciso di comune accordo nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge costituzionale n. 2544-B (riforma dell'ordinamento della Repubblica), già fissato per oggi, 30 novembre, è prorogato alle ore 13 di lunedì 13 dicembre.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(3233) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica

(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma, 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge, recante interventi in materia fiscale e di finanza pubblica e propone l'espressione di un parere favorevole sui presupposti costituzionali.

Il senatore VILLONE (*DS-U*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario, giudicando il provvedimento confuso ed eterogeneo: esso, inoltre, rivela il proposito di rimediare, senza efficacia alcuna, alla grave situazione della finanza pubblica determinata dal carattere estemporaneo della politica economica del Governo.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(3233) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAGNALBÒ (*AN*), dopo aver richiamato le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, si sofferma sul contenuto normativo del decreto-legge, che reca prevalentemente il differimento di termini previsti da alcune disposizioni vigenti. Richiama l'attenzione sulla previsione di cui all'articolo 12, che garantisce il finanziamento dei Comitati degli italiani all'estero per l'anno 2004, corrispondendo, fra l'altro, alle pressanti richieste rappresentate alla Commissione durante la recente visita negli Stati Uniti e in Canada nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'esercizio del voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Previe dichiarazioni di voto contrario dei senatori VILLONE (*DS-U*) e MANCINO (*Mar-DL-U*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(3232) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore FALCIER (*FI*) dà conto dei motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 280, volto a fronteggiare la crisi intervenuta in alcuni settori economici e ad assicurare la funzionalità di alcuni settori della pubblica amministrazione, nonché a rispondere a pressanti esigenze sociali.

Anticipando l'illustrazione delle singole disposizioni, rileva che l'articolo 1 del decreto-legge disciplina la dichiarazione dello «stato di grave crisi di mercato» quale condizione che determina l'intervento di sostegno,

quando il prezzo medio in Italia delle produzioni sia inferiore del 30 per cento rispetto al prezzo medio unitario del triennio precedente.

L'articolo 2 dispone alcune norme per accelerare l'erogazione dei contributi nelle aree depresse, mentre l'articolo 3 interviene per disciplinare le controversie insorte a seguito della soppressione dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I e l'articolo 4 reca un'interpretazione dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di estendere ai soggetti interni alle amministrazioni la possibilità di essere investiti di incarichi di funzione dirigenziale.

Infine, l'articolo 5 esclude dalle procedure concorsuali, anche straordinarie, i contributi previsti dalla legge finanziaria 2004 per la realizzazione di investimenti, di forniture di interesse nazionale e di azioni per favorire il trasporto delle merci con modalità alternative.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole sui presupposti costituzionali.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) osserva che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, sostanzialmente implicano una riduzione di trasferimenti assegnati al Mezzogiorno. Rileva, inoltre, che la previsione di cui all'articolo 5, lettera *b*) inopportuna sottrae agli eventuali creditori alcuni particolari contributi dello Stato.

Conclude, preannunciando il dissenso del suo Gruppo dalla proposta di parere avanzata dal relatore.

Il relatore FALCIER (*FI*) si riserva di fornire nel seguito dell'esame ulteriori precisazioni sulle norme citate dal senatore Villone.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2544-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifiche alla Parte II della Costituzione*, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(1941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA.** – *Disposizioni concernenti la forma di governo regionale*

(2025) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA.** – *Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione*

(2556) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **VIZZINI ed altri.** – *Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione*

(2651) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE.** – *Modifica all'art. 126 della Costituzione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 novembre.

Il senatore VITALI (*DS-U*) osserva che, dopo la seconda lettura della Camera dei deputati, il testo della riforma costituzionale appare a maggior ragione del tutto inadeguato a corrispondere ai problemi del Paese.

In particolare, per quanto riguarda il ruolo del Senato, ricorda che anche in dissenso dalla sua parte politica durante la prima lettura egli aveva proposto di dar vita a una Camera i cui componenti fossero eletti direttamente dalle assemblee regionali. Tuttavia, alla luce di quanto emerge dopo l'esame dell'altro ramo del Parlamento, ritiene che sarebbe preferibile considerare con favore il modello francese, con una Camera a cui sia affidata esclusivamente la funzione politica e l'ultima istanza nel procedimento legislativo e un Senato pienamente rappresentativo delle autonomie territoriali.

Nella consapevolezza, però, di non poter indurre il Governo e la maggioranza a un radicale ripensamento, ritiene che si possa intervenire, in ogni caso, per correggere il testo. A tal fine richiama le considerazioni contenute nel *dossier* n. 643 pubblicato dal Servizio Studi del Senato, dal titolo «Il nuovo Senato federale» che, a suo avviso, illustrano chiaramente i limiti istituzionali della posizione che viene ad assumere il Senato. Per quanto riguarda la contestualità con l'elezione delle assemblee regionali, osserva che essa si realizzerà soltanto dopo il 2016: un differimento che a suo parere denuncia lo scambio avvenuto in seno alla maggioranza fra la concessione in favore di un meccanismo che lega strettamente i destini della rappresentanza regionale e di quella nazionale a fronte di una diluizione nel tempo che attenua l'efficacia della norma. La stessa pubblicazione del Servizio Studi del Senato rileva quanto sia difficile rispettare il principio di proporzionalità con la popolazione delle rispettive Regioni nella composizione del Senato federale.

Le obiezioni maggiori, peraltro, devono indirizzarsi al macchinoso procedimento legislativo disciplinato dagli articoli 70 e 71 della Costituzione, come proposto nel testo in esame; disposizioni che devono essere considerate congiuntamente alle modifiche apportate alla ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117. In proposito, giudica assai grave che siano state sottratte alla competenza congiunta delle Camere, e quindi al Senato, le leggi in materia di diritti fondamentali di cui agli articoli da 13 a 21 della Costituzione, determinando in tal modo una grave *diminutio* della Camera Alta. Per di più, come osserva il citato *dossier* del Servizio Studi del Senato, prevalgono fra le leggi bicamerali quelle di specie, cioè quelle su determinati argomenti che si esauriscono con l'approvazione della relativa disciplina, a danno di quelle di genere, cioè le leggi che disciplinano materie generali.

Richiama quindi le considerazioni critiche espresse unanimemente dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e contenute nel documento da essi depositato presso la Commissione in occasione della recente audizione. Ricorda, anzitutto, il giudizio secondo il quale il testo di riforma «presenta rilevanti rischi di conflitti e confusione istituzionale», in particolare a causa del sistema complicato e intricato che regola il procedimento legislativo, destinato inevitabilmente a sommare alla conflittualità

esistente tra Stato e Regioni derivante dalla complessa ripartizione delle competenze legislative, una inedita conflittualità tra gli stessi rami del Parlamento.

Ricorda, inoltre, le obiezioni espresse in materia di applicazione del principio dell'interesse nazionale e sulla norma che regola il potere sostitutivo dello Stato. Rinvia poi alla tabella, contenuta nello stesso documento che illustra le possibili sovrapposizioni fra materie di competenza esclusiva statale e materie di legislazione concorrente. Quindi, richiama le critiche rivolte alla separazione nelle sfere di legislazione esclusiva, statale e regionale, rispettivamente di materie che non possono essere considerate se non in stretta correlazione, come la tutela della salute e l'organizzazione sanitaria o le norme generali sull'istruzione e l'organizzazione scolastica.

Conclude auspicando una radicale riconsiderazione del disegno di legge di riforma costituzionale.

Il senatore MAGNALBÒ (AN) si rimette, condividendole, alle considerazioni svolte per il suo Gruppo dal senatore Bongiorno. Apprezza, in particolare, il tentativo di riordinare le competenze legislative che, a suo avviso, determinano grande confusione e contenzioso dopo la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, realizzata dal centro-sinistra nella passata legislatura.

Ritiene, tuttavia, che il disegno di legge n. 2544-B, soprattutto dopo l'esame da parte della Camera dei deputati, contenga disposizioni che per il loro tenore e per la loro forma appaiono più adatte a un testo di legge ordinaria che non a una carta costituzionale, dove dovrebbero prevalere chiarezza di linguaggio e semplicità.

Esprime perplessità, inoltre, sui requisiti previsti per concorrere alla carica di senatore, un vero e proprio percorso ad ostacoli, a suo avviso, che viene poi contraddetto con la fissazione di un limite di età minima eccessivamente ridotto.

La seduta, sospesa alle ore 16,20 è ripresa alle ore 16,30.

Il senatore MARINI (Misto-SDI) ritiene che soprattutto dopo l'affermazione del principio maggioritario nella legge elettorale, una revisione così vasta della Carta costituzionale dovrebbe effettuarsi attraverso la convocazione di un'Assemblea costituente eletta con metodo proporzionale, al fine di garantire la rappresentanza di tutte le componenti del corpo elettorale.

Il testo in esame è, a suo giudizio, privo di un progetto di democrazia, poiché fra i due modelli conosciuti, quello parlamentare, fondato sul pluralismo delle deleghe e sulla rappresentanza degli interessi diffusi nella società, e quello presidenziale, che concentra in un solo organo il potere politico più rilevante, esso opta per un modello di «premierato assoluto» in cui mancano del tutto i necessari contropoteri, che non si ritrovano né in seno al Parlamento, come è nei sistemi parlamentari, né nella dialet-

tica fra i poteri legislativo ed esecutivo, propria dei regimi presidenziali. Infatti, il Parlamento appare prigioniero del *premier*, indicato direttamente dal corpo elettorale, al quale viene conferito il potere sostanziale di sciogliere la Camera dei deputati.

Del tutto carenti sono anche le funzioni di garanzia attribuite al Presidente della Repubblica e alla Corte costituzionale. In particolare, al Capo dello Stato vengono attribuiti poteri di nomina che lo coinvolgono nella gestione politica e conseguentemente lo collocano in una posizione di subalterità politica al *premier*; d'altro canto, gli viene sottratto il tipico potere di garanzia, cioè di scioglimento del Parlamento.

A suo avviso, in un momento di transizione come è quello attuale, si sarebbero dovute preferire forme più avanzate di democrazia che se da un lato consentono di realizzare le scelte politiche della maggioranza, presuppongono efficaci forme di controllo, ad esempio attraverso il ruolo del Parlamento, che funge da collegamento fra corpo elettorale e Governo.

Si riserva, infine, di intervenire per illustrare con maggiore grado di dettaglio la posizione della sua parte politica nel seguito dell'esame, durante la fase di valutazione degli emendamenti.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) rivolge al relatore l'invito a soffermarsi, in sede di replica, sui contenuti che assume, dopo l'esame della Camera dei deputati, il principio dell'interesse nazionale, anche alla luce di alcune recenti sentenze della Corte costituzionale: esse hanno stabilito che lo Stato può comunque intervenire con legge, qualora vi sia una necessità «unitaria», anche in materie riservate alla competenza legislativa delle Regioni. Si chiede quale effetto abbiano tali pronunce sull'interpretazione della norma in base alla quale l'interesse nazionale può essere invocato solo quale limite della legge regionale già adottata e non anche in via generale e preventiva.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) assicura che riserverà una particolare attenzione all'argomento, ritenendolo un elemento qualificante della riforma, e, segnatamente, del modello di federalismo che si intende realizzare.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PASTORE comunica che la Sottocommissione per i pareri è convocata per un'ulteriore seduta domani, mercoledì 1° dicembre, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,45.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2004

408^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Valentino e Vietti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE IN MERITO ALLE PROBLEMATICHE CONCERNENTI IL SISTEMA PENITENZIARIO

Il presidente Antonino CARUSO avverte che il 9 dicembre prossimo è in programmazione una cerimonia, che avrà luogo alla presenza del Presidente del Senato e di altre Autorità, nel corso della quale due sculture realizzate da detenuti – nell'ambito di specifiche attività trattamentali promosse dall'Amministrazione penitenziaria – saranno dai medesimi donate al Senato.

Il senatore MARITATI (*DS-U*), riferendosi ai sopralluoghi in corso di svolgimento presso gli istituti penitenziari italiani, ritiene che sarebbe auspicabile che al più presto la Commissione possa completarne il programma e svolgere altresì quelle consequenziali riflessioni sui lavori svolti al fine di trarre da essi utili indicazioni per la predisposizione di opportune iniziative, anche normative.

Il presidente Antonino CARUSO, con l'occasione, rappresenta alla Commissione le difficoltà incontrate per l'organizzazione dei recenti sopralluoghi in considerazione della scarsa disponibilità a partecipare manifestata da molti senatori, in relazione agli impegni connessi all'attività parlamentare. Ricorda quindi come, rispetto al programma originario di sopralluoghi, debbano ancora essere svolti quelli nelle Marche e nel Lazio, nonché quelli relativi alla parte occidentale della Sicilia. Si dovrà inoltre valutare l'opportunità di tornare in Lombardia, così come preannunciato in

via informale. Prospetta poi l'opportunità di valutare che, al programma dei sopralluoghi, facciano seguito due conferenze, la prima delle quali riservata ai Presidenti dei tribunali di sorveglianza e, l'altra, ai direttori degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale, nonché agli altri operatori che gravitano intorno alla realtà penitenziaria (educatori, assistenti sociali etc.). Tali conferenze dovrebbero servire, da un lato, a trarre le conclusioni del lavoro svolto in quanto occasioni di utile confronto e di scambio di esperienze ed, al tempo stesso, a dare una prova della particolare attenzione del Senato alle problematiche della realtà penitenziaria. Successivamente dovrebbe essere costituito nell'ambito della Commissione un comitato ristretto il cui compito dovrebbe essere quello di predisporre proposte di intervento normativo che tengano conto delle indicazioni emerse nell'ambito del complesso delle iniziative svolte.

Il presidente infine – rifacendosi anche a considerazioni emerse nel corso dell'ultimo Ufficio di Presidenza e ai fini dell'eventuale proposta che in tal senso dovrebbe essere avanzata al Presidente del Senato – sottopone all'attenzione della Commissione l'opportunità di integrare il programma di sopralluoghi con l'effettuazione di una o più missioni all'estero per esaminare altre realtà penitenziarie, ritenendo necessario acquisire elementi circa le specifiche realtà da prendere in considerazione tra quelle in astratto ipotizzabili sulla base di un criterio di maggior utilità ai fini dei lavori della Commissione.

Il senatore MARITATI (*DS-U*), in proposito, valuta favorevolmente l'effettuazione di sopralluoghi all'estero, suggerendo a tal fine che possano essere prese in considerazione realtà tra loro diverse come potrebbero essere quelle di Stati molto vicini per tradizione giuridica e problematiche all'Italia e noti per il carattere avanzato delle soluzioni negli stessi sperimentate e quelle invece caratterizzate da particolare arretratezza ed altre peculiarità, come ad esempio l'Albania.

Il presidente Antonino CARUSO ricorda che tra le varie proposte formulate in proposito in occasione dell'ultimo Ufficio di presidenza, vi era stata un'indicazione per la situazione penitenziaria in Danimarca, in quanto universalmente riconosciuta una realtà modello. Altra ipotesi avanzata è stata quella della Spagna che, esprimendo una realtà penitenziaria con problematiche affini a quelle italiane, potrebbe costituire una valida scelta, in quanto da tale esperienza potrebbero probabilmente trarsi utili indicazioni con possibilità di ricaduta per l'ordinamento nazionale, maggiori di quanto sarebbe possibile fare rispetto agli spunti che si potrebbero ricavare da realtà penitenziarie e tradizioni giuridiche ben più lontane.

Il senatore GUBETTI (*FI*) ritiene opportuno che una delegazione della Commissione possa recarsi all'estero per completare il programma di sopralluoghi ed in proposito reputa imprescindibile la conoscenza della realtà penitenziaria statunitense.

Il senatore CENTARO (*FI*) prospetta quindi alla Commissione la seguente alternativa astrattamente possibile: prediligere nella scelta realtà affini a quella italiana con l'obiettivo di trarre dalla visita suggerimenti di pronta utilizzabilità ovvero preferire la conoscenza di modelli molto lontani dai quali trarre indicazioni forse più innovative, ma di più difficile trasposizione. In proposito ritiene di maggiore utilità sopralluoghi in Stati con tassi di criminalità simili a quelli italiani e con sistemi giuridici e tradizioni affini, anche per le implicazioni in ordine al processo di integrazione europea.

Il presidente Antonino CARUSO, nel prendere atto delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, fa presente che il tema verrà ancora da lui sottoposto alla Commissione e invita comunque a tener in considerazione il fatto che molte delle problematiche della situazione penitenziaria italiana, rispetto alla situazione di altri Stati, derivano dal notevole sovraffollamento e dalla forte presenza di detenuti extracomunitari; aspetti questi che penalizzano l'Italia rispetto ad altri Stati europei, molti dei quali non possono dirsi certo all'avanguardia pur non avendo i problemi sopra ricordati.

IN SEDE REFERENTE

(3013) FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 9 novembre scorso.

Su proposta del Presidente Antonino CARUSO, la Commissione conviene di prorogare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge in titolo al 14 dicembre 2004, alle ore 20.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia il seguito dell'esame.

(3128) CALVI ed altri. – Applicabilità della legge 13 giugno 1942, n. 794, in materia di recupero degli onorari di avvocato nei confronti del cliente moroso, alle controversie aventi ad oggetto onorari per prestazioni professionali in materia penale, amministrativa e stragiudiziale

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 9 novembre scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che, poiché non sono stati presentati emendamenti, si passerà alla votazione degli articoli del disegno di legge in titolo.

Indi, dopo aver accertato la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti i due articoli di cui si compone il disegno di legge in titolo che, con distinte votazioni, risultano approvati.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione all'unanimità conviene di chiedere alla Presidenza del Senato la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo.

Il presidente Antonino CARUSO si riserva di acquisire il consenso dei Gruppi Lega Padana, Per le Autonomie e Misto, al momento non presenti in Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

(1278) IZZO ed altri. – Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana del 13 ottobre scorso.

Riferendosi alla proposta del relatore Gubetti che, nel corso dell'ultima seduta, aveva ravvisato l'opportunità che la 5^a Commissione permanente fosse chiamata ad esprimersi per verificare se dall'iniziativa potessero derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, il presidente Antonino CARUSO fa presente che il disegno di legge in titolo non risulta essere stato deferito a tale Commissione per l'espressione del relativo parere e che quindi il problema sollevato dal relatore dovrebbe ritenersi implicitamente superato. Dà quindi conto del parere espresso dalla 12^a Commissione permanente.

Il senatore IZZO (*FI*), intervenendo nella sua qualità di primo firmatario del disegno di legge in titolo, sottolinea come a suo avviso è da escludersi che dall'iniziativa possano derivare nuove spese per l'erario. Quanto al merito del disegno di legge, ritiene che l'articolato contribuirà senza dubbio a far conseguire alla maggioranza uno degli obiettivi politici alla stessa particolarmente cari, qual è quello della tutela della famiglia. L'iniziativa infatti parte dalla considerazione che in molti casi i piccoli Comuni di residenza sono privi di strutture ospedaliere e questo finisce per incidere sulla determinazione del luogo effettivo di nascita con la conseguenza di far affievolire il legame con i Comuni d'origine. L'iniziativa intende anche venire incontro a quanti si trovano occasionalmente, per ragioni di lavoro, costretti a far nascere i propri figli in altre realtà. Auspica quindi che il provvedimento possa incontrare il pieno sostegno della Commissione.

Il Sottosegretario VIETTI condivide la preoccupazione sottesa alla proposta in titolo che è quella di tutelare il legame dei nuclei familiari ivi residenti con i piccoli centri. Tuttavia ritiene opportuno evidenziare con l'occasione alcune perplessità di carattere tecnico. Occorre infatti essere consapevoli che l'introduzione dell'istituto, così come al momento delineato nel disegno di legge, comporterà tutta una serie di modifiche ordinarie ad esso consequenziali delle quali però non si fornisce adeguata disciplina. Si pensi al ruolo dell'ufficiale di stato civile del Comune effettivo di nascita, in relazione agli adempimenti che lo stesso sarebbe chiamato ad effettuare ed ai rapporti tra gli uffici dell'anagrafe dei Comuni interessati. Altre difficoltà potrebbero riguardare le rilevazioni di dati statistici sulle nascite. Altro possibile problema è quello della ripartizione degli oneri burocratici e di spesa tra le amministrazioni interessate; aspetti questi che pongono quanto meno un problema di ripartizione di costi e dell'esistenza di norme opportune al riguardo. Manca infine un criterio certo per la determinazione del Comune cosiddetto elettivo. La mera indicazione della presenza *in loco* di una struttura sanitaria può infatti lasciare aperta tutta una serie di problemi connessi all'eventuale contiguità o meno della struttura sanitaria al Comune di residenza. Le sue perplessità non attengono in conclusione all'obiettivo che può ritenersi condivisibile ma alla circostanza che lo strumento impiegato possa ritenersi adeguato rispetto al fine che si intende perseguire.

Il senatore SEMERARO (AN) esprime perplessità sulla possibilità di individuare un luogo elettivo di nascita. A suo avviso infatti il luogo elettivo di nascita costituisce una contraddizione in termini, non soltanto giuridici, in quanto non fa risultare un dato di fatto che non può non avere rilevanza o non trovare registrazione, qual è quello costituito dal luogo effettivo della nascita.

Il senatore GUBETTI (FI) preannuncia la presentazione di un emendamento volto a far sì che, accanto al luogo di elezione, sia comunque presente l'indicazione del luogo effettivo di nascita.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U), osserva come alla base del sostegno espresso dal suo Gruppo all'iniziativa in titolo è in ultima analisi l'esigenza di evitare l'affievolimento del legame con i Comuni sforniti di presidio sanitario nei confronti dei nuclei familiari ivi residenti. Ritiene però che tale esigenza potrebbe più efficacemente essere realizzata attraverso l'introduzione di una presunzione giuridica per la quale si presumerebbe nato nel comune di residenza dei genitori il neonato che, per l'assenza di strutture sanitarie in detto Comune, è stato costretto a nascere altrove. Ipotizza quindi due difficoltà che andrebbero esaminate. In primo luogo si interroga sui riflessi della proposta in esame rispetto ai casi di genitori residenti all'estero il cui figlio sia nato in Italia. Altra obiezione riguarda invece i rapporti dell'innovazione con le differenziazioni di trattamento connesse al cosiddetto federalismo fiscale, aspetto questo che a suo avviso

potrebbe determinare distorsioni e comportamenti migratori con trasferimenti volontari della residenza. Conclude il suo intervento osservando – a titolo personale – che le difficoltà sottese all’ articolato finiscono con tutta probabilità per superare i vantaggi che ne potrebbero derivare e invitando ad un’ adeguata riflessione.

Il presidente Antonino CARUSO ricorda come già l’ ordinamento conosca situazioni di diversità tra luogo effettivo di nascita e luogo anagrafico e sottolinea come l’ iniziativa non faccia altro che porsi in questa direzione, estendendo in termini generali una possibilità che non è estranea all’ ordinamento giuridico.

Il senatore ZICCONE (*FI*) esprime favore per l’ iniziativa in titolo in quanto il disegno di legge intende risolvere una questione concreta, legata all’ assenza di strutture sanitarie adeguate nel Comune di residenza della famiglia. Ritiene che, conservando tale approccio, non dovrebbero derivarne grosse implicazioni in termini di oneri di spesa o burocratici. Si tratterebbe a suo avviso semplicemente di prevedere che il genitore che cura l’ adempimento della denuncia dell’ avvenuta nascita invece di recarsi nel Comune di nascita, così come è per l’ ordinamento vigente, verrebbe chiamato a recarsi presso l’ ufficiale di stato civile del comune di residenza per effettuare la prescritta dichiarazione. La verità storica, relativa al luogo effettivo di nascita, dovrebbe comunque risultare nei registri e nei relativi certificati, ma la richiesta di registrazione dovrebbe essere formulata presso il Comune di residenza.

Il sottosegretario VIETTI ricorda peraltro come per il disegno di legge la dichiarazione ha luogo presso il Comune di nascita, la qual cosa pone il problema di disciplinare tutti i consequenziali rapporti ai fini dei relativi adempimenti tra Comune elettivo e comune effettivo.

Riprende il senatore ZICCONE (*FI*) osservando che i problemi evocati dal Governo, che sono indubbiamente esistenti, potrebbero risolversi nel senso da lui in precedenza indicato, escludendosi inoltre una ampia discrezionalità nella scelta che andrebbe limitata ai casi sopra ricordati.

Il relatore GUBETTI (*FI*), riferendosi alle considerazioni da ultimo espresse dal senatore Ziccone, ritiene che le sue proposte potrebbero determinare conseguenze inopportune, essendo invece preferibile che il Comune dove la nascita avviene sia comunque coinvolto. Al riguardo ritiene possibile ipotizzare una doppia comunicazione.

Il senatore MARITATI (*DS-U*) ritiene che il disegno di legge in titolo sia idoneo a soddisfare un’ esigenza ben precisa, ma non condivide il richiamo al valore dell’ unità della famiglia che lo stesso sarebbe in grado di assicurare. È invece vero che l’ iniziativa risponde a difficoltà operative rispetto ai casi indicati che peraltro non sono i soli che andreb-

bero presi in considerazione. Si pensi, ad esempio, alle residenze temporanee per ragioni di lavoro rispetto alle quali è senz'altro opportuno consentire la possibilità di eleggere il Comune di nascita. Manifesta quindi apprezzamento per l'iniziativa purché sia opportunamente modificata tenendo conto anche di altri aspetti, come quelli degli oneri, degli adempimenti burocratici e delle implicazioni di ordine fiscalità. Al tempo stesso occorrerà comunque che risulti il luogo effettivo della nascita. Conclude preannunciando la presentazione di emendamenti che recepiscano le prospettate esigenze.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) dichiara di condividere le finalità del disegno di legge in titolo in quanto risponde ad un'esigenza di maggiore razionalità del sistema, permettendo di far emergere quel particolare legame con il luogo nei confronti dei quali il neonato è destinato ad avere le sue radici. Pur ritenendo condivisibili le finalità dell'iniziativa, evidenzia peraltro i possibili rischi di alcune sue possibili applicazioni ove l'articolato non venga opportunamente calibrato. Ritiene infatti che la possibilità di eleggere un Comune di nascita debba essere riconosciuta soltanto nei casi in cui la nascita in Comune diverso da quello di residenza dei genitori è stato determinato dall'inesistenza di una struttura ospedaliera. In caso contrario si aprirebbe la strada ad applicazioni estensive dando ingresso a situazioni di legame soltanto affettivo con alcune realtà, ad esempio per uno dei due genitori, tradendo il perseguimento del pubblico interesse. In altri termini la possibilità di eleggere il Comune di nascita dovrebbe essere subordinata alla contiguità fisica della struttura sanitaria con il Comune di residenza. Se da un lato ritiene infatti che non abbia senso privare i piccoli Comuni delle nascite che sono comunque per così dire a loro riconducibili e che non si verificano negli stessi per via dell'assenza di un ospedale, di contro, non va invece dato riconoscimento alla possibilità di scelta nei casi in cui si scelgano strutture ospedaliere non situate nel Comune di residenza in ragione di altre particolari circostanze.

Il senatore BUCCIERO (*AN*), pur manifestando in generale apertura per quei casi in cui ci potrebbe essere l'interesse a non veder associato il proprio nome a talune realtà territoriali, ritiene a suo avviso eccessivo che dalla mera indicazione contenuta nella Carta d'identità del luogo di nascita possano derivare quegli effetti sopra ricordati ed in particolare un impoverimento nelle tradizioni culturali e del legame con alcune realtà territoriali.

Sottolinea poi le difficoltà di ordine burocratico che deriverebbero dall'introduzione dell'innovazione che non sembrerebbero ben presenti a tutti gli oratori.

Conclude il suo intervento sostenendo che andrebbero riconsiderate le ragioni che spingono a sostenere l'iniziativa.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) preannuncia – sebbene solo a titolo personale – il voto contrario sull’iniziativa in titolo in quanto finisce per tradire il rilievo di fatti e luoghi, come appunto quelli connessi alla nascita, che hanno una fortissima carica emotiva.

Il senatore IZZO (*FI*), dopo aver ringraziato i senatori intervenuti per aver posto l’attenzione su alcune imperfezioni dell’iniziativa, ritiene che tali suggerimenti potranno ben essere recepiti in sede emendativa facendo salve le ragioni che sono alla base del disegno di legge. Conclusivamente evidenzia, in risposta ad alcune perplessità sollevate, che il disegno di legge in titolo si limita ad introdurre una facoltà e non già un obbligo di indicare un luogo elettivo di nascita.

Il senatore CALLEGARO (*UDC*) manifesta una fortissima perplessità sull’iniziativa in titolo, proprio in considerazione della *ratio* della stessa. Ritiene infatti che le finalità sopra ricordate non siano salvaguardate dall’articolato in esame. Non gli appare infatti comprensibile quali possano essere le tradizioni salvaguardate da tale innovazione, ricordando i casi oggi molto frequenti di famiglie i cui componenti hanno diversi luoghi d’origine. Ricorda che il legame effettivo si instaura con il luogo dove il bambino vive in realtà e cresce e non sulla base di una mera indicazione contenuta sui registri dell’anagrafe.

Il senatore CENTARO (*FI*), dopo aver rilevato – alla luce del dibattito svoltosi – l’esistenza di un orientamento prevalente in favore dell’approvazione dell’iniziativa in titolo, fatta salva l’opportunità, riferendosi alle perplessità sollevate, di introdurre alcune modificazioni in sede emendativa, auspica che il disegno di legge possa essere rapidamente approvato.

La Commissione conviene quindi di fissare a martedì 18 gennaio 2005, alle ore 20, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore BUCCIERO (*AN*) invita a valutare con attenzione se i contenuti del disegno di legge in titolo non siano suscettibili di determinare effetti non voluti e disfunzioni sull’operatività dei servizi demografici, prospettando l’opportunità che in sede informale vengano svolte audizioni al riguardo.

La Commissione conviene sulla proposta avanzata dal senatore Bucciero, accogliendo in proposito anche il suggerimento formulato dal senatore MARITATI nel senso di prevedere che le predette audizioni abbiano luogo subito dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione degli emendamenti e comunque prima dell’inizio del relativo esame.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2004

580^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

indi del Vice Presidente

MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 11,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI informa la Commissione che è stato assegnato il disegno di legge n. 3233 di conversione del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica. Dopo aver ricordato che il provvedimento sopra citato ha riflessi finanziari, auspica un rapido *iter* di esame dello stesso. Propone, quindi, di valutare il calendario dei relativi lavori nella prossima seduta.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(3224 e 3224-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(3223) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 novembre scorso.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) prospetta preliminarmente l'opportunità di fissare un adeguato termine per la presentazione dei *sub*-emendamenti riferiti all'emendamento governativo 16.0.100, inerente alla materia fiscale.

Il presidente AZZOLLINI propone di posticipare il termine per la presentazione dei *sub*-emendamenti relativi all'emendamento governativo 16.100 ed agli altri emendamenti del Governo nonché agli emendamenti del relatore, già orientativamente fissato alle ore 18 di oggi, alle ore 12 della giornata di domani.

La Commissione conviene su tale proposta.

Interviene in discussione generale il senatore CADDEO (*DS-U*) rilevando preliminarmente che la manovra finanziaria per il 2005 sarà l'ultima ad esplicitare la propria efficacia prima della fine della legislatura, essendo le conseguenze della futura manovra per il 2006 proiettate nel periodo inerente alla prossima legislatura.

Il nodo problematico principale che sarebbe stato necessario affrontare nell'ambito dei documenti di bilancio riguarda la progressiva perdita di competitività dell'Italia. I bassi *standards* di sviluppo dell'economia, riscontrabili in tutta Europa, risultano particolarmente accentuati per l'Italia, soprattutto per il Mezzogiorno. Dalle promesse elettorali, volte a prospettare un miracolo economico italiano, si è passati alla realtà di un sistema produttivo caratterizzato da una profonda stagnazione, nonché da una situazione di rilevante difficoltà per quel che concerne la finanza pubblica. In relazione a tale ultimo profilo si evidenzia che il ministro Tremonti ha cercato di effettuare un'«operazione di verità» riguardo alle condizioni dei conti pubblici, subendo in conseguenza di tale comportamento una rimozione dall'incarico ministeriale. L'attuale Esecutivo, dopo aver strumentalmente prospettato all'inizio della legislatura la sussistenza di un «buco» della finanza pubblica, non riscontrabile oggettivamente, ha poi finito per complicare notevolmente la situazione della contabilità, generando un vero e proprio dissesto dei conti dello Stato. Va a tal proposito evidenziato che il Governo di centro-destra ha alimentato attraverso la propria politica l'evasione fiscale, ha incrementato le spese correnti dello Stato, attraverso assunzioni di tipo clientelari, ed ha prefigurato una serie di entrate *una tantum*.

Il Fondo monetario internazionale ha quindi prospettato l'opportunità di utilizzare le risorse attinenti all'emendamento governativo in materia fiscale per fronteggiare il dissesto nella finanza pubblica, ma il Governo non ha accolto tali suggerimenti, proponendo misure fiscali poco credibili e caratterizzate da rilevanti incongruità. Il drastico taglio alle spese statali riguardano i cosiddetti consumi intermedi, che interessano soprattutto il Ministero dell'Interno e della Difesa, colpendo la concreta operatività del settore della sicurezza e rischiando quindi di compromettere la garanzia dell'adeguato espletamento di tale servizio essenziale. I tagli agli inve-

stimenti pubblici interessano invece soprattutto il Ministero delle Infrastrutture, e comportano un forte ridimensionamento del programma per la realizzazione delle grandi opere, più volte prospettato dalla Casa delle Libertà in campagna elettorale.

La riduzione delle spese pubbliche ha riverberato i propri effetti negativi sulla contabilità degli enti locali, riducendo anche la possibilità per gli stessi di ricorrere a forme di indebitamento per finanziare le opere pubbliche. Nonostante i proclami relativi alla cosiddetta *devolution*, l'Esecutivo ostacola fortemente l'attività degli enti locali, riducendo drasticamente talune risorse destinate agli stessi. Tale scelta finirà per comprimere in maniera rilevante il *welfare* locale.

Nell'ambito della manovra finanziaria in esame sono stati prefigurati 7 miliardi di euro di nuove entrate, in conseguenza di misure inerenti agli studi di settore, che finiranno per arrecare significativi pregiudizi al comparto dei piccoli commercianti e degli artigiani, ai quali il ministro Tremonti ha in più occasioni rivolto l'accusa di aver effettuato speculazioni in occasione della traslazione dalla lira all'euro. Riguardo a tale profilo occorre rilevare che sarebbe stato necessario effettuare i necessari controlli subito dopo il mutamento della valuta anziché adottare *ex post* ingiuste misure punitive nei confronti delle categorie di lavoratori autonomi sopra citate.

Il CNEL ha sollevato forti perplessità in ordine alla concreta realizzabilità degli interventi prospettati nell'ambito della manovra finanziaria per il 2005, in ordine alla quale i prevedibili conflitti che si svilupperanno tra Stato ed enti locali, le difficoltà delle procedure di concertazione per la revisione degli studi di settore ed altre criticità inerenti alla fase attuativa potrebbero compromettere l'effettiva valenza della manovra stessa, riducendo considerevolmente la sua efficacia complessiva.

L'emendamento governativo attinente alla materia fiscale, la cui valenza è stata enfatizzata dall'attuale Esecutivo, contempla in realtà una disciplina scarsamente efficace e profondamente ingiusta. Va poi evidenziato che l'aumento delle entrate prefigurato nell'ambito della manovra – determinato in particolare dalla proroga del condono edilizio, dall'aumento dell'imposta di bollo e catastale, nonché dall'incremento delle accise sui tabacchi – è suscettibile di compensare la riduzione della pressione fiscale prospettata dall'emendamento governativo 16.100, cagionando un aumento della tassazione diretta che determinerà effetti negativi di rilievo sui bilanci delle famiglie.

Va a tal riguardo evidenziato che l'enfasi posta dall'Esecutivo sul ruolo della famiglia nell'ambito della riforma fiscale in esame risulta del tutto ingiustificata, in quanto gli sgravi in questione incidono in maniera limitata sulle famiglie con difficoltà economiche. Tali sgravi fiscali, infatti, favoriranno soprattutto i nuclei familiari più facoltosi, finendo per aumentare le divergenze economiche riscontrabili nel tessuto sociale e per indebolire, in tal modo, la coesione sociale.

L'oratore preannuncia quindi la presentazione di proposte emendative volte, tra l'altro, al rilancio del turismo (soprattutto nel Mezzogiorno), at-

traverso la riduzione dell'Iva inerente a tale settore, nonché alla riqualificazione delle aree urbane, che potrà anche sortire effetti positivi sull'occupazione delle aree meridionali del Paese nonché sullo stesso turismo. Evidenzia, infine, che il Governo ha dimostrato una scarsa sensibilità per le problematiche del Mezzogiorno, nonché per le esigenze connesse allo sviluppo della ricerca, dell'innovazione tecnologica e della formazione, essendo stato ispirato nelle proprie scelte da una prospettiva meramente di tipo elettorale, che non prende in alcuna considerazione le strategie di politica economica di lungo periodo.

Il senatore SALERNO (AN), intervenendo in discussione generale, riferendosi agli interventi dei senatori dell'opposizione, sottolinea preliminarmente l'esigenza di superare, in questa sede, certi toni propagandistici, ritenendo invece necessario, oltre che possibile, attenersi ai dati reali. Suscita infatti stupore l'atteggiamento dell'opposizione che, alla vigilia della seconda riduzione reale delle imposte sui redditi degli italiani e davanti ad una consistente riduzione dell'IRAP continua ad esprimersi con forti accenti critici, anche perché questa posizione, assunta dai maggiori rappresentanti dell'opposizione, suscita perplessità nella loro stessa base elettorale. Tutto questo è vero soprattutto considerando che si tratta non già di una riduzione generalizzata, che come tale risulterebbe inutile, ma di interventi mirati, diretti a favorire alcuni settori, come ad esempio la ricerca.

Sottolinea altresì come il mantenimento degli impegni assunti con gli elettori abbia un grande significato per la maggioranza, e non stupisce che questo metta in difficoltà l'opposizione. Richiama quindi l'attenzione sul diverso modo del Governo di intendere la competitività e lo sviluppo dell'Italia, rispetto alle posizioni espresse dalle forze politiche di opposizione. L'intenzione del Governo è infatti quella di contribuire ad uno Stato con infrastrutture all'altezza dell'economia italiana - che, ricorda, essere la sesta per rilevanza nel mondo - dotandola di mezzi di trasporto veloci così come avviene in altri Stati europei, favorendo inoltre la ricerca. Evidenzia come quella in esame costituisca la seconda riduzione fiscale, la prima rivolta a tutti i contribuenti, ricordando che, nella precedente riduzione - pari a circa quindicimila miliardi di vecchie lire - abbiano beneficiato esclusivamente i redditi medio-bassi. Riferendosi alle critiche dell'opposizione, osserva che ridurre di un punto percentuale la pressione fiscale rispetto ad un reddito di centomila euro ha senza alcun dubbio minor rilievo di una riduzione del 10 per cento operata rispetto ai redditi medio-bassi e rileva l'inadeguatezza, al riguardo, di talune argomentazioni addotte dall'opposizione.

Ricorda poi la catastrofica eredità dell'IRAP, lasciata dall'opposizione, sottolineandone i suoi effetti distorsivi per l'economia ed il lavoro ai quali il Governo, con la riduzione proposta, sta tentando di porre un rimedio. Appaiono al riguardo ingiustificate e incomprensibili le critiche, riferite tra l'altro all'insufficienza della riduzione, in quanto espresse proprio da chi, dimenticando che l'introduzione dell'imposta non è imputabile

all'attuale Governo, contribuì alla creazione del tributo. Rappresenta quindi con preoccupazione i possibili effetti negativi che deriverebbero da possibili pronunce di illegittimità della Corte di giustizia europea, con la conseguenza che l'IRAP verrebbe trasformata in un'enorme cambiale passiva che l'attuale Governo potrebbe essere chiamato a pagare in un prossimo futuro.

Evidenzia conclusivamente l'azione del Governo nella lotta alla disoccupazione e l'azione diretta al sostegno della famiglia, degli anziani e dei disabili, ricordando come per tale ultima finalità è stato disposto nella manovra uno stanziamento di un miliardo di euro. Si tratta di interventi che costituiscono la continuazione della politica, senza precedenti, di aiuto alle famiglie voluta fortemente dall'attuale Governo, a partire dal maggio 2001.

Ritiene quindi che la manovra mantenga gli impegni assunti con gli elettori, assicurando competitività ed una significativa riduzione delle imposte. In proposito dichiara di non comprendere come si possano organizzare scioperi generali a fronte di una riduzione delle imposte che dovrebbe invece per sua natura incontrare il favore di tutti i cittadini. Non esclude peraltro la possibilità che la manovra possa essere ulteriormente migliorata attraverso l'accoglimento di alcune proposte emendative della maggioranza che vadano nella direzione di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Esprime inoltre apprezzamento per l'introduzione del criterio del tetto del due per cento della spesa in quanto si pone in linea di continuità con la politica di contenimento della spesa voluta dall'attuale Governo. Una politica sostenuta da dati che escludono che si possa parlare di crescita incontrollata della spesa, e che evidenziano invece come l'Italia, a differenza di altri Stati europei, si è sempre mantenuta nell'ambito dei parametri del patto di stabilità.

A nome del Gruppo Alleanza Nazionale formula conclusivamente il pieno apprezzamento per la manovra, pur auspicando ancora una volta che il Governo tenga nella dovuta considerazione alcune proposte emendative espresse dalla sua parte politica perché finalizzate a introdurre alcuni possibili miglioramenti alla sua azione.

Ha quindi la parola il senatore LEGNINI (*DS-U*) il quale, alla luce degli interventi critici già svolti, ritiene opportuno tralasciare considerazioni di ordine generale sulla manovra finanziaria e sugli effetti macroeconomici della stessa, in quanto già espressi efficacemente dai senatori dell'opposizione, non senza sottolineare peraltro la crescente iniquità sociale e la scarsa attendibilità delle previsioni di copertura espresse nella manovra. Ritiene invece opportuno richiamare l'attenzione su alcune specifiche misure contenute nella manovra perché a suo avviso sarebbero in grado di determinare notevoli effetti recessivi per l'economia italiana, riferendosi in particolare al nuovo patto di stabilità interno, alla cosiddetta manutenzione della base imponibile ed alla manovra fiscale.

Quanto al patto di stabilità per gli enti locali, osserva che non si è in presenza di un puro e semplice taglio, pur presente, così come peraltro già

avvenuto in passato, ma si è di fronte a misure senza precedenti che stravolgono l'impianto del Patto, in particolare riferendosi ai limiti agli investimenti ed alla capacità di indebitamento degli enti locali che si riduce drasticamente di oltre il cinquanta per cento. Gli effetti di tali misure, a suo avviso, saranno devastanti, dando vita a storture ed iniquità, anche perché favoriranno, in modo non selettivo, gli enti territoriali che nel periodo considerato (anni 2002 -2003) hanno speso maggiormente, impedendo al tempo stesso agli altri enti di aumentare la spesa. Si determinerà quindi il paradosso che potranno essere premiati anche Comuni poco virtuosi che, avendo in quegli anni speso molto, ancorché sconsideratamente, potranno continuare a farlo, mentre ad altri non sarà consentito con investimenti di recuperare il divario esistente, prescindendo da qualsiasi valutazione di meritevolezza espressa selettivamente. La politica del Governo - sottolinea il senatore Legnini - determinerà quindi un grave danno all'economia, assestando un colpo alle capacità, all'intraprendenza ed alla progettualità delle amministrazioni locali che non avranno alcuna seria possibilità di programmare in modo significativo il futuro. Si sofferma quindi sulla soppressione di fatto del federalismo fiscale - evidenziando il contrasto di tale dato con le dichiarazioni della maggioranza - e sull'avvenuta decurtazione del livello degli investimenti, che appare più significativo di quanto preventivabile. Un generale abbassamento degli investimenti pubblici locali - voce questa importante per il nostro sistema economico - non potrà non avere effetti recessivi sull'economia.

Riferendosi alle misure fiscali per le piccole e medie imprese, (la cosiddetta manutenzione fiscale della base imponibile), osserva che in proposito sono prive di fondamento le giustificazioni addotte dalla maggioranza a sostegno degli interventi in quanto non sorrette da una lettura attenta del fenomeno. Il sostanzioso incremento di prelievo a carico di quelle categorie - prelievo stimato intorno ai 3, 8 miliardi di euro - determinerà infatti un effetto recessivo sull'economia costituendo al tempo stesso una misura improntata da intenti punitivi nei confronti di quei contribuenti. Osserva che, se è pur vero che l'aggiornamento degli studi di settore era già previsto come misura ordinaria, le concrete modalità dell'intervento realizzato dal Governo avranno un notevole impatto negativo proprio su quelle categorie, determinando un incremento evidente della pressione fiscale al di là delle contrarie assicurazioni. Tale incremento infatti non sarà compensato dagli sgravi derivanti dalle riduzioni delle aliquote IRES e dagli interventi sull'IRAP, in quanto i contribuenti interessati si collocano mediamente su livelli medio bassi di reddito e quindi potranno beneficiare in minima parte della riduzione fiscale, con riferimento ad entrambi i tributi. Gli appare evidente infatti che, stante l'entità media dei redditi di tale categorie, ridottasi peraltro negli ultimi tempi e tenuto conto della loro naturale propensione all'investimento che risulterà conseguentemente penalizzata, ne deriverà che il prelievo forzoso voluto dal Governo derivante dalla manutenzione della base imponibile determinerà senza dubbio effetti ulteriormente recessivi per l'economia.

Riferendosi quindi agli interventi relativi al prelievo fiscale sui redditi delle persone fisiche stigmatizza la palese iniquità degli interventi osservando che, per la prima volta nella storia della Repubblica, un Governo restituisce ai ricchi quote elevatissime del reddito e non dà praticamente nulla alle categorie a medio e basso reddito. Tali interventi non avranno effetti benefici sull'economia in quanto non saranno in grado di avere effetti positivi sulla propensione al consumo dei ceti più ricchi. È probabile infatti che il maggior reddito che deriverà dalla riduzione del carico fiscale per tali categorie sarà per lo più destinato al risparmio. Ben altri effetti di sostegno per l'economia si sarebbero determinati se gli interventi fossero stati diretti, nell'ottica di una maggiore equità, a favorire i ceti medio bassi in quanto ciò avrebbe determinato sicuri effetti espansivi dei consumi e quindi dell'economia nel suo complesso. Conclude il suo intervento sottolineando ancora una volta gli effetti recessivi per l'economia che senza dubbio deriveranno dalla manovra del Governo, esprimendo inoltre la sua forte preoccupazione considerata l'alta probabilità che alla stessa seguano nuove manovre dirette a porre rimedio agli effetti distorsivi della prima ed agli errori di valutazione espressi dalle relative previsioni di copertura.

Il senatore CAMBURSANO (*Mar-DL-U*) interviene in discussione generale manifestando preliminarmente la propria perplessità sui toni con cui gli esponenti di maggioranza hanno sinora illustrato la manovra finanziaria per l'anno 2005. Ritiene infatti che dietro il tono degli interventi si nasconda una certa insicurezza circa gli effetti che tale manovra è in grado di sortire sulla nostra economia. E' infatti lo stesso elettorato di Centro-Destra più che quello di Centro-Sinistra a nutrire dubbi sulla validità degli interventi proposti dalla legge finanziaria per il prossimo anno. La manovra finanziaria del Governo non sembra in grado di fornire una soluzione al costante peggioramento della posizione dell'Italia nelle classifiche internazionali relative ai principali indicatori economici e alla precarietà sempre maggiore del lavoro di coloro che hanno contratti a tempo determinato. Non è vero poi che la politica economica del Governo non sia invasiva nei confronti dei contribuenti italiani. A conferma di ciò ricorda la manovra finanziaria di 7 miliardi di euro della scorsa estate. Per quanto riguarda poi l'enfasi con cui la maggioranza insiste sul tema degli sgravi fiscali, sottolinea che, a fronte di 6,5 miliardi di euro di riduzioni fiscali, il Governo prevede nuove entrate derivanti da tasse ed imposte per 7,5 miliardi. Rimane poi da definire la spinosa questione relativa ai cosiddetti «pedaggi ombra» provenienti dalla dismissione di tratte stradali di competenza dell'ANAS, sulla quale il Governo non ha ancora fatto completa chiarezza. A tali maggiori entrate devono poi essere aggiunte le mancate uscite che il Governo risparmia grazie al mancato riconoscimento della clausola di salvaguardia relativa al trattamento di fine rapporto e al mancato esborso del *fiscal drag*. A fronte di tali maggiori entrate e minori uscite, per circa 14,2 miliardi di euro, il Governo concede

sgravi fiscali per 6,5 miliardi, con un saldo in suo favore di 7,7 miliardi di euro.

Per quanto attiene poi agli interventi in favore della famiglia, cita i dati di una recente ricerca della Banca d'Italia da cui emerge che, nonostante quanto sostenuto dal Governo, le azioni in favore dei nuclei familiari sono andate scemando da un punto di vista quantitativo dal 2001 ad oggi, contrariamente a quanto è avvenuto, dal 1996 al 2001, sotto il Governo del Centro-Sinistra. Esprime infine viva preoccupazione circa la effettiva capacità della manovra di contenere il valore del *deficit* sotto la soglia del 3 per cento e circa la reale efficacia del metodo del tetto del 2 per cento, adottato dal ministro Siniscalco. Paventa a tale riguardo la possibilità che a primavera sia necessaria una nuova manovra aggiuntiva per assicurare il rispetto dei parametri di Maastricht, in particolar modo per quanto riguarda i livelli del debito pubblico. Su questo ultimo aspetto conclude facendo presente che, nonostante quanto affermato dal Governo, i parametri di Maastricht potranno essere rivisti ma solo nel senso di rendere più stringenti le limitazioni relative ai valori del debito pubblico, obbligando i paesi con un debito elevato a rientrare più rapidamente al di sotto della soglia individuata dal Trattato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Su proposta del senatore FERRARA (FI), il presidente MORANDO annuncia che la seduta antimeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata per oggi, alle ore 11,15, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 12,35.

581^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro per l'economia e le finanze Miccichè ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(3224 e 3224-bis) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(3223) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era continuata la discussione generale.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*), dopo aver dichiarato di riconoscersi nelle argomentazioni svolte dai colleghi del Centro-sinistra nel corso del dibattito, stigmatizza anzitutto la circostanza che la pressione fiscale è cresciuta nel corso della legislatura, passando dal 41 per cento nel 2001 al 43 per cento nel 2003. Si registra pertanto, prosegue, una preoccupante inversione di tendenza rispetto al processo virtuoso avviato dai Governi di Centro-sinistra.

Si tratta di una circostanza, a suo avviso, grave, tanto più in considerazione delle contemporanee difficoltà economiche, come testimoniano la riduzione delle esportazioni e la perdita di competitività del Paese, determinata dalla scarsità di risorse investite in ricerca e innovazione.

Né vanno dimenticati – egli avverte – la riduzione del valore reale dei salari, con le connesse conseguenze redistributive sfavorevoli nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'ampliarsi della precarizzazione dei rapporti di lavoro (indotta dalla legge n. 30 del 2003), nonché la prosecuzione del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.

Quanto al Mezzogiorno, egli registra poi con rammarico l'inversione di tendenza, anch'essa avviata nella precedente legislatura, che aveva condotto all'incremento dell'occupazione.

Ribadisce poi che l'incremento della tassazione ha avuto un impatto estremamente negativo soprattutto con riferimento ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, tanto più in considerazione della mancata restituzione degli importi percepiti dall'Erario in conseguenza del drenaggio fiscale, pari a circa 1,3 miliardi di euro annui, nonché della mancata riduzione della tassazione sul TFR, stimata pari a 1,456 miliardi di euro.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, egli lamenta che il Governo non abbia dato seguito all'impegno, assunto in sede di esame della manovra di bilancio per il 2003, di assicurare uno spedito *iter* all'iniziativa legislativa diretta a ridurre l'aliquota, riferita alla tassazione sul TFR, dal 23 al 19 per cento.

Giudica altresì negativamente che non vi siano adeguati stanziamenti per la riforma degli ammortizzatori sociali, a fronte delle crescenti crisi aziendali.

Proprio lo sciopero generale odierno, che ha riscosso una notevole partecipazione, prosegue il senatore, dovrebbe indurre il Governo e la maggioranza a riflettere sull'opportunità di sostenere il dialogo sociale, che – nonostante le promesse d'inizio legislatura – non hanno mai adeguatamente sostenuto.

La mancanza di dialogo, si è registrata – egli osserva – anche con riguardo all'attuazione dell'accordo sottoscritto dalle confederazioni sindacali maggiormente significative e dalla Confindustria in merito agli interventi di sviluppo per il Mezzogiorno. In proposito, dà conto di una recente lettera congiunta dei medesimi sindacati e di Confindustria, diretta a sollecitare il Governo ad adottare adeguate misure dirette allo sviluppo del Meridione.

Sempre con riferimento al tema dello sviluppo, lamenta indi che il Governo non abbia ancora presentato il disegno di legge collegato alla manovra finanziaria, preannunciato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

Le manifestazioni odierne, che hanno visto anche la partecipazione dell'Unione generale del lavoro e dei sindacati autonomi, dovrebbero, egli ribadisce, indurre l'Esecutivo a riaprire il dialogo, modificando anzitutto la legge finanziaria, secondo le richieste avanzate dal mondo sindacale, dai lavoratori e dagli imprenditori.

Fra le maggiori criticità della manovra di bilancio, egli si sofferma anzitutto sulle disposizioni in materia fiscale, criticando che mentre si propongono sgravi fiscali, pari a 6,5 miliardi di euro, nel contempo si accrescono le entrate per 11 miliardi di euro.

Salvo aspetti marginali, con riferimento alle norme sui lavoratori bandanti nonché alle agevolazioni per le famiglie con figli a carico, egli deprecava che la maggior parte dei benefici fiscali, proposti dal Governo, favoriscano i detentori dei redditi più alti, a svantaggio dei meno abbienti, minando così il principio della progressività.

Il senatore Pizzinato dà poi conto delle misure che, a suo avviso, ledono l'autonomia degli enti previdenziali. In particolare egli stigmatizza, da un lato, la norma che demanda al Ministro del lavoro la competenza a decidere sulla destinazione delle entrate dei predetti enti e, dall'altro, la disciplina che impone agli enti previdenziali di dismettere le proprie sedi provinciali e regionali, per continuare ad usufruire delle quali essi dovranno comunque corrispondere un canone di locazione.

Con specifico riferimento a queste ultime disposizioni, egli esprime la propria contrarietà con riguardo sia ai maggiori oneri che, in prospettiva, ne conseguiranno per detti enti, sia alla mancanza di trasparenza nella definizione del valore degli immobili da dismettere.

Cita, in proposito, l'esempio dell'INAIL che, a seguito del processo di dismissione degli immobili nei quali ha le proprie sedi provinciali e regionali, non riceverà alcuna remunerazione per la giacenza dei connessi

introiti presso il Ministero dell'economia. Risulta altresì, a suo avviso, criticabile che con quanto percepito dalle dismissioni, l'INAIL sia chiamata ad acquistare strutture ospedaliere, che poi saranno a loro volta date in locazione a talune aziende sanitarie, al fine di far fronte alla loro situazione debitoria.

Va poi considerato che all'INAIL è già stato imposto l'acquisto della sede nazionale del servizio civile, che da anni non corrisponde il dovuto canone per la locazione.

Al riguardo, giudica inoltre grave la dichiarazione del Ministro dell'interno, secondo il quale l'INAIL dovrebbe acquistare anche la «Cittadella» di Napoli, per poi darla in locazione all'Interno, che l'adibirebbe a sede della Polizia di Stato.

Nel richiamare indi l'unanime posizione contraria manifestata dai Comitati di indirizzo e vigilanza dei medesimi enti previdenziali nei confronti delle richiamate iniziative governative, il senatore avverte che si è in presenza di un vero e proprio *vulnus* nei confronti di tali enti, mai sperimentato nella storia del Paese.

A fronte dei maggiori costi imposti, detti enti si troveranno infatti a dover decidere fra la riduzione delle prestazioni da erogare e l'aumento dei contributi.

Si tratta di scelte – a suo avviso – gravi, che non tengono conto della circostanza che l'Italia detiene la percentuale più elevata, fra i Paesi europei, con riferimento alle malattie professionali, agli incidenti e ai decessi causati da infortuni sul lavoro. A ciò va peraltro aggiunta, osserva, la preoccupante inosservanza da parte di molte imprese delle norme sulla sicurezza del lavoro, come testimoniano i recenti fatti di cronaca.

Invece di destinare le risorse agli scopi più vari, sarebbe stato – a suo avviso – preferibile investire nel settore, al fine di determinare un salto di qualità che risolva i richiamati problemi di civiltà e di cultura.

Stigmatizza altresì la scelta di procedere ad un continuo taglio degli organici della pubblica amministrazione, in particolare nella scuola, nella sanità e nei servizi per gli anziani, che giudica estranea ad un disegno complessivo di riorganizzazione del settore.

Al riguardo, sottolinea che il blocco delle assunzioni risulta particolarmente critico proprio con riferimento ai servizi, come ad esempio gli ispettorati del lavoro, che evidenziano una maggiore carenza di organico.

Rileva poi criticamente che nella manovra di bilancio non si affronti il problema della formazione professionale, e della sua continuità, nonché quello della disoccupazione di lunga durata.

Con specifico riferimento al tema del collocamento, afferma che non si tiene conto della necessità di istituire un servizio che sia effettivamente diretto ai soggetti più deboli.

Coglie poi l'occasione per avvertire che il richiamato blocco delle assunzioni è uno dei fattori che determina la precarizzazione del lavoro. Al riguardo cita l'esempio del personale degli enti locali, dove circa il 20 per cento (e talvolta persino il 30 per cento) è composto da coloro che hanno in essere un rapporto di lavoro precario.

L'incremento di tale tipologia di lavoro, prosegue, ha poi lo svantaggio di rendere più difficile anche una efficace attività di controllo.

Conclude affermando che, a fronte dei rapidi cambiamenti imposti al mondo del lavoro, risulta decisiva la collaborazione dei soggetti coinvolti, che è subordinata, a suo avviso, al riconoscimento di rapporti di lavoro e trattamenti economici corrispondenti alle funzioni effettivamente svolte.

Il senatore CURTO (AN) sottolinea anzitutto che il disegno di legge finanziaria è stato oggetto di un ampio dibattito, anche all'interno delle stesse forze di maggioranza, che ha determinato i presupposti per un ulteriore arricchimento della stessa.

Tiene altresì a precisare che l'attuale manovra finanziaria si inserisce all'interno di un ciclo economico internazionale nel quale non è stata ancora superata la fase di crisi.

Nega poi che il Governo abbia ostacolato il dialogo con le parti sociali, sottolineando tuttavia che tale dialogo non può più essere inteso, come in passato, come mera ricezione da parte dell'Esecutivo dei *diktat* imposti dalle forze sindacali.

Quanto allo sciopero odierno, esso - a suo avviso - costituisce un fatto grave, che determina una frattura nei rapporti fra le parti sociali e il Governo, tanto più in considerazione del fatto che si tratta di un'iniziativa preventiva, decisa ancor prima di conoscere i contenuti del «maxi-emendamento» del Governo sulla riforma fiscale.

Dopo aver criticato la genericità delle critiche mosse dall'opposizione, ricorda che nel corso dei Governi di Centro-sinistra, nonostante la differente congiuntura economica, vennero approvate delle manovre finanziarie più onerose.

Soffermandosi indi sui principali interventi meritori della manovra in esame, egli richiama le riduzioni dell'imposta sul reddito (IRE) nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che ricevono il plauso anche di coloro che esprimono critiche complessive sulla manovra. A ciò va peraltro aggiunto, prosegue, l'incremento delle deduzioni a vantaggio delle famiglie, che testimonia la centralità attribuita dalla manovra alla famiglia e al contribuente.

Tiene altresì a precisare che la manovra si basa su scelte virtuose, come ad esempio quella relativa alla previsione di un tetto di spesa, pari al 2 per cento, per le pubbliche amministrazioni, che vanno nella direzione di ridurre l'inefficienza nel settore.

Fra le altre pregevoli iniziative volte a contenere gli sprechi pubblici, egli cita poi le norme che limitano le spese per le consulenze, nonché l'impiego dei mezzi di trasporto delle amministrazioni pubbliche.

Giudica inoltre importante il mantenimento del Patto di stabilità interno che, nonostante le indiscutibili difficoltà in cui versano gli enti locali, ha il pregio di imporre a questi ultimi l'adozione di misure virtuose e scelte razionali.

Dopo aver rilevato che anche la previsione che consente agli enti locali di rinegoziare i mutui in essere si pone in tale prospettiva, egli sot-

tolinea l'opportunità di introdurre misure che consentano un'effettiva attività di verifica.

Esprime altresì apprezzamento per la disciplina dei finanziamenti pubblici, che ha posto fine all'erogazione di incentivi a fondo perduto, i quali hanno favorito la proliferazione – soprattutto nel Meridione – di imprese senza autonoma capacità di creare reddito.

Con riferimento alle risorse da destinare ai rinnovi contrattuali, sottolinea che si tratta di una questione alla quale la sua parte politica ha sempre guardato con attenzione. In presenza, tuttavia, di risorse scarse, giudica comunque condivisibile che si dia priorità alle iniziative dirette ad accrescere l'occupazione, con evidenti benefici in termini di crescita dei consumi e, soprattutto, di maggiore equilibrio sociale.

Dopo aver richiamato l'attenzione sulle misure previste nel disegno di legge finanziaria per contrastare l'evasione fiscale, il senatore respinge le critiche mosse dall'opposizione circa il presunto scarso impegno nei confronti del Mezzogiorno.

Al riguardo, rileva anzitutto che la disoccupazione meridionale è passata da oltre il 20 per cento nel 2000 all'attuale 15 per cento. Vanno poi considerati, osserva, gli ingenti investimenti infrastrutturali realizzati, come ad esempio quelli deliberati dall'ANAS nel 2004, pari a 4 miliardi di euro, che risultano assai maggiori rispetto agli interventi che la stessa società realizzò nel 2001 (pari a 350 milioni di euro).

Anche il migliore utilizzo, rispetto al passato, dei fondi dell'Unione europea, che ha favorito la crescita delle imprese e una loro maggiore presenza sui mercati interni ed internazionali, conferma l'attenzione nei confronti del Mezzogiorno.

Coglie inoltre l'occasione per soffermarsi su quelli che definisce veri e propri pilastri, su cui si dovrà sorreggere il Paese: il Patto di stabilità, la fiscalità, la lotta al sommerso, le politiche di contesto.

Con riferimento al primo pilastro, il senatore ritiene prioritario che il Governo continui a sostenere l'iniziativa di escludere le spese per gli investimenti dal rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità. Occorre altresì, a suo avviso, promuovere iniziative per istituire una fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno che, tuttavia, avverto, dovranno essere limitate al solo periodo necessario ad assicurare il recupero di margini di competitività.

Quanto alla fiscalità, giudica prioritario mutuare il modello irlandese, che si caratterizza per ridotti oneri previdenziali, minore pressione fiscale, nonché minore tasso di sindacalizzazione nei rapporti di lavoro. Non va peraltro dimenticata – prosegue – la necessità di ridurre il fenomeno dell'evasione.

Con riferimento al terzo pilastro, ritiene prioritaria l'adozione di normative sul mercato del lavoro che soddisfino, ancor più di quanto previsto nella cosiddetta riforma «Biagi», le esigenze delle imprese, le quali necessitano, a suo avviso, di meccanismi meno farraginosi. Al riguardo, giudicherebbe importante la riduzione degli oneri previdenziali, anche nell'ottica di facilitare l'attività di pianificazione e sviluppo delle imprese.

Quanto alle politiche di contesto, egli si sofferma sulla necessità di assicurare, in primo luogo, l'uniformità dell'attività della pubblica amministrazione nel territorio, ritenendo infatti inammissibile che, per medesime procedure autorizzatorie, si prevedano tempistiche assai differenti.

Occorrerebbero poi, prosegue, maggiori investimenti infrastrutturali, soprattutto stradali e di trasporto, nonché particolare attenzione al tema della sicurezza e del rispetto della legalità. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, giudica prioritarie iniziative, da attuare con il coinvolgimento degli enti locali, dirette a contrastare l'attività di imprese, come ad esempio quelle cinesi operanti nel distretto industriale di Prato, posta in essere senza il rispetto degli obblighi previdenziali e fiscali.

Conclusivamente, nel ribadire l'importanza delle misure recate dal disegno di legge finanziaria, preannuncia comunque la propria disponibilità a valutare suggerimenti migliorativi.

Ha la parola il senatore LAURO (*FI*), il quale rileva preliminarmente come il dibattito di questi giorni abbia ad oggetto una legge finanziaria caratterizzata dai consueti limiti e dalle tradizionali necessità di far fronte a problemi ormai radicati. Si chiede quindi se significative misure di politica economica ed industriale possano trovare spazio nei soli documenti di bilancio o se invece esse debbano essere adottate con coerenza e continuità lungo tutto l'arco della legislatura. A suo giudizio, si deve compiere uno sforzo perché queste politiche possano essere condotte ben al di là del mero ricorso a nuovi impegni di spesa previsti nei documenti di bilancio. D'altra parte, il suo convincimento è che un Governo di centro-sinistra nell'attuale congiuntura avrebbe deciso un innalzamento della pressione fiscale come dimostrano, del resto, i precedenti del prelievo forzoso imposto dal Governo Amato, dell'IRAP ideata dal ministro Visco, e della tassa per l'Europa di paternità del Governo Prodi. È evidente che di fronte a quelle misure si registra un cambio di marcia, tuttavia, rileva ancora il mancato perseguimento di convinte politiche fondate sulla sussidiarietà orizzontale, così come, a suo modo di vedere, va registrata una carenza di analisi scientifiche efficaci sul problema degli sprechi delle amministrazioni pubbliche. Al riguardo si dichiara meravigliato che Regioni ed Enti locali si lamentino dell'imposizione del più volte citato tetto di spesa del 2 per cento. È sua opinione che proprio in sede di gestione delle risorse da parte degli enti locali, manchi una cultura dell'efficacia e dell'economicità. Cita, a dimostrazione di ciò, alcuni eloquenti esempi di attività costose e inefficaci condotte dalle amministrazioni locali: l'affidamento di 20 mila euro per un consulente itinerante per la gastronomia da parte dell'Emilia Romagna, ingaggi di personale finalizzati ad ammirare il panorama da parte del comune di Firenze, supporti amministrativi per uffici regionali a Gerusalemme, 103 milioni di euro per una idrovia delle anatre in Veneto o infine la retribuzione di un consulente per gli sconti da parte del comune di Perugia. Osserva, concludendo sul punto, come tutti gli esempi citati impongono il perseguimento di una nuova ottica di azione e gestione della spesa da parte di Comuni, Province e Re-

gioni. Passando poi al problema dell'occupazione, rileva come su di essa gli stessi sindacati non si siano soffermati con la consueta veemenza nel corso delle audizioni presso la Commissione; questa gli appare la dimostrazione che essi ne riconoscono la flessione registratasi dall'inizio della legislatura. Circa l'annosa questione dell'arretramento del Mezzogiorno, ribadisce come il Governo debba proiettare la propria azione verso il sostegno di un'area di libero scambio forte nel sud d'Italia da incentivare e rafforzare con concreti provvedimenti. Tali interventi, tra l'altro, dovrebbero favorire i processi di innovazione scientifica e tecnologica. Il futuro del meridione si fonda, a suo dire sull'esigenza di instaurare un nuovo circolo virtuoso di fiducia, capace di migliorare le potenzialità delle imprese, dei cittadini e delle istituzioni. In tale prospettiva, si richiama all'opportunità di una sempre maggior semplificazione delle regole per l'iniziativa economica e la revisione di quelle discipline che sono di ostacolo allo sviluppo del libero scambio e della concorrenza. Ribadisce, quindi, l'opportunità di un'azione di politica economica che spinga la pubblica amministrazione ad una maggior vicinanza con il cittadino e ad un'attenta concentrazione sui risultati nell'erogazione di servizi. È proprio in questo contesto che auspica l'istituzione di un difensore civico locale capace di sostenere il cittadino nella sua lotta quotidiana contro gli ostacoli burocratici. Conseguentemente, si dice favorevole a che i compensi della dipendenza pubblica possano essere erogati non in modo diffuso ed indiscriminato, ma sempre più sulla base di criteri meritocratici. Conclude dunque ribadendo come proprio i processi di sostegno ad una forte liberalizzazione del mercato non costino nulla al paese e rappresentino l'orizzonte di sviluppo che ormai va affermandosi ovunque nel mondo da Hong Kong agli Stati Uniti. Ricorda, infine, come questa legge finanziaria non vada ad incidere sulla sanità, sulla scuola, sulla previdenza; non la si può pertanto ritenere come una legge che grava sui servizi essenziali dei cittadini imponendo tagli indifferenziati. D'altronde, il Parlamento odierno origina proprio dalla storia di assemblee rappresentative chiamate a controllare la gestione delle risorse da parte del potere esecutivo; auspica, quindi, che anche nel corso dell'esame di documenti del bilancio per l'anno 2005, il Parlamento sappia assolvere a questo suo storico ruolo, rinunciando a corredare di nuove spese l'impianto della stessa legge finanziaria, mostrandosi capace all'opposto di intervenire per ridurre gli impegni di spesa non veramente necessari.

Interviene il senatore MARINO (*Misto-Com*) il quale richiamandosi agli elementi di continuità dell'azione di Governo dall'inizio della XIV legislatura, stigmatizza la stessa impostazione di fondo della sua politica economica. Infatti rileva come rispetto ai risultati raggiunti alla fine della XIII legislatura, questa azione economica abbia determinato il dimezzamento dell'avanzo primario dilapidando risparmio sugli interessi che ammontava a ben 8 mila miliardi di euro. Alla base di tale dissennata gestione, si collocano provvedimenti recanti sgravi fiscali, quali la fittizia abolizione dell'imposta di successione, la legge ribattezzata Tremonti-*bis*

e, più in generale, una politica improntata al condono, alla sanatoria quando non all'autentica regalia. Critica, inoltre, la stessa ipotesi alla base della politica economica del Governo di incidere con la leva fiscale per abbattere i costi del lavoro subordinato, aggravato, per altro, da stime di crescita errate. Dopo aver ribadito che la legge finanziaria in esame prosegue su questo versante assai negativo, osserva come si potessero perseguire ben altri obiettivi per l'aumento della domanda interna; in tale ottica, si doveva provvedere alla restituzione del «*fiscal drag*», alla fissazione di un tasso d'inflazione programmata più realistico e più prossimo a quella reale, dato che su di esso si fonda l'adeguamento dei contratti dei dipendenti pubblici e privati.

Le carenze più rilevanti nell'azione di politica economica del Governo si riscontrano, infatti, da una parte nella mancata soluzione della questione salariale e dall'altra dall'incapacità di risolvere la questione del *deficit* di sviluppo e di innovazione tecnologica che affligge il paese. Passando quindi al tema dell'imposizione del tetto del 2 per cento agli impegni di spesa, si dichiara fortemente contrario all'utilità di un tale istituto che si risolve in un taglio indiscriminato, solo parzialmente mitigato dalle eccezioni previste nella stessa legge finanziaria. È sua opinione che la mancanza di programmazione e selezione d'interventi di politica economica, congiunta alla previsione di sgravi fiscali favorevoli ai più abbienti, è aggravata dalla elargizione di una piccola mancia in favore delle classi sociali meno agiate. Inoltre, ritiene che i piccoli e non significativi vantaggi della riduzione della pressione fiscale, saranno dolorosamente compensati da una ben più grave contrazione dei servizi pubblici. Sul piano generale, stigmatizza anche la lesione del principio costituzionale che implica sistema impositivo fondato sulla capacità contributiva; si tratta di una lesione determinata proprio dalle misure di favore per i ceti più abbienti. Denuncia quindi la rinuncia ad ogni lotta all'evasione e all'elusione fiscale, un proposito, questo, abbandonato con il perseguimento di strategie d'intervento a dir poco diseducative. Si sofferma anche sul taglio delle risorse per il meridione che si riscontra nei dati recati dalla Tabella F. Sul punto, ricorda come il Senato avesse adottato un ordine del giorno in occasione dell'esame della legge finanziaria per il 2004 con il quale s'impegnava il Governo a chiarire l'esatta portata del trasferimento in avanti, da un anno all'altro, dei fondi iscritti sulla citata tabella. Auspica, dunque, che il Governo possa far fronte a quest'impegno di chiarificazione che peraltro è stato ribadito anche in altre occasioni. Sul punto del mancato sostegno al meridione osserva altresì come si potesse intervenire diversamente, prevedendo una fiscalità di vantaggio che rendesse il sud maggiormente capace di attrarre capitali; invece, le misure varate dai governi in carica nella precedente legislatura sono state smantellate pur avendo esse fatto segnare un incremento sia del reddito complessivo delle Regioni del sud, che delle esportazioni dal meridione. In relazione al tema delle dismissioni rileva come la legge finanziaria si caratterizzi per una forte continuità con misure già adottate in precedenza. Infatti, la legge finanziaria per il 2005 sembra disporre una cessione diretta di partecipazioni, così

da rinunciare, tra l'altro, al controllo di decisivi strumenti per il progresso scientifico e tecnologico del paese. Ribadisce poi come si debba far chiarezza anche sul punto del patto di stabilità più volte evocato. Ricordato quanto l'entrata nella moneta unica abbia implicato sacrifici per il Paese, rileva come il rispetto dei parametri di Maastricht sia un elemento imprescindibile per lo sviluppo sociale del paese; ciò rende peraltro non procrastinabile affrontare il tema della competitività con gli altri paesi dell'area dell'euro. È comunque evidente, a suo modo di vedere, la differenza tra un approccio volto a sostenere un'interpretazione più elastica e tendente allo sviluppo dei parametri alla base del patto di stabilità, e i propositi di un autentico suo scardinamento; queste ultime proposte, rappresentano a suo giudizio dei passi indietro destabilizzanti specialmente se, in esito all'eventuale revisione dei parametri medesimi, si dovesse determinare un'impennata dei tassi d'interesse e del costo del denaro.

Conclude riservandosi di intervenire più diffusamente su altri aspetti rilevanti della manovra finanziaria in fase di illustrazione degli emendamenti.

Non essendovi altri iscritti a parlare in discussione generale, si passa alle repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

Interviene, quindi, il relatore Paolo FRANCO (*LP*) per la legge finanziaria, osservando come dalla discussione generale siano emersi spunti di sicuro interesse e critiche che meritano una chiara e puntuale risposta. Ciò, di per sé, implica la constatazione che la legge finanziaria in esame non può essere più considerata in alcun modo un guscio vuoto, come alcuni avevano sostenuto, poiché essa contiene, viceversa, delle chiare connotazioni che la delineano come uno strumento efficace e complesso della politica economica del Governo. Muovendo dalle considerazioni svolte in discussione generale sulla riduzione della pressione fiscale, pur riservandosi di tornare sull'argomento nel prosieguo dell'esame, si limita a replicare brevemente a coloro i quali l'hanno definita, da diversa prospettiva, irrisoria, iniqua o inutile. Rileva quindi che la questione del *quantum* della riduzione merita un'attenta disanima, ma impone di fatto di non negare che l'abbassamento della pressione fiscale è un fatto compiuto. Infatti, il Governo sin dal 2002 ha sviluppato un programma di progressiva riduzione della pressione per una riduzione globale di ben 13,6 miliardi di euro; come tappe di questo percorso cita, tra le altre, la previsione di detrazioni per i figli a carico nell'anno 2002, l'introduzione di una *no tax area* per il 2003, e l'obiettivo per il 2005 di una riduzione delle aliquote. La complessità di tali interventi dimostrano a suo modo di vedere come non si possa parlare di iniquità, dal momento che questi provvedimenti vengono a favorire la totalità delle fasce della popolazione. Rispetto a chi predice la necessità di una manovra correttiva dagli effetti traumatici per il 2005, rileva come i dati forniti dall'OCSE e recentemente pubblicati, non configurano uno scenario così negativo come alcuni critici affermano; non ritiene escluso poi che i nuovi sgravi fiscali possano condurre all'avvio

di un processo virtuoso. Circa i rischi di un possibile sfioramento del rapporto tra *deficit* e PIL gli stessi dati OCSE lo inducono a credere che, seppure esso si verificasse, si attesterebbe su valori molto contenuti.

Passa quindi ad affrontare il tema più volte richiamato dai senatori intervenuti del patto di stabilità interno che lega le amministrazioni centrali agli enti locali. Si dice da parte dei critici che la manovra finanziaria per il 2005 condurrà ad un'insostenibile contrazione di risorse per gli enti locali; a tale affermazione risponde ricordando come i danni tanto temuti per gli anni 2002 e 2003 non si sono poi verificati grazie all'impegno degli amministratori locali che, con encomiabile sforzo, hanno fatto fronte alle esigenze di contenimento della spesa pubblica. Si dichiara poi concorde con quanti a più riprese hanno ribadito le esigenze di una nuova fiscalità per gli enti locali, ma osserva che questo è obiettivo certamente non perseguibile con le manovre di bilancio. Conclusivamente, dunque, riafferma la propria convinzione che il tetto del 2 per cento agli impegni di spesa rappresenti un sacrificio sostenibile da fronteggiare con la razionalizzazione e il ripensamento delle politiche di spesa locali.

Passando poi al più generale contesto degli interventi che incidono sulla pubblica amministrazione, rileva come la stessa logica dell'intervento pubblico in economia vada rivista in termini generali, sebbene appaia innegabile che nella legge finanziaria si intende intervenire contraendo gli impegni di spesa in una fase di crescita bassa il che, del resto è un fatto implicito nel rispetto dei parametri del patto di stabilità. Sul punto, non esclude che in futuro si possa giungere ad una sua parziale revisione in senso virtuoso e favorevole alla crescita dei paesi membri.

Passa quindi a svolgere alcune riflessioni su specifici quesiti e richieste di chiarimento avanzati nel corso della seduta della Commissione bilancio dello scorso 26 novembre 2004. Circa la quantificazione delle entrate derivanti dalla revisione annuale degli studi di settore, di cui all'articolo 40 comma 13, ai fini della copertura di un eventuale emendamento soppressivo delle relative disposizioni, rileva che la relazione tecnica al disegno di legge finanziaria originariamente presentata alla Camera stimava gli effetti dell'articolo 40, comma 13, in termini di competenza, nell'ordine di 1.615 milioni di euro per il 2005 e 1.292 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.

Per quanto concerne la quantificazione degli effetti derivanti dall'inclusione nei limiti di spesa per gli enti territoriali, di cui al patto di stabilità interno disciplinato dall'articolo 6, delle spese per investimenti, ai fini della copertura di un eventuale emendamento soppressivo delle relative disposizioni, rileva che la citata relazione tecnica al disegno di legge finanziaria non reca una stima specifica degli effetti derivanti dall'inclusione delle spese per gli investimenti nel patto di stabilità interna, sebbene i commi 6 e 7 prevedano delle norme specifiche proprio in tema di spese per investimenti.

Il comma 6 che prevede la facoltà per regioni ed enti locali di effettuare spese in eccedenza rispetto ai limiti così stabiliti, è il frutto di una

modifica apportata al testo durante l'esame alla Camera dei deputati, in cui si è disposto che tali maggiori spese di investimento sono ammissibili nei soli limiti dei proventi derivanti da alienazioni di beni immobili, mobili nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Osserva poi come il comma 7 istituisca un fondo presso la gestione separata della cassa depositi e prestiti S.p.A., dotandolo per l'anno 2005 di 250 milioni di euro. Tale fondo è abilitato ad anticipare le spese in conto capitale degli Enti locali che eccedono il limite di spesa previsto dallo stesso patto di stabilità interno. Concludendo sul punto, chiarisce che le anticipazioni sono corrisposte dalla cassa depositi e prestiti S.p.A. direttamente ai soggetti beneficiari, secondo indicazioni e priorità fissate dal CIPE.

Passando poi alle richieste di chiarimento sulla quantificazione degli effetti derivanti dalle disposizioni sulla revisione delle rendite catastali di cui all'articolo 38, commi da 4 a 8, ai fini della copertura di un eventuale emendamento soppressivo delle stesse, ricorda come la relazione tecnica presentata alla Camera dei deputati stima un effetto complessivo delle varie disposizioni richiamate nell'ordine di 123,81 milioni di euro per il 2005, 405,16 milioni di euro per il 2006 e 499,74 milioni di euro per il 2007. Sul punto rinvia alla nota del servizio del bilancio che reca in merito alle citate quantificazioni, articolate osservazioni.

Venendo, quindi, al problema dell'ammissibilità dell'impiego d'eventuali maggiori entrate derivanti da misure già in vigore, come l'adesione al *super bonus* previdenziale, precisa che ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978, l'impiego di maggiori entrate derivanti da misure in vigore per la copertura di nuovi oneri non appare legittima. Rileva, tuttavia, come figurino taluni precedenti tra cui, in particolare, il decreto legge n. 268 del 2000 che, all'articolo 9, impiegò a copertura degli sgravi fiscali ivi previsti le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, venendo certificata, tuttavia, contemporaneamente, in una variazione dell'assestamento, l'avvenuta modifica della previsione iniziale.

Su questo profilo rileva, infine, che le notizie di stampa sulla copertura dell'emendamento fiscale presentato dal Governo, a valere delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del cosiddetto *super bonus* previdenziale, non sono state confermate alla luce del tenore dell'emendamento medesimo.

Conclude quindi manifestando il proprio apprezzamento per i rapporti e le osservazioni pervenuti dalle Commissioni che hanno esaminato i documenti di bilancio, rilevando come essi sicuramente potranno offrire un utile e fruttuoso contributo nel prosieguo della trattazione e nel corso dell'esame degli emendamenti.

Il relatore IZZO (FI), relatore per il disegno di legge di bilancio, rileva come anche dalle risultanze emerse dal dibattito svolto appaia con chiarezza che i documenti di bilancio, così come l'emendamento presentato dal Governo, rivestano una forte significatività. Si tratta a suo modo di vedere di interventi efficaci e di prospettiva sul fronte delle entrate così

come su quello delle spese, capace di incidere sul potere di acquisto delle famiglie ed idoneo a perseguire il proposito dell'abbattimento della pressione fiscale. Muovendo proprio dalla riduzione delle imposte, osserva come anche le critiche di chi ha affermato che tale misura andava finanziata eventualmente ricorrendo al *deficit* per evitare di innescare la recessione, inducono a guardare alle prospettive di revisione della rigidità del patto di stabilità come ad una possibile soluzione al problema del basso tasso di crescita del Paese.

La fermezza nel contestare il dato dell'abbassamento della pressione fiscale da parte delle opposizioni ha comunque ceduto il passo ad un atteggiamento critico rispetto alla misura in sé.

Rileva quindi come la revisione degli studi di settore, criticata da più parti, nasca dall'imprescindibile esigenza di provvedervi dopo il loro mancato adeguamento per quattro anni. Circa le politiche per il meridione stigmatizza i riferimenti nostalgici da più parti avanzati alle misure di credito d'imposta adottate dai governi della precedente legislatura, dal momento che esse non erano state in grado di rilanciare veramente l'occupazione e di sostenere in modo effettivo l'azione dell'imprenditoria nel meridione. È proprio in questa direzione che invece si è mosso il Governo, il quale, anche grazie alla riforma del mercato del lavoro, è riuscito a raggiungere l'abbassamento del tasso di disoccupazione al 15,9 per cento.

Si dichiara critico anche rispetto a coloro i quali lamentano la mancata eliminazione dell'IRAP, dal momento che a costoro va ricordato che essa venne introdotta dai governi di centro-sinistra.

Riservandosi di intervenire con ulteriori rilievi in sede di esame degli emendamenti, osserva conclusivamente come la manovra, avente una chiara e definita identità sul piano di politica economica, trova una copertura efficace e circostanziata. Si rivolge quindi al Governo affinché valuti ciascuno degli emendamenti che verranno presentati con grande attenzione affinché il loro esame possa eventualmente dischiudere le prospettive di un ulteriore miglioramento dell'azione complessiva sottesa alla manovra finanziaria.

Un punto cruciale consiste, a suo modo di vedere, nella possibilità in un prossimo futuro, di incidere sull'attuale rapporto di cambio tra dollaro ed euro; si tratta di un fattore che attualmente concorre all'abbassamento della crescita dei paesi europei; è anche in questa prospettiva, dunque, che si dovrà valutare l'ipotesi di una revisione in senso elastico dei rigidi parametri di Maastricht; è sua opinione che ciò potrebbe costituire, nel lungo periodo, un fattore di crescita e sviluppo per l'intero sistema paese.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene nel rinviare la replica del rappresentante del Governo alla seduta notturna.

Il seguito dell'esame congiunto viene, pertanto, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta notturna della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 21,15, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 17,35.

582^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

indi del Vice Presidente
CURTO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 21,10.

IN SEDE REFERENTE

(3224 e 3224-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(3223) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e sospensione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la discussione generale congiunta è stata conclusa e che sono state già svolte le repliche dei relatori. Invita pertanto il Governo ad intervenire in sede di replica.

Il sottosegretario VEGAS evidenzia preliminarmente che il quadro macroeconomico generale, sotteso alla manovra, ipotizzato dal Governo è ispirato da un atteggiamento di prudenza, essendo state utilizzate anche

valutazioni tecniche del Fondo monetario internazionale e di organi comunitari per le previsioni relative all'andamento dell'economia. Dall'analisi degli indicatori a disposizione dell'Esecutivo emerge un *trend* dell'occupazione in Italia sicuramente più favorevole rispetto a quello riscontrabile in altri Paesi europei, che consente di formulare giudizi previsionali positivi riguardo alla ripresa economica per il prossimo anno.

L'Esecutivo nel corso della presente legislatura ha effettuato interventi di riforma significativi, riguardanti il settore previdenziale, il mercato del lavoro e la scuola, che costituiscono tutti nodi nevralgici per il rilancio dell'economia.

Nell'ambito di tale strategia complessiva, volta alla promozione dello sviluppo, si colloca anche la misura di riduzione della pressione fiscale prospettata nell'emendamento governativo 16.100, che, unitamente alla riduzione della spesa pubblica, potrà consentire un «arretramento» della quota di intermediazione del sistema statale nell'economia nazionale, necessario per favorire il rilancio della stessa. Va a tal proposito rilevato che gli interventi di spesa pubblica effettuati in passato non sempre hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi di promozione dello sviluppo sottesi agli stessi, mentre le strategie incentrate sulla riduzione della pressione fiscale, come dimostra l'esperienza dei Paesi anglosassoni, determina un significativo impatto sulla crescita.

L'efficacia positiva dell'intervento fiscale prospettato dal Governo riverbererà, in seguito, i suoi effetti anche per le fasce di popolazione economicamente più disagiate, garantendo a tutti maggiori opportunità di reddito. Inoltre, con tale riforma ciascun contribuente è posto in una situazione migliore rispetto a quella pregressa, a qualunque fascia di reddito appartenga. Vengono inoltre introdotte misure premiali per i nuclei familiari numerosi e viene ampliata l'area di esenzione fiscale, in modo tale da fronteggiare il problema della povertà. Alla luce di tale quadro complessivo, le affermazioni di taluni esponenti delle forze politiche di opposizione volte a sottolineare un effetto favorevole della riforma in questione circoscritto alle fasce a maggior reddito, risultano non veritiere. Peraltro, la stessa opposizione si accinge a presentare un'iniziativa legislativa in materia fiscale che, sia pure con qualche differenza nella distribuzione dei benefici risulta ispirato dalla stessa fiducia nell'efficacia della riduzione delle imposte sulla crescita. Sulla scorta di quanto detto, auspica che si possa addirittura arrivare ad un voto condiviso tra maggioranza e opposizione sulla questione della riduzione delle imposte.

L'intervento fiscale elaborato dal Governo introduce, poi nell'ambito dell'IRAP, rilevanti sgravi fiscali per i neo-assunti, con peculiari incentivi per le assunzioni nelle aree meridionali del Paese.

Riguardo all'aumento delle entrate connessa alla revisione degli studi di settore, va evidenziato che l'adozione di tale misura si è resa necessaria a seguito del significativo incremento dei redditi, verificatosi in taluni settori del lavoro autonomo in conseguenza della transizione monetaria verso l'euro.

La manovra finanziaria per il 2005 consente, nel suo complesso, il superamento della fase straordinaria in cui versa il sistema economico-finanziario nazionale, determinatasi a seguito della congiuntura sfavorevole insorta successivamente ai tragici eventi dell'11 settembre, favorendo quindi la transizione delle finanze pubbliche verso una fase e una dimensione ordinaria.

Inoltre con la manovra in questione il Governo ha connotato il tetto di spesa quale parametro aggiuntivo rispetto al patto di stabilità europeo, con conseguente qualificazione ulteriore dello stesso patto. Infatti va evidenziato che i saldi di finanza pubblica si configurano come indici significativi soprattutto in una fase straordinaria dell'economia – ravvisabile nel periodo di introduzione della moneta unica – mentre nell'attuale fase, caratterizzata da una prospettiva ordinaria, i tetti di spesa costituiscono un parametro essenziale.

Con la manovra finanziaria per il 2005 è stato introdotto anche un sistema premiale, finalizzato ad incentivare l'adozione di comportamenti gestionali virtuosi da parte di regioni ed enti locali.

Riguardo alla spesa sanitaria, va evidenziato che gli stanziamenti sono stati incrementati in maniera superiore a quanto stabilito dal meccanismo del patto Stato e Regioni dell'8 agosto 2000. Tale incremento di risorse presuppone sia il rispetto da parte delle regioni dei protocolli di spesa sia la congrua attuazione dei protocolli relativi ai livelli essenziali di assistenza, che consentirà l'erogazione di prestazioni sanitarie ottimali, sul piano quantitativo e su quello qualitativo.

L'oratore, nel concludere il proprio intervento, preannuncia l'avviso contrario del Governo su qualsivoglia subemendamento riferito all'emendamento governativo 16.100, evidenziando che lo stesso individua la migliore sintesi e il migliore punto di equilibrio fra le varie esigenze e i vari interessi configurabili in relazione ai profili in questione. Si riserva infine di approfondire ulteriormente talune questioni in sede di esame degli emendamenti.

Il presidente CURTO prima di passare all'esame ed alla votazione degli emendamenti riferiti ai disegni di legge di bilancio e finanziaria, iniziando, conformemente alle prescrizioni del Regolamento del Senato, dagli articoli del disegno di legge di bilancio, sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 21,35 riprende alle ore 21,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*), riferendosi all'impegno del Presidente, espresso al termine della seduta pomeridiana di venerdì 26 novembre scorso, di organizzare i lavori della Commissione in modo da assicurare tempi adeguati per l'esame dell'emendamento 16.100 del Go-

verno, recante misure di sgravio fiscale, invita la Presidenza a fornire chiarimenti sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che la programmazione dei lavori risentirà dell'avvenuto deferimento alla 5^a Commissione permanente del disegno di legge n. 3233, di conversione del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica. Dopo aver ricordato che domani alle ore 12,00 scadrà il termine fissato per la presentazione di sub emendamenti all'emendamento 16.100 del Governo, recante misure di sgravio fiscale, riscontra l'esigenza di proseguire l'esame dei disegni di legge di bilancio e finanziaria anche nella giornata di martedì 7 dicembre, considerato che ben difficilmente i relativi lavori potranno essere conclusi entro la giornata di lunedì prossimo, così come originariamente indicato, e ciò tenendo conto sia della necessità di riservare un adeguato spazio per l'approfondimento delle tematiche affrontate dall'emendamento 16.100 del Governo sia perché una parte dei lavori della Commissione della settimana dovrà necessariamente riguardare l'esame del disegno di legge n. 3233.

Quanto poi all'esame degli emendamenti, il Presidente ritiene opportuno adottare le medesime modalità seguite in passato in occasione della sessione di bilancio, riservando conseguentemente maggior spazio per l'approfondimento di quelle proposte emendative rispetto alle quali dovesse emergere di volta in volta una tale esigenza da tutti condivisa.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) propone di riservare l'intera seduta pomeridiana di giovedì prossimo all'esame dell'emendamento 16.100 del Governo, rappresentando al tempo stesso l'esigenza che sia riservato uno spazio adeguato anche per la discussione relativa al disegno di legge n. 3233, in relazione alla natura delle materie affrontate dal decreto legge. Si dichiara quindi d'accordo sulla proposta del Presidente di continuare i lavori concernenti i disegni di legge in titolo anche nella giornata di martedì 7 dicembre.

Riprende brevemente il PRESIDENTE per precisare che, con riferimento al disegno di legge di conversione del decreto legge, potrebbe risultare utile iniziare i lavori nella seduta notturna di domani riservando altresì all'esame anche una parte della seduta antimeridiana di giovedì, anche perché gli appare evidentemente utile che la discussione generale sul decreto legge preceda l'esame dell'emendamento 16.100 del Governo, potendo venire in rilievo argomenti connessi.

La Commissione conviene sulla proposta del presidente di organizzazione dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(3224 e 3224-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(3223) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), approvato dalla Camera dei deputati

(Ripresa del seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005. Dichiarò quindi inammissibile l'emendamento 5^a-6.Tab.6.1 in quanto modifica dotazioni determinate da fattori legislativi.

Il sottosegretario VEGAS, illustrando gli emendamenti 5^a-2.Tab.2.3 e 18.1, osserva che nel primo caso la proposta in esso contenuta costituisce, essenzialmente, la ristrutturazione della tabella 4 recante lo Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che risulta integralmente sostituita in considerazione delle variazioni apportate all'individuazione dei centri di responsabilità, cui si aggiungono interventi inerenti ad altre tabelle. Quanto all'emendamento 18.1, che propone di sopprimere il comma 4 dell'articolo 18, osserva che la soppressione è una norma di coordinamento con le modifiche apportate alle tabelle.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*), alla luce delle importanti modificazioni apportate alla Tabella 4, ritiene insufficiente l'illustrazione dell'emendamento offerta dal rappresentante del Governo, e pertanto invita il sottosegretario VEGAS a fornire alla Commissione i necessari chiarimenti sul punto.

Dopo una breve replica del rappresentante del GOVERNO, il quale ribadisce le considerazioni già svolte, anche il senatore PIZZINATO (*DS-U*) dichiara la sua insoddisfazione per l'illustrazione della nuova Tabella 4, invitando conseguentemente il rappresentante del Governo a fornire ulteriori chiarimenti nel prosieguo dell'esame, eventualmente anche con l'intervento di rappresentanti del competente Ministero per il lavoro e le politiche sociali.

Il relatore IZZO (*FI*), pur preannunciando il parere favorevole sugli emendamenti del Governo, conviene sulla proposta del senatore Pizzinato, dichiarandosi pertanto favorevole ad un intervento del sottosegretario competente per il lavoro e le politiche sociali per fornire i necessari chiarimenti alla Commissione.

Dopo che il sottosegretario VEGAS ha manifestato disponibilità sulla proposta, il presidente AZZOLLINI dispone l'accantonamento dell'emendamento 5^a-2.Tab.2.3 e, con l'assenso dei rispettivi proponenti, dà per illustrati i restanti emendamenti.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) aggiunge la sua firma sugli emendamenti 5^a-2.Tab.2.1, 5^a-2.Tab.2.2 e 5^a-7.Tab.7.1.

Il relatore IZZO (*FI*) formula parere contrario sugli emendamenti 5^a-2.Tab.2.1, 5^a-2.Tab.2.2 e 5^a-7.Tab.7.1.

Il sottosegretario VEGAS formula un avviso conforme a quello del relatore.

Dopo che il presidente AZZOLLINI ha accertato la presenza del prescritto numero di senatori, sono posti ai voti gli emendamenti 5^a-2.Tab.2.1, 5^a-2.Tab.2.2, 5^a-7.Tab.7.1 che, in esito a distinte votazioni, risultano respinti. È quindi approvato l'emendamento 18.1

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato la decisione di accantonare l'emendamento 5^a-2.Tab.2.3 relativo al disegno di legge n. 3224, propone di passare all'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 3223, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005). Al riguardo propone, altresì, in via preliminare, di disporre, sulla base della consueta prassi, di accantonare l'esame degli ordini del giorno riferiti allo stesso disegno di legge finanziaria, che potrà essere ripreso dopo la conclusione dell'esame degli emendamenti.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

L'esame degli ordini del giorno relativi al disegno di legge n. 3223 viene pertanto accantonato e si passa all'esame degli emendamenti riferiti al medesimo disegno di legge.

Il PRESIDENTE dichiara quindi inammissibili, limitatamente agli articoli da 1 a 5 del disegno di legge, per difetto di copertura finanziaria, gli emendamenti 2.38, 2.41, 2.43, 2.26, 2.31, 2.32, 2.35, 2.36, 2.37, 2.0.2, 3.6, 3.29, 3.42, 3.43, 3.45 e, relativamente all'articolo 5, gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8, nonché l'emendamento 5.2A, la cui ammissibilità è condizionata alla presentazione della relazione tecnica.

Il senatore MAGNALBÒ (*AN*), riferendosi all'emendamento 2.38 del disegno di legge finanziaria, dichiara di non comprendere le ragioni della dichiarazione di inammissibilità, considerato che la proposta in esso contenuta è diretta semplicemente a correggere un errore, escludendo dall'am-

bito applicativo del tetto di spesa del 2 per cento un soggetto giuridico che per la sua natura indubbiamente privata non può certo esservi ricondotto.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che non è ammesso il dibattito sulle dichiarazioni di ammissibilità degli emendamenti, ha la parola il relatore Paolo FRANCO (*LP*) che, illustrando l'emendamento 1.16, evidenzia che esso revisiona al rialzo i saldi previsti all'articolo 1 proponendo, tra l'altro, di elevare a 50.000 milioni di euro, per l'anno 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare in termini di competenza.

Il senatore VITALI (*DS-U*), illustrando l'emendamento 1.17, giustifica la proposta di incrementare di 180 milioni di euro il livello massimo del saldo netto da finanziarie per gli anni 2005, 2006, e 2007 con l'esigenza di coprire la proposta di soppressione, del pari in esso contenuta, dell'indicazione delle spese in conto capitale tra quelle rientranti nel patto di stabilità interno, ai sensi del secondo comma, lettera *a*) dell'articolo 6. Ritene trattarsi di un emendamento di importanza fondamentale in quanto tenta di porre rimedio ad una grave distorsione della manovra del Governo insita nel fatto di aver ricompreso nel patto di stabilità interno anche le spese per investimenti, penalizzando in tal modo duramente regioni ed enti locali nella loro capacità di finanziare opere pubbliche sostenendo in tal modo l'economia. È uno degli aspetti della riforma – continua il senatore Vitali – che permette di affermare che la finanziaria proposta dal Governo è contro lo sviluppo. Auspica che il Governo possa riconsiderare le scelte fatte anche se non costituisce un segnale positivo la dichiarazione del sottosegretario Vegas che ha preannunciato di non gradire subemendamenti alle proposte di sgravi fiscali contenute nell'emendamento 16.100 e quindi proposte di modifiche ad un'intesa raggiunta a quanto pare molto faticosamente dalla maggioranza. Riferisce quindi alcuni dati di fonte Istat che fanno riferimento alla spesa per gli anni 2001-2003 dei Comuni i quali dicono che la spesa per acquisti di beni e servizi è rimasta sostanzialmente invariata a fronte invece di aumento della spesa della pubblica amministrazione nella misura di circa il 10 per cento. Fa presente che nell'ultima relazione della Corte dei conti, tra l'altro, è stato evidenziato il crollo vertiginoso dei trasferimenti statali dei comuni (meno il 15 per cento circa), emergendo come dato evidente che le più recenti manovre finanziarie hanno duramente penalizzato la capacità di spesa dei comuni. Quanto alla spesa per investimenti dei Comuni, la stessa è aumentata da 14,5 a 16,6 miliardi di euro risultandone quindi che in termini generali alla dura stretta alle risorse disponibili impressa dal Governo l'unico incremento ha riguardato la spesa per investimenti, con benefici effetti per l'economia. La decisione di far rientrare anche la spesa per investimenti nel patto di stabilità interno determinerà che anche tale voce di spesa risulterà compresa in futuro con effetti depressivi su tutto il sistema economico. Evidenzia poi che la disposizione estende anche la platea dei Comuni interessati dal Patto di stabilità, risultando ora compresi anche comuni da 3000 a 5000 abitanti e Comunità montane. Altro grave limite

della manovra è quello che la stessa impedirà agli enti territoriali di spendere le risorse finanziarie ad essi assegnati sulla base della cosiddetta legge obiettivo per effettuare gli investimenti strutturali e ciò per effetto dell'applicazione del combinato disposto degli articoli 6 e 7 della legge finanziaria. Invita quindi anche i rappresentanti della Lega Nord a riflettere sulla portata della manovra non apparendogli in linea con gli orientamenti politici dagli stessi propugnati. Conclude quindi il suo intervento raccomandando l'approvazione dell'emendamento 1.17.

Il senatore MARINI (*Misto-SDI*) illustra emendamento 1.1, osservando come lo stesso intenda porre rimedio a quella che, con molta probabilità, è da ritenersi una distrazione del Governo nella predisposizione della manovra di bilancio, anche perché il mancato finanziamento del decreto legge n. 148 del 1993, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione e specificatamente la mancata copertura per il contributo speciale a sostegno alla regione Calabria, contraddice il fatto che il Parlamento in passato ha sempre erogato tale somma in considerazione dell'importanza delle finalità sottese alla disposizione. Dopo aver rappresentato gli effetti fortemente negativi della mancata previsione che interessa ben 11.000 lavoratori, rispetto ai quali è prefigurabile uno scenario di possibili agitazioni e rivendicazioni che sarebbe opportuno evitare all'Italia, il senatore Marini sottolinea ancora una volta la delicatezza della questione; pertanto invita il Governo ad una riflessione anche perché la mancata considerazione evidenzia un disparità di trattamento non giustificabile rispetto a quanto fatto in altre situazioni, riferendosi in particolare alle scelte del Governo con riferimento alla crisi dell'Alitalia. Conclude il suo intervento evidenziando come il problema che l'emendamento a sua firma intende risolvere dovrebbe incontrare il consenso di tutte le forze politiche.

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*), illustrando gli emendamenti 1.5 e 1.6, pur riconoscendo validità all'idea del Governo di riconoscere alle imprese la deducibilità ai fini IRAP del costo sostenuto per retribuire i ricercatori assunti, evidenzia che tutte le organizzazioni rappresentative degli imprenditori hanno rappresentato alcuni possibili rischi derivanti dalla innovazione che andrebbero tenuti nella debita considerazione. Sottolinea quindi con accenti critici la rilevanza dei tagli di spesa per il Ministero delle attività produttive auspicando che in parte a ciò possa porre rimedio il disegno di legge preannunciato dal Governo – il cosiddetto collegato alla competitività – diretto a dare maggiore efficienza e competitività al sistema economico nazionale. Conclude il suo intervento osservando che gli emendamenti 1.5 e 1.5 costituiscono un primo banco di prova della disponibilità del Governo a venir incontro ad alcune questioni tra le più significative ed emblematiche, come sono quelle in esame, sollevate dall'opposizione.

Dopo che tutti i restanti emendamenti all'articolo 1 sono dati per illustrati dal PRESIDENTE, il RELATORE formula, ad eccezione del-

l'emendamento 1.16 a sua firma, un parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara il parere contrario su tutti gli emendamenti che propongono di elevare il livello massimo del saldo netto da finanziare rispetto a quello approvato dalla Camera dei deputati. Riferendosi quindi all'emendamento 1.16 del relatore ritiene opportuno che sia mantenuto il saldo più basso indicato nel testo approvato dalla Camera, anche se questo comporterà dei problemi, rispetto alle prospettive di spesa indicate nella Tabella B). Ritiene peraltro che sia sull'emendamento del relatore sia sull'emendamento 1.3 del senatore Eufemi sarebbe opportuno operare una valutazione più approfondita e suggerisce quindi che il presidente ne disponga l'accantonamento. Riferendosi quindi agli emendamenti di cui il senatore Ripamonti è primo firmatario (emendamenti 1.14 e 1.15) formula un parere contrario in quanto la loro approvazione finirebbe per incidere negativamente sul sistema delle coperture finanziarie individuate dal Governo nella sua manovra. Parimenti è contrario il parere sugli emendamenti 1.1 e 1.2 in quanto introducono nuove spese.

Dopo che il senatore MARINO (*Misto-Com*) ha aggiunto la sua firma agli emendamenti 1.1 e 1.2, il PRESIDENTE, riferendosi alla proposta del rappresentante del Governo di disporre l'accantonamento degli emendamenti 1.3 e 1.16 che intervengono sul sistema dei saldi dell'articolo 1, rappresenta come tale proposta potrebbe porre una questione di natura regolamentare. A tal fine dà lettura del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 129 del Regolamento del Senato che così recita: «Delle disposizioni del disegno di legge finanziaria sono comunque esaminate e votate per prime, previa discussione e votazione dei relativi emendamenti, quelle che recano il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziarie». Osserva come la norma è stata concepita privilegiando l'interesse del Governo a non peggiorare i saldi netti indicati nella sua manovra sulla base della considerazione che nell'esperienza parlamentare invece gli emendamenti tendono di norma a peggiorarli. Non così invece è avvenuto in questa occasione in cui, come è noto, dopo molti anni, durante l'esame presso la Camera dei deputati, in esito all'approvazione di un emendamento, si è prodotto invece un miglioramento dei saldi. Si tratta quindi di un fatto nuovo che dovrebbe indurre a porre una particolare attenzione nell'interpretazione del Regolamento che, per le ragioni sopra esposte, potrebbe non tenere *prima facie* nella dovuta considerazione l'interesse legittimo del Governo a ripristinare i saldi netti indicati in origine nella sua manovra.

Segue un breve intervento del sottosegretario VEGAS il quale, pur confermando la proposta di accantonamento, ribadisce la preferenza del Governo per lasciare invariati gli importi dei saldi netti, quali approvati dalla Camera dei deputati, in quanto si tratta previsioni indubbiamente mi-

gliorative, pur evidenziando le difficoltà che questo determinerà per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella manovra.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), alla luce delle considerazioni espresse dal Governo a sostegno della proposta di accantonamento degli emendamenti 1.3 e 1.16 e del parere contrario espresso sui restanti emendamenti peggiorativi dei saldi, dichiara di non comprendere le ragioni alla base di una proposta di accantonamento circoscritta esclusivamente ai predetti emendamenti quando invece anche per altri emendamenti che intervengono in senso peggiorativo sui saldi – peraltro anche in modo meno significativo rispetto ai primi – potrebbero ritenersi sussistenti le medesime ragioni alla base della proposta di accantonamento. Dichiara quindi di non comprendere le ragioni del parere negativo del Governo su detti emendamenti alla luce della proposta di accantonare l'esame degli emendamenti 1.3 e 1.16; proposta rispetto alla quale formula la sua contrarietà. Evidenzia come si sia in presenza di una situazione molto singolare che è legata alla decisione del Presidente del Senato di considerare ammissibili anche emendamenti peggiorativi dei saldi espressi nel testo approvato dalla Camera dei deputati; la qual cosa costituisce un precedente singolare da quando l'istituto della sessione di bilancio esiste. Sottolinea, quindi, come da parte dell'opposizione ci sia stato un atteggiamento responsabile seguito nella formulazione degli emendamenti che ancorché peggiorativi dei saldi riservano particolare attenzione alle previsioni di copertura. Ritiene quindi ancora una volta a dir poco curioso che il Governo si esprima per l'accantonamento quando poi invece si pronuncia nel merito ed in senso negativo su proposte emendative che peggiorano i saldi in misura inferiore di quanto facciano gli emendamenti 1.3 e 1.16. Richiama l'attenzione della Presidenza sul fatto che, a suo avviso, non sarebbe conforme al Regolamento disporre l'accantonamento soltanto di una parte degli emendamenti e votare gli altri, risultandone altrimenti inficiata la sostanza dell'intero esame.

Il presidente AZZOLINI, anche alla luce delle considerazioni espresse dal senatore Morando, propone di disporre l'accantonamento di tutti gli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), pur ritenendo la decisione del Presidente preferibile a quella che si andava configurando in precedenza, ritiene che la votazione degli emendamenti all'articolo 1 non potrà essere differito oltre la giornata di domani risultandone altrimenti falsato l'intero esame. Invita conclusivamente il Governo a sciogliere al più presto la sua riserva.

La Commissione conviene, infine, di accantonare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La Commissione procede di seguito all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 ed a quelli recanti articoli aggiuntivi all'articolo 2 del disegno di legge finanziaria.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) dichiara preliminarmente di sottoscrivere gli emendamenti relativi all'articolo 2 presentati dai senatori Sodano e Malabarba.

Il senatore FERRARA (*FI*) illustra quindi l'emendamento 2.15, a sua firma, che sottrae il Consiglio Superiore della Magistratura dal novero dei soggetti sottoposti al limite all'incremento di spesa del 2 per cento, sottolineando l'importanza dell'obiettivo perseguito dall'emendamento.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) illustra l'emendamento 2.19, sottolineandone la rilevanza ai fini del perseguimento degli interventi finalizzati al sostegno delle imprese del Mezzogiorno.

I senatori MARINO (*Misto-Com*) e MARINI (*Misto-SDI*) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento 2.19.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*) illustra gli emendamenti 2.23 e 2.24 che escludono dall'applicazione del limite all'incremento delle spese le autorità indipendenti di regolazione in considerazione delle funzioni di garanzia da questa svolte.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) dichiara di essere disponibile a sottoscrivere gli emendamenti testé illustrati a condizione che dal novero dei beneficiari dell'emendamento venga esclusa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*) si dichiara disponibile a considerare la possibilità di modificare l'emendamento 2.25 per la successiva trattazione in Assemblea.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) illustra poi l'emendamento 2.25 che prevede l'esclusione dalla limitazione anzidetta per gli investimenti infrastrutturali e per le opere pubbliche, in considerazione della loro funzione di volano dell'economia.

Il senatore MARINI (*Misto-SDI*) interviene incidentalmente in sede di illustrazione del predetto emendamento, sottolineando che la limitazione delle spese per investimenti va proprio in senso opposto rispetto alle finalità di sostegno all'economia nazionale perseguite con il taglio alla imposizione fiscale.

Il senatore TAROLLI (*UDC*) illustra l'emendamento 2.0.1 che prevede la costituzione di un'Alta Commissione per il monitoraggio dell'an-

damento della finanza pubblica al fine di garantire l'effettivo conseguimento dei risultati finanziari e di assicurare modalità costanti e tempestive di rilevazione per verificare l'osservanza del limite del 2 per cento all'incremento della spesa previsto al disegno di legge finanziaria. Risponde infine al senatore MARINO che solleva alcune perplessità riguardo alla composizione dell'Alta Commissione ed alle risorse a sua disposizione per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite.

Dati per illustrati i restanti emendamenti, il relatore, senatore Paolo FRANCO (*LP*), esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 e sulla proposta 2.0.1.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che i contenuti dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria sono fondamentali per la costruzione della manovra di bilancio per il 2005: l'eventuale accoglimento di emendamenti a questo articolo richiederebbe di stravolgere l'impostazione della manovra di bilancio stessa. Per quanto riguarda poi l'emendamento 2.0.1, osserva che la costituzione di Commissioni tecniche preposte alla verifica del rispetto del limite del tetto alle spese rappresenta una forma di commissariamento del Governo. Infatti, in caso di accertamento da parte della suddetta Commissione di uno sfioramento dei saldi, si determinerebbero significativi riflessi politici sulla durata del Governo in essere da un organo privo di alcuna legittimazione democratica. Dopo aver espresso una forte contrarietà sull'emendamento 2.0.1, invita il presentatore a ritirarlo, dichiarando, altresì, parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, ad eccezione dell'emendamento 2.15 per il quale si rimette alla volontà della Commissione.

La Commissione procede quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) dichiara di astenersi dal voto sull'emendamento 2.1 per i profili di copertura condividendo tuttavia la parte dispositiva. Ritiene, infatti, che il metodo di costruzione del bilancio attraverso tetti di spesa può funzionare soltanto nei Paesi nei quali il bilancio è legge sostanziale. Dove, invece, il bilancio si limita a registrare i riflessi finanziari delle leggi vigenti, il metodo dei tetti di spesa, si traduce in tagli rilevanti che pregiudicano l'operato delle pubbliche Amministrazioni potendo incidere soltanto sulle spese discrezionali.

Quindi invece di un incremento degli stanziamenti del 2 per cento, tale misura determina, come dimostrato durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, riduzioni di stanziamenti pari in media al 20 per cento della spesa discrezionale. Risparmi di spesa che, essendo macroscopici, si trasformeranno in eccedenze di spesa il prossimo anno dovendo poi trovare copertura nella prossima legge finanziaria.

Posto ai voti l'emendamento 2.1 è respinto.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 2.39, 2.40, 2.42 e 2.2.

Il senatore CADDEO (*DS-U*), in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.3, ne sottolinea la rilevanza ai fini del sostegno agli enti locali, fortemente penalizzati dalla manovra finanziaria del Governo.

All'esito del voto l'emendamento 2.3 risulta respinto.

Con distinte votazioni sono respinti anche gli emendamenti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*), l'emendamento 2.12 è posto ai voti e quindi respinto.

Con distinte votazioni sono inoltre respinti gli emendamenti 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 e 2.17.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) dichiara di astenersi dal voto sull'emendamento 2.18 che, posto ai voti, è respinto.

In esito a distinte votazioni sono respinti anche gli emendamenti 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.33 e 2.34.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*), in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.0.1, fa presente che le funzioni attribuite all'Alta Commissione in esso prevista non esautorano in alcun modo il Governo, tenuto conto delle attività di semplice monitoraggio attribuite alla stessa Commissione.

Il senatore TAROLLI (*UDC*), in dichiarazione di voto, ribadisce la funzione di supporto e di monitoraggio dell'andamento della spesa pubblica sottolineando che l'attività dell'Alta Commissione prevista dall'emendamento mira a responsabilizzare e non a controllare le amministrazioni pubbliche soggette alla limitazione del 2 per cento.

Il senatore MARINI (*Misto-SDI*), in dichiarazione di voto, condivide il contenuto dell'emendamento 2.0.1 per l'importanza dell'attività di monitoraggio attribuite all'Alta Commissione.

Il senatore MORO (*LP*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo poiché ritiene che il ruolo attribuito alla Commissione finisca per sovrapporsi con quello di altre istituzioni che svolgono compiti analoghi.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) dichiara di essere favorevole all'emendamento 2.0.1, a condizione che la composizione della Commissione sia modificata espungendo i componenti in rappresentanza del Senato e della Camera dei deputati.

Il senatore TAROLLI (*UDC*) accetta quindi di riformulare l'emendamento sopprimendo l'ultimo periodo del comma 1.

Il senatore CICCANTI (*UDC*), in dichiarazione di voto favorevole, fa presente al rappresentante del Governo, che il fine a cui mira l'emendamento 2.0.1 è quello di fornire un supporto al Governo e non di sostituirsi ad esso.

Il senatore CURTO (*AN*), in dichiarazione di voto contrario, esprime perplessità sulla copertura finanziaria dell'emendamento e sulla sua opportunità politica.

Il senatore LAURO (*FI*) dichiara di astenersi in ordine alla citata proposta 2.0.1.

Il senatore IZZO (*FI*), rilevata la difformità delle posizioni in seno alla stessa maggioranza, nel merito dell'emendamento 2.0.1, fa presente l'opportunità di rinviare l'esame dello stesso emendamento, disponendone l'accantonamento.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) accede all'ipotesi di accantonare temporaneamente l'emendamento 2.0.1.

Il presidente AZZOLLINI propone pertanto l'accantonamento dell'emendamento 2.0.1.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLINI avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, a partire dalla seduta notturna di mercoledì 1° dicembre, con l'esame del disegno di legge n. 3233, di conversione del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 23,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3223**Art. 1.****1.17**

VITALI, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni, MARITATI, BASSO, BARATELLA, GUERZONI

Al primo periodo del comma 2, sopprimere le parole: «e delle spese di conto capitale».

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, incrementare il livello massimo del saldo netto da finanziare per gli anni 2005, 2006 e 2007 di 180 milioni di euro.

1.1

MARINI, CREMA, BISCARDINI, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, MARINO

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la voce: «Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: art. 3, comma 9, e 8 comma 4-bis: contributo speciale alla regione Calabria (Settore n. 27) (4.2.3.10 – interventi straordinari per la Calabria – cap. 7499)»:

2005: + 161.000;

2006: + 161.000;

2007: + 161.000.

Conseguentemente incrementare per gli anni 2005-2006-2007, i saldi netti da finanziarie di cui all'articolo 1 del disegno di legge finanziaria.

1.2

MARINI, CREMA, BISCARDINI, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, MARINO

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la voce: «Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: art. 3, comma 9, e 8 comma 4-bis: contributo speciale alla regione Calabria (Settore n. 27) (4.2.3.10 – interventi straordinari per la Calabria – cap. 7499)»:

2005: + 161.000;

2006: - ;

2007: - .

Conseguentemente incrementare per l'anno 2005 il saldo netto da finanziarie di cui all'articolo 1 del disegno di legge finanziaria.

1.3

EUFEMI

Al comma 1, le parole: «49.138 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 milioni».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo:

sostituire le parole: «40.307 milioni» con: «41.000 milioni»;

sostituire le parole: «23.999 milioni» con: «24.500 milioni»;

sostituire le parole: «234.307 milioni» con: «235.000 milioni»;

sostituire le parole: «209.499 milioni» con: «210.000 milioni»;

All'articolo 43, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia:

2005: + 748.418;

2006: + 607.018;

2007: + 436.948.

Ministero della giustizia:

2005: + 10.000;

2006: + 20.000;

2007: + 20.000.

Ministero degli affari esteri:

2005: + 25.000;

2006: + 25.000;

2007: + 25.000.

Ministero dell'istruzione università e ricerca:

2005: + 2.500.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2005: + 1.954.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2005: + 24.605;

2006: + 39.155;

2007: + 18.000.

Ministero della salute:

2005: + 50.000».

1.16

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «49.138 milioni» con le seguenti: «50.000 milioni».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «244.138 milioni» con le seguenti: «245.000 milioni»;

al comma 2, primo periodo:

sostituire le parole: «40.307 milioni» con le seguenti: «41.000 milioni»;

sostituire le parole: «23.999 milioni» con le seguenti: «24.500 milioni»;

sostituire le parole: «234.307 milioni» con le seguenti: «235.000 milioni»;

sostituire le parole: «209.499 milioni» con le seguenti: «210.000 milioni»;

all'articolo 43, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia:

2005: + 746.418;

2006: + 607.018;

2007: + 436.948.

Di cui: limiti di impegno

2005: 10.000.

voce: Ministero della giustizia:

2005: + 10.000;
2006: + 20.000;
2007: + 20.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2005: + 25.000;
2006: + 25.000;
2007: + 25.000.

voce: Ministero dell'istruzione università e ricerca:

2005: + 2.500.

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2005: + 1.954.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2005: + 24.605;
2006: + 39.155;
2007: + 18.000.

voce: Ministero della salute:

2005: + 50.000».

1.4

BRUTTI Paolo

Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni di euro» con le seguenti: «49.448 milioni di euro».

Conseguentemente alla tabella B, inserire la seguente rubrica, Ministero delle infrastrutture e trasporti, con il seguente importo:

2005: + 310.000.

1.5

CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, DEBENEDETTI, BARATELLA, GARRAFFA

Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni di euro» con le seguenti: «49.438 milioni di euro» e al comma 2 sostituire le parole: «40.307 milioni di euro» con le seguenti: «40.607 milioni di euro» e

le parole: «23.999 milioni di euro» con le seguenti: «24.299 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 33**, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Fondo agevolazioni per la ricerca)

1. Al Fondo agevolazioni per la ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono assegnate nuove risorse pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per il riordino della disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie e per la mobilità dei ricercatori».

1.6

CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, DEBENEDETTI, BARATELLA, GARRAFFA

Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni di euro» con le seguenti: «49.438 milioni di euro» e al comma 2 sostituire le parole: «40.307 milioni di euro» con le seguenti: «40.607 milioni di euro» e le parole: «23.999 milioni di euro» con le seguenti: «24.299 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella D, inserire la rubrica Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, voce: Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

– Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentive alle imprese. (Settore 2) (3.2.3.8 – Fondo incentivi alle imprese – Cap. 7420):

2005: + 300.000;

2006: + 300.000;

2007: + 300.000.

1.7

BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni» con le seguenti: «49.338 milioni».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «40.307 milioni» con la seguente: «40.507» e le parole: «23.999 milioni» con le seguenti: «24.199».

e ancora conseguentemente, alla tabella B, inserire la voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con i seguenti importi:

2005: + 200.000;
2006: + 200.000;
2007: + 200.000.

1.8

BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO

Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni» con le seguenti: «49.238 milioni».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «40.307 milioni» con la seguente: «40.407» e le parole: «23.999 milioni» con le seguenti: «24.099».

e ancora conseguentemente, alla tabella B, inserire la voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con i seguenti importi:

2005: + 100.000;
2006: + 100.000;
2007: + 100.000.

1.9

VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni di euro» con le seguenti: «49.188 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella B, inserire la seguente rubrica, Ministero delle infrastrutture e trasporti, con il seguente importo:

2005: + 50.000.

1.10

LEGNINI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni di euro» con le seguenti: «49.188 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella B, inserire la seguente rubrica, Ministero delle infrastrutture e trasporti, con il seguente importo:

2005: + 50.000.

1.11

STANISCI

Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni di euro» con le seguenti: «49.158 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella B, inserire la seguente rubrica, Ministero delle infrastrutture e trasporti, con il seguente importo:

2005: + 20.000.

1.12

CHIUSOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni di euro» con le seguenti: «49.148 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella B, inserire la seguente rubrica, Ministero delle infrastrutture e trasporti, con il seguente importo:

2005: + 10.000.

1.13

MACONI

Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni di euro» con le seguenti: «49.143 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella B, inserire la seguente rubrica, Ministero per i beni e le attività culturali, con il seguente importo:

2005: + 5.000.

1.14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere le parole da: «ovvero riduzioni della pressione fiscale» fino alla fine del comma.

1.15

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole da: «ovvero riduzioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in quanto eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare di cui al presente comma, le eventuali maggiori entrate a legislazione vigente, sono destinate a misure di riduzione della pressione fiscale finalizzate al conseguimento dei valori programmatici fissati al riguardo nel Documento di programmazione economico-finanziaria.».

Art. 2.**2.1**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Sopprimere l'articolo 2.

Conseguentemente,

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva

del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

2.38

MAGNALBÒ

All'elenco n. 1, di cui al comma 1, allegato alla presente legge, sopprimere le parole: «Quadrilatero Marche-Umbria SpA».

2.39

ULIVI, DEMASI, COZZOLINO

All'elenco 1, dopo le parole: «Enti a struttura associativa» aggiungere le seguenti: «esclusi gli Ordini e i Collegi professionali e le relative Federazioni degli Ordini».

2.40

ULIVI, DEMASI, COZZOLINO

All'elenco 1, dopo le parole: «Enti a struttura associativa» aggiungere le seguenti: «esclusi gli Enti a struttura associativa che non gravino sul bilancio dello Stato e che non percepiscano finanziamenti pubblici».

2.41

BUDIN, BORDON

Al comma 1, all'elenco n. 1 ivi richiamato, la parola: «Regioni» è sostituita con le parole: «Regioni a statuto ordinario».

2.42

LIGUORI

Al comma 1, nell'elenco n. 1, sostituire la voce: «Comuni e città metropolitane» con la seguente: «Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti e città metropolitane».

Conseguentemente all'articolo 42, dopo il comma 43, inserire il seguente: «43-bis. Le accise di cui all'allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico sono incrementate nella misura rispettivamente del 30%, del 40% e del 30%».

2.43

CICOLANI

Nell'elenco 1, sopprimere le parole: «Autorità portuali».

2.2

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Al comma 1, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «7 per cento».

Conseguentemente,

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: «29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore

a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

2.3

PIROVANO, MONTI, CHINCARINI, TIRELLI, MORO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto disposto agli articoli successivi».

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «ammortamento mutui,» inserire le seguenti: «ad eccezione per le spese per consumi intermedi riferite esclusivamente al bilancio dello Stato di cui al comma 1-bis,»; dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per il triennio 2005-2007, le spese per consumi intermedi dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri non possono essere superiori al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente».

All'articolo 9, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) le disposizioni di cui alla precedente lettera d) non si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti";

b) alla lettera d), sopprimere il numero 4-bis)».

All'articolo 31, sopprimere il comma 5.

All'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

1) *alla lettera a), sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;*

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;*

3) *al comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 750 milioni di euro»;*

4) *al comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».*

2.4

PIROVANO, MONTI, CHINCARINI, TIRELLI, MORO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto disposto agli articoli successivi».

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «ammortamento mutui,» inserire le seguenti: «ad eccezione per le spese per consumi intermedi riferite esclusivamente al bilancio dello Stato di cui al comma 1-bis,»; dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per il triennio 2005-2007, le spese per consumi intermedi dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri non possono essere superiori al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente».

All'articolo 9, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, al numero 4-bis) sostituire le parole: "anno 2004" con le seguenti: "anno 2005"».

All'articolo 31, sopprimere il comma 5.

All'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

1) *alla lettera a), sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;*

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;*

3) *al comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 750 milioni di euro»;*

4) *al comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».*

2.5

MORO, VANZO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto disposto agli articoli successivi».

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «ammortamento mutui,» inserire le seguenti: «ad eccezione per le spese per consumi intermedi riferite esclusivamente al bilancio dello Stato di cui al comma 1-bis,»; dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per il triennio 2005-2007, le spese per consumi intermedi dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri non possono essere superiori al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente».

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai titolari di pensione spetta l'integrazione al trattamento minimo indipendentemente dal reddito del coniuge. Sono abrogate le norme incompatibili con la presente disposizione».

All'articolo 31, sopprimere il comma 5.

All'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

1) *alla lettera a), sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;*

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;*

3) *al comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 750 milioni di euro»;*

4) *al comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».*

2.6

MORO, VANZO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto disposto agli articoli successivi».

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «ammortamento mutui,» inserire le seguenti: «ad eccezione per le spese per consumi intermedi riferite esclusivamente al bilancio dello Stato di cui al comma 1-bis,»; dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per il triennio 2005-2007, le spese per consumi intermedi dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri non possono essere superiori al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente».

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito dalla legge n. 172 del 31 luglio 2002, all'articolo 3, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2005" e dopo le parole: "stato di disoccupazione" sono aggiunte le seguenti: "ed ai lavoratori frontalieri"».

All'articolo 31, sopprimere il comma 5.

All'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

3) al comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 750 milioni di euro»;

4) al comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».

2.7

MORO, VANZO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto disposto agli articoli successivi».

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «ammortamento mutui,» inserire le seguenti: «ad eccezione per le spese per consumi intermedi riferite esclusivamente al bilancio dello Stato di cui al comma 1-bis,»; dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per il triennio 2005-2007, le spese per consumi intermedi dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri non possono essere superiori al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente».

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Interventi in favore delle donne ex lavoratrici)

1. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno diritto ad una maggiorazione del 2 per cento sull'importo della pensione sociale ovvero dell'assegno sociale per ogni anno lavorato».

All'articolo 31, sopprimere il comma 5.

All'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

1) *alla lettera a), sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;*

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;*

3) *al comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 750 milioni di euro»;*

4) *al comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento»;*

5) *dopo il comma 45, aggiungere il seguente:*

«45-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni

penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,75 per ettolitro e per grado-Plato";

b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 65 per ettolitro";

c) le parole: "Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 800 per ettolitro anidro"».

2.8

MORO, VANZO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto disposto agli articoli successivi».

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «ammortamento mutui,» inserire le seguenti: «ad eccezione per le spese per consumi intermedi riferite esclusivamente al bilancio dello Stato di cui al comma 1-bis,»; dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per il triennio 2005-2007, le spese per consumi intermedi dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri non possono essere superiori al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente».

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Interventi in favore delle donne ex lavoratrici)

1. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno diritto ad una maggiorazione del 5 per cento sull'importo della pensione sociale ovvero dell'assegno sociale».

All'articolo 31, sopprimere il comma 5.

All'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;*

3) *al comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 750 milioni di euro»;*

4) *al comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».*

2.9

MORO, VANZO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto disposto agli articoli successivi».

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «ammortamento mutui,» inserire le seguenti: «ad eccezione per le spese per consumi intermedi riferite esclusivamente al bilancio dello Stato di cui al comma 1-bis,»; dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per il triennio 2005-2007, le spese per consumi intermedi dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri non possono essere superiori al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente».

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)

1. *A decorrere dal 1° gennaio 2005 l'incremento delle pensioni minime di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 488 è esteso ai soggetti di età pari o superiore a sessantacinque anni».*

All'articolo 31, sopprimere il comma 5.

All'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

1) *alla lettera a), sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;*

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;*

3) *al comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 750 milioni di euro»;*

4) *al comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».*

2.10

MORO, VANZO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto disposto agli articoli successivi».

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «ammortamento mutui,» inserire le seguenti: «ad eccezione per le spese per consumi intermedi riferite esclusivamente al bilancio dello Stato di cui al comma 1-bis,»; dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per il triennio 2005-2007, le spese per consumi intermedi dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri non possono essere superiori al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente».

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)

1. *A decorrere dal 1° gennaio 2005 l'incremento delle pensioni minime di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 488 è esteso ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni».*

All'articolo 31, sopprimere il comma 5.

All'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

1) *alla lettera a), sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;*

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;*

3) *al comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 750 milioni di euro»;*

4) *al comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».*

2.11

MORO, VANZO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto disposto agli articoli successivi».

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «ammortamento mutui,» inserire le seguenti: «ad eccezione per le spese per consumi intermedi riferite esclusivamente al bilancio dello Stato di cui al comma 1-bis,»; dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per il triennio 2005-2007, le spese per consumi intermedi dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri non possono essere superiori al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente».

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Entro il 30 giugno 2005 il Ministero dell'economia e delle finanze conferisce a Sviluppo Italia Spa, in aumento di capitale, immobili statali suscettibili di valorizzazione turistica, per un importo, a valori catastali, non inferiore a 500.000.000 di euro».

All'articolo 31, sopprimere il comma 5.

All'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

1) *alla lettera a), sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;*

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;*

3) *al comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 750 milioni di euro»;*

4) *al comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento»;*

5) dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

«45-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,75 per ettolitro e per grado-Plato";

b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 65 per ettolitro";

c) le parole: "Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 800 per ettolitro anidro"».

Aumento accisa prodotti alcolici; 103 milioni di euro a decorrere dal 2005.

2.12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare una efficace attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'andamento dei conti pubblici e il rispetto del limite del 2 per cento sono sottoposti, con cadenza mensile, ad un monitoraggio da parte dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, istituita con DPCM 9 aprile 2003. A tal fine l'Alta Commissione è autorizzata a costituire al proprio interno una specifica sottocommissione a sensi di quanto stabilito dall'articolo 2 del citato DPCM 9 aprile 2003. Detta sottocommissione deve verificare che il limite del 2 per cento sia posto nell'invarianza, in termini reali, dell'entità dei servizi e dei trasferimenti forniti ai cittadini, assicurando nel contempo la sua applicazione a tutti i capitoli di spesa interessati, provvedendo altresì ad un riesame delle necessità di spesa, con riferimento ai singoli capitoli di bilancio e prevedendo che nel medio periodo, il limite del 2 per cento non interferisca con un efficace utilizzo delle risorse pubbliche in relazione alle priorità dell'azione pubblica con particolare riferimento alle spese per investimenti. I risultati del monitoraggio di cui al presente comma sono trasmessi mensilmente al Governo il quale presenta al Parlamento, con cadenza semestrale, entro il 30 giugno ed entro il 30 dicembre di ciascun anno, un dettagliato rendiconto degli interventi adottati ai sensi del presente articolo nonché delle misure, anche

di carattere legislativo, necessarie per dare attuazione a quanto stabilito dal presente comma».

2.13

MORO, PIROVANO

Al comma 2, sopprimere le parole: «per gli organi costituzionali.».

2.14

CAVALLARO

Al comma 2, dopo la parola: «spese», sopprimere le parole: «per gli organi costituzionali.».

2.15

FERRARA, LAURO

Al comma 2, dopo le parole: «organi costituzionali, inserire le seguenti: «e per il consiglio superiore della magistratura».

Conseguentemente

Nella Tabella A alla voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 400;

2006: - 400;

2007: - 400.

2.16

BOCO, MARTONE, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo le parole: «interessi sui titoli di Stato», aggiungere le seguenti: «, per la cooperazione allo sviluppo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

2.17

TESSITORE, ACCIARINI, MODICA, SOLIANI, MONTICONE, FRANCO Vittoria,
PAGANO, D'ANDREA, CORTIANA

Al comma 2, dopo le parole: «diritti soggettivi» aggiungere le seguenti: «, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale della nazione».

Conseguentemente,

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «700 milioni di euro»;

b) dopo l'articolo 42, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.»

«Art. 42-ter.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

2.18

TONINI, BUDIN, BONFIETTI, SALVI, ZAVOLI, IOVENE

Al comma 2, dopo le parole: «diritti soggettivi», aggiungere le seguenti: «, per la cooperazione allo sviluppo».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) dopo l'**articolo 42**, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma i sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma i del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma I, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma i con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

2.19

CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, PAGANO, GARRAFFA, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU, MARINO, MARINI

Al comma 2, dopo le parole: «connesse a diritti soggettivi» aggiungere le seguenti: «, per gli interventi finalizzati al sostegno delle imprese del Mezzogiorno.

Conseguentemente:

- a) sopprimere l'articolo 4;
- b) dopo l'**articolo 42**, *aggiungere il seguente:*

Art. 42-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

2.20

DI GIROLAMO, MASCIONI, LONGHI, BETTONI BRANDANI

Al comma 2, dopo le parole: «diritti soggettivi» aggiungere le seguenti: «per il Ministero della salute e per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre del 60 per cento gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche.

2.21

MODICA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, VITALI

Al comma 2, dopo le parole: «diritti soggettivi» aggiungere le seguenti: «, per il funzionamento delle università e degli enti pubblici di ricerca entro il limite dell'incremento annuo del fabbisogno finanziario come stabilito dall'articolo 8 comma 1, ultimo periodo».

Conseguentemente,

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole «per l'anno 2005» con le seguenti «a decorrere dall'anno 2005» e le parole «500» con le parole «700»;

b) dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis. - (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.»

2.22

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 2, dopo le parole: «diritti soggettivi» inserire le seguenti: «, per il funzionamento delle università e degli enti di ricerca».

Conseguentemente,

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

2.23

GIARETTA

Al comma 2, aggiungere in fine le parole: «, nonché per il funzionamento delle commissioni e autorità indipendenti di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287; 31 luglio 1997, n. 249; 14 novembre 1995, n. 481; 7

giugno 1974, n. 216; 12 giugno 1990, n. 146; 11 febbraio 1994, n. 109, 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 2, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, entro il limite del 5%.

2.24

GIARETTA

Al comma 2, aggiungere in fine le parole: «, nonché per il funzionamento delle autorità per i servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995 n. 481, nei limiti delle somme di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b) della citata legge».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, Tabella A gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'eventuale onere.

2.25

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FABRIS, MARINO, FALOMI, BRUTTI PAOLO, GUERZONI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per gli investimenti infrastrutturali e per le opere pubbliche».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articoli 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».
-

2.26

MORO, BRIGNONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e accordi di programma in fase di realizzazione a seguito di intese istituzionali Stato-Regioni.».

2.27

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «nonché per gli investimenti finalizzati al recupero, alla salvaguardia, al restauro, alla valorizzazione e alla manutenzione del patrimonio archeologico, architettonico, artistico e storico del patrimonio culturale statale.».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, alla tabella A ivi richiamata:

alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 70.000;
2006: - 70.000;
2007: - 70.000.

alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 70.000;
2006: - 70.000;
2007: - 70.000.

2.28

PASSIGLI

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle spese per la tutela e la promozione di beni e attività culturali».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.

2.29

PASSIGLI

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle spese per istruzione».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.

2.30

PASSIGLI

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle spese per ricerca».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.

2.31

PEDRINI

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per accordi di programma in fase di realizzazione a seguito di intese istituzionali Stato-Regioni».

2.32

ZANOLETTI

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per accordi di programma in fase di realizzazione a seguito di intese istituzionali Stato-Regioni».

2.33

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni non si applicano altresì alle spese inerenti la protezione della natura, la difesa del suolo, i vigili del fuoco, il soccorso pubblico e la difesa civile».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

2.34

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano altresì all'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, per l'anno 2005 può procedere nell'ambito delle proprie autonome scelte ad assunzione di personale».

Conseguentemente, all'**articolo 42**, comma 19, sostituire le parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 12,5 per cento».

2.35

CARRARA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano altresì al CAI - Club Alpino Italiano - che, per l'anno 2005 può procedere nell'ambito delle proprie autonome risorse ed assunzioni di personale».

2.36

CAVALLARO

Sopprimere il comma 3.

2.37

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano altresì al CAI (Club Alpino Italiano) che, per l'anno 2005, può procedere nell'ambito delle proprie autonome scelte ad assunzioni di personale».

2.0.1 (Testo 2)

TAROLLI

*Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento dei risultati finanziari previsti dal presente articolo e di assicurare modalità costanti e tempistiche di rilevazione pubblica delle elaborazioni necessarie per verificare la concreta osservanza da parte delle amministrazioni interessate di quanto

previsto dal comma 3, è istituita, senza oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una Alta Commissione di monitoraggio sugli andamenti della finanza pubblica composta da dieci componenti: due da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, due dalla Banca d'Italia, due dalla Corte dei Conti, due dall'Istituto Nazionale di Statistica e due dal Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro.

2. L'Alta Commissione di cui al comma 3-bis procede all'acquisizione dei dati utili da tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2; avendo a tal fine libero accesso alle relative banche dati per i profili di competenza, nonché alle rilevazioni necessarie per verificare costantemente, in coerenza con la necessità di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea, la corrispondenza tra l'andamento degli indicatori finanziari indicati nel Documento di Programmazione Economica Finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, nonché negli altri documenti di bilancio pubblico dello Stato, e le rispettive indicazioni recepite nelle leggi dello Stato e nelle risoluzioni parlamentari corrispondenti. L'Alta Commissione con i suoi componenti effettivi, riferisce periodicamente alle competenti Commissioni parlamentari e, in ogni caso, quando individui o preveda significativi scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica indicati per l'anno in corso o per i successivi, provvede a darne immediata comunicazione al Parlamento, al Ministro dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia.

3. Per le proprie finalità, senza oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato, l'Alta Commissione può avvalersi degli studi e degli apporti di analisi e scientifici provenienti dalle istituzioni di cui al comma 1, da istituti pubblici di ricerca e di studio in campo economico e finanziario, da organismi internazionali, nonché da organizzazioni sindacali e di categoria».

2.0.1

TAROLLI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento dei risultati finanziari previsti dal presente articolo e di assicurare modalità costanti e tempestive di rilevazione pubblica delle elaborazioni necessarie per verificare la concreta osservanza da parte delle amministrazioni interessate di quanto previsto dal comma 3, è istituita, senza oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una Alta Commissione di monitoraggio sugli andamenti della finanza pubblica composta da dieci componenti: due da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, due dalla Banca d'Italia, due

dalla Corte dei Conti, due dall'Istituto Nazionale di Statistica e due dal Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro. Alle riunioni partecipano un rappresentante del Senato della Repubblica e un rappresentante della Camera dei Deputati.

2. L'Alta Commissione di cui al comma 3-*bis* procede all'acquisizione dei dati utili da tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2; avendo a tal fine libero accesso alle relative banche dati per i profili di competenza, nonché alle rilevazioni necessarie per verificare costantemente, in coerenza con la necessità di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea, la corrispondenza tra l'andamento degli indicatori finanziari indicati nel Documento di Programmazione Economica Finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, nonché negli altri documenti di bilancio pubblico dello Stato, e le rispettive indicazioni recepite nelle leggi dello Stato e nelle risoluzioni parlamentari corrispondenti. L'Alta Commissione con i suoi componenti effettivi, riferisce periodicamente alle competenti Commissioni parlamentari e, in ogni caso, quando individui o preveda significativi scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica indicati per l'anno in corso o per i successivi, provvede a darne immediata comunicazione al Parlamento, al Ministro dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia.

3. Per le proprie finalità, senza oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato, l'Alta Commissione può avvalersi degli studi e degli apporti di analisi e scientifici provenienti dalle istituzioni di cui al comma 1, da istituti pubblici di ricerca e di studio in campo economico e finanziario, da organismi internazionali, nonché da organizzazioni sindacali e di categoria».

2.0.2

CASELLATI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, inserire il seguente: "Sono deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati a personale addetto all'assistenza a domicilio delle persone anziane non autosufficienti con certificazione di gravità, come previsto all'articolo 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992, nella misura del 25 per cento nel 2005, del 40 per cento nel 2006 e del 75 per cento nel 2007"».

Art. 3.**3.5**

CAVALLARO

Al comma 1, all'elenco 2 ivi allegato, alla rubrica Ministero della giustizia, alle unità previsionali di base di cui alla relativa Nota di variazioni, apportare le seguenti variazioni:

Centro di responsabilità: Amministrazione penitenziaria 4.2.3.1 - Edilizia di servizio:

CP: + 1.370.000;

CS: + 1.370.000.

Centro di responsabilità: Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro 1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire – Investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria:

CP: + 7.000.000;

CS: + 7.000.000.

1.1.1.0 - Funzionamento:

CP: – 8.000.000;

CS: – 8.000.000.

1.2.3.2 - Beni mobili:

CP: – 370.000;

CS: – 370.000.

3.6

DE PETRIS

Al comma 1, alla nota di variazioni relativa alla Tabella n. 5 Stato di previsione del Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni:

1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire – investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

4.2.3.4 - Altri investimenti:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

3.29

RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

3.42

PALOMBO

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «in misura superiore al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2004», aggiungere le seguenti: «Le disposizioni del presente comma non si applicano alle Forze armate e alle Forze di polizia, tenuto conto delle particolari esigenze inerenti al servizio espletato».

3.43

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono mantenere la spesa per l'acquisto, il noleggio e l'esercizio di mezzi di trasporto ospedalieri, quali ambulanze, ed ogni altro mezzo utile al trasporto di materiale sanitario, come rideterminata ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, uguale a quella sostenuta nell'anno 2004».

3.45

IZZO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle riassegnazioni disposte in attuazione dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, relativamente alle somme versate da società o altri soggetti di diritto privato, in forza di nuove convenzioni, che prevedano contribuzioni aggiuntive rispetto a quelle già previste

per l'anno 2004 e sempre che le convenzioni non comportino, per l'amministrazione, impegni a tempo indeterminato».

Art. 5.

5.2

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo

5.2a

IL GOVERNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato - inseriti nell'elenco 1 allegato alla presente legge - non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze, per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in S.p.A., le Agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell'articolo 576 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento».

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 continuano ad applicarsi per il triennio 2005-2007».

5.3

BETTAMIO

Al comma 1, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» aggiungere le seguenti: «gli enti del sistema camerale.».

5.4

SEMERARO, PONTONE, CURTO

Al comma 1, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» aggiungere le seguenti: «gli enti del sistema camerale.».

5.5

EUFEMI, IERVOLINO

Al comma 1, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» aggiungere le seguenti: «gli enti del sistema camerale.».

5.6

MORO, VANZO

Al comma 1, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» aggiungere le seguenti: «gli enti del sistema camerale.».

5.8

PASSIGLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «di ciascun bimestre.».

5^a-2.Tab.2.3

IL GOVERNO

Nelle seguenti tabelle apportare le seguenti variazioni:

Tabella 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

4.2.3.21 – Regioni a statuto ordinario:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000;

4.2.3.19 – Fondo federalismo amministrativo:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000;

3.1.2.17 – Contributi ad enti ed altri organismi:

CP: – 1.500.000;

CS: – 1.500.000;

4.1.5.11 – Interventi diversi:

CP: + 1.500.000;

CS: + 1.500.000.

Tabella 13 – Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali:

2.1.2.7 – Pesca:

CP: – 1.327.000;

CS: – 1.327.000.

3.1.2.7 – Restituzione e rimborsi di imposte:

CP: + 1.327.000;

CS: + 1.327.000.

Tabella 4 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: *la tabella è sostituita dalla seguente:*

1 – GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

CP: 13.246.864
CS: 13.208.882
RS: 829.500

1.1 – TITOLO I – SPESE CORRENTI

CP: 13.056.387
CS: 12.976.338
RS: 782.500

1.1.1 – FUNZIONAMENTO

CP: 10.302.744
CS: 10.340.712
RS: 782.500

1.1.5 – ONERI COMUNI

CP: 2.753.643
CS: 2.635.626
RS: 0

1.1.5.1 – Residui passivi perenti

CP: 0
CS: 0
RS: 0

1.1.5.2 – Fondo di riserva consumi intermedi

CP: 2.753.643
CS: 2.635.626
RS: 0

1.2 – TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

CP: 190.477
CS: 323.544
RS: 47.000

1.2.3 – INVESTIMENTI

CP: 190.477
CS: 323.544
RS: 47.000

1.2.3.1 – Informatica di servizio

CP: 82.178
CS: 92.178
RS: 10.000

1.2.3.2 – Beni mobili

CP:	108.299
CS:	140.366
RS:	37.000

1.2.10 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

1.2.10.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

2 – SEGRETARIATO GENERALE

CP:	1.277.035
CS:	1.282.246
RS:	82.153

2.1 – TITOLO I – SPESE CORRENTI

CP:	1.272.328
CS:	1.276.527
RS:	77.499

2.1.1 – FUNZIONAMENTO

CP:	1.272.328
CS:	1.276.527
RS:	77.499

2.1.5 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

2.1.5.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

2.2 – TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

CP:	4.707
CS:	5.719
RS:	4.654

2.2.3 – INVESTIMENTI

CP:	4.707
CS:	5.719
RS:	4.654

2.2.3.1 – Beni mobili

CP:	4.707
CS:	5.719
RS:	4.654

2.2.10 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

2.2.10.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

3 – AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

CP:	2.472.569.249
CS:	3.346.979.097
RS:	1.767.330.185

3.1 – TITOLO I – SPESE CORRENTI

CP:	1.341.706.689
CS:	1.348.137.627
RS:	233.967.076

3.1.1 – FUNZIONAMENTO

CP:	2.229.184
CS:	2.229.820
RS:	111.902

3.1.2 – INTERVENTI

CP:	1.339.477.505
CS:	1.345.907.807
RS:	233.855.174

3.1.2.1 – Occupazione

CP:	33.569.698
CS:	40.000.000
RS:	32.632.091

3.1.2.2 – Cassa integrazione straordinaria

CP:	671.394
CS:	671.394
RS:	0

3.1.2.3 – Indennità soccorso alpino e donatori di midollo osseo

CP:	154.937
CS:	154.937
RS:	37.000

3.1.2.4 – Trasferimenti all'INPS per oneri per il mantenimento del salario

CP:	1.305.081.476
CS:	1.305.081.476
RS:	201.186.083

3.1.2.5 – Interventi diversi

CP:	0
CS:	0
RS:	0

3.1.5 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

3.1.5.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

3.2 – TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

CP:	1.130.862.560
CS:	1.998.841.470
RS:	1.533.363.109

3.2.3 – INVESTIMENTI

CP:	1.130.862.560
CS:	1.998.841.470
RS:	1.533.363.109

3.2.3.1 – Occupazione

CP:	1.130.846.559
CS:	1.931.595.554
RS:	1.439.454.541

3.2.3.2 – Fondo per la promozione allo sviluppo

CP:	0
CS:	60.000.000
RS:	86.666.263

3.2.3.3 – Beni mobili

CP:	16.001
CS:	19.435
RS:	15.824

3.2.3.4 – Interventi diversi

CP:	0
CS:	7.226.481
RS:	7.226.481

3.2.10 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

3.2.10.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

4 – ATTIVITÀ ISPETTIVA

CP:	1.676.176
CS:	1.685.258
RS:	145.818

4.1 – TITOLO I – SPESE CORRENTI

CP:	1.670.528
CS:	1.678.399
RS:	140.233

4.1.1 – FUNZIONAMENTO

CP:	1.670.528
CS:	1.678.399
RS:	140.233

4.1.5 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

4.1.5.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

4.2 – TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

CP:	5.648
CS:	6.859
RS:	5.585

4.2.3 – INVESTIMENTI

CP:	5.648
CS:	6.859
RS:	5.585

4.2.3.1 – Beni mobili

CP:	5.648
CS:	6.859
RS:	5.585

4.2.10 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

4.2.10.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

5 – COMUNICAZIONE

CP:	996.225
CS:	1.008.348
RS:	298.148

5.1 – TITOLO I – SPESE CORRENTI

CP:	992.460
CS:	1.003.775
RS:	294.425

5.1.1 – FUNZIONAMENTO

CP:	992.460
CS:	1.003.775
RS:	294.425

5.1.5 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

5.1.5.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

5.2 – TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

CP:	3.765
CS:	4.573
RS:	3.723

5.2.3 – INVESTIMENTI

CP:	3.765
CS:	4.573
RS:	3.723

5.2.3.1 – Beni mobili

CP:	3.765
CS:	4.573
RS:	3.723

5.2.10 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

5.2.10.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

6 – FAMIGLIA, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITÀ SOCIALE
DELLE IMPRESE

CP:	11.003.063
CS:	31.692.780
RS:	25.892.420

6.1 – TITOLO I – SPESE CORRENTI

CP:	998.356
CS:	13.687.064
RS:	17.887.766

6.1.1 – FUNZIONAMENTO

CP:	998.356
CS:	13.687.064
RS:	17.887.766

6.1.2 – INTERVENTI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

6.1.2.1 – Protezione e assistenza sociale

CP:	0
CS:	0
RS:	0

6.1.2.2 – Interventi integrativi disabili

CP:	0
CS:	0
RS:	0

6.1.2.3 – Fondo per l'infanzia e l'adolescenza

CP:	0
CS:	0
RS:	0

6.1.2.4 – Tutela dei minori

CP:	0
CS:	0
RS:	0

6.1.5 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

6.1.5.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

6.2 – TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

CP:	10.004.707
CS:	18.005.716
RS:	8.004.654

6.2.3 – INVESTIMENTI

CP: 10.004.707
CS: 18.005.716
RS: 8.004.654

6.2.3.1 – Protezione e assistenza sociale

CP: 10.000.000
CS: 18.000.000
RS: 8.000.000

6.2.3.2 – Beni mobili

CP: 4.707
CS: 5.716
RS: 4.654

6.2.10 – ONERI COMUNI

CP: 0
CS: 0
RS: 0

6.2.10.1 – Residui passivi perenti

CP: 0
CS: 0
RS: 0

7 – GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE

CP: 16.136.862.035
CS: 16.160.112.048
RS: 24.523.722

7.1 – TITOLO I – SPESE CORRENTI

CP: 16.136.848.151
CS: 16.160.095.185
RS: 24.509.993

7.1.1 – FUNZIONAMENTO

CP: 2.452.863
CS: 2.399.897
RS: 209.993

7.1.2 – INTERVENTI

CP: 14.857.255.288
CS: 14.880.555.288
RS: 24.300.000

7.1.2.1 – Invalidi civili, ciechi e sordomuti

CP:	15.493.707
CS:	15.493.707
RS:	0

7.1.2.2 – Protezione e assistenza sociale

CP:	0
CS:	0
RS:	0

7.1.2.3 – Interventi integrativi disabili

CP:	0
CS:	0
RS:	0

7.1.2.4 – Organismi non lucrativi di attività sociali (ONLUS)

CP:	2.582.285
CS:	2.582.285
RS:	1.000.000

7.1.2.5 – Trasferimenti all'INPS per oneri pensionistici

CP:	12.735.658.276
CS:	12.735.658.276
RS:	0

7.1.2.6 – Trasferimenti all'INPS per trattamenti di famiglia

CP:	2.100.921.020
CS:	2.100.921.020
RS:	0

7.1.2.7 – Trasferimenti all'INPS per altri interventi in materia previdenziale

CP:	2.600.000
CS:	2.600.000
RS:	0

7.1.2.8 – Fondo per l'infanzia e l'adolescenza

CP:	0
CS:	23.300.000
RS:	23.300.000

7.1.5 – ONERI COMUNI

CP:	1.277.140.000
CS:	1.277.140.000
RS:	0

7.1.5.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

7.1.5.2 – Fondo per le politiche sociali

CP:	1.277.140.000
CS:	1.277.140.000
RS:	0

7.2 – TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

CP:	13.884
CS:	16.863
RS:	13.729

7.2.3 – INVESTIMENTI

CP:	13.884
CS:	16.863
RS:	13.729

7.2.3.1 – Beni mobili

CP:	13.884
CS:	16.863
RS:	13.729

7.2.10 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

7.2.10.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

8 – IMMIGRAZIONE

CP:	1.207.218
CS:	1.775.829
RS:	919.557

8.1 – TITOLO I – SPESE CORRENTI

CP:	1.201.570
CS:	1.768.970
RS:	913.972

8.1.1 – FUNZIONAMENTO

CP:	1.201.570
CS:	1.768.970
RS:	913.972

8.1.2 – INTERVENTI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

8.1.2.1 – Centri accoglienza e servizio immigrati

CP:	0
CS:	0
RS:	0

8.1.2.2 – Solidarietà internazionale

CP:	0
CS:	0
RS:	0

8.1.2.3 – Fondo politiche migrazione

CP:	0
CS:	0
RS:	0

8.1.5 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

8.1.5.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

8.2 – TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

CP:	5.648
CS:	6.859
RS:	5.585

8.2.3 – INVESTIMENTI

CP:	5.648
CS:	6.859
RS:	5.585

8.2.3.1 – Beni mobili

CP:	5.648
CS:	6.859
RS:	5.585

8.2.10 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

8.2.10.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

9 – MERCATO DEL LAVORO

CP:	54.068.945
CS:	58.769.575
RS:	26.716.134

9.1 – TITOLO I – SPESE CORRENTI

CP:	54.038.825
CS:	58.732.989
RS:	26.686.348

9.1.1 – FUNZIONAMENTO

CP:	5.147.124
CS:	5.171.982
RS:	320.506

9.1.2 – INTERVENTI

CP:	48.891.701
CS:	53.561.007
RS:	26.365.842

9.1.2.1 – Pari opportunità

CP:	10.329.138
CS:	15.000.000
RS:	18.949.000

9.1.2.2 – Occupazione

CP:	35.979.978
CS:	35.978.422
RS:	7.416.842

9.1.2.3 – Interventi diversi

CP:	2.582.585
CS:	2.582.585
RS:	0

9.1.5 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

9.1.5.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

9.2 – TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

CP:	30.120
CS:	36.586
RS:	29.786

9.2.3 – INVESTIMENTI

CP:	30.120
CS:	36.586
RS:	29.786

9.2.3.1 – Beni mobili

CP:	30.120
CS:	36.586
RS:	29.786

9.2.10 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

9.2.10.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

10 – POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

CP:	18.886.368
CS:	27.054.814
RS:	28.520.893

10.1 – TITOLO I – SPESE CORRENTI

CP:	6.112.600
CS:	6.108.163
RS:	146.814

10.1.1 – FUNZIONAMENTO

CP:	3.881.600
CS:	3.877.163
RS:	146.814

10.1.2 – INTERVENTI

CP:	2.231.000
CS:	2.231.000
RS:	0

10.1.2.1 – Contributi ad enti ed altri organismi

CP:	2.231.000
CS:	2.231.000
RS:	0

10.1.5 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

10.1.5.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

10.2 – TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

CP:	12.773.768
CS:	20.946.651
RS:	28.374.079

10.2.3 – INVESTIMENTI

CP:	12.773.768
CS:	20.946.651
RS:	28.374.079

10.2.3.1 – Formazione professionale

CP:	12.746.000
CS:	12.746.000
RS:	15.822.844

10.2.3.2 – Occupazione giovanile nel Mezzogiorno

CP:	0
CS:	8.166.924
RS:	12.523.776

10.2.3.3 – Beni mobili

CP:	27.768
CS:	33.727
RS:	27.459

10.2.10 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

10.2.10.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

11 – POLITICHE PREVIDENZIALI

CP:	48.658.052.953
CS:	49.771.979.735
RS:	3.389.179.245

11.1 – TITOLO I – SPESE CORRENTI

CP:	48.658.017.185
CS:	48.671.936.290
RS:	2.289.143.875

11.1.1 – FUNZIONAMENTO

CP:	6.103.990
CS:	5.897.768
RS:	511.664

11.1.2 – INTERVENTI

CP:	48.651.913.195
CS:	48.666.038.522
RS:	2.288.632.211

11.1.2.1 – Istituti di patronato e di assistenza sociale

CP:	258.672.069
CS:	270.000.000
RS:	22.139.000

11.1.2.2 – Vigilanza sui fondi pensione

CP: 2.231.000
CS: 2.231.000
RS: 0

11.1.2.3 – Sostegno alle gestioni previdenziali

CP: 150.840.847
CS: 150.840.847
RS: 0

11.1.2.4 – Altri interventi in materia previdenziale

CP: 426.176.253
CS: 428.973.649
RS: 774.189.647

11.1.2.5 – Sgravi e agevolazioni contributive

CP: 154.808.906
CS: 154.808.906
RS: 109.132.600

11.1.2.6 – Copertura fabbisogno finanziario gestioni previdenziali

CP: 2.903.080.000
CS: 2.903.080.000
RS: 0

11.1.2.7 – Trasferimenti all'INPS per oneri pensionistici

CP: 33.758.473.706
CS: 33.758.473.706
RS: 580.713.124

11.1.2.8 – Trasferimenti all'INPS per prestazioni derivanti dalla riduzione degli oneri previdenziali

CP: 668.544.217
CS: 668.544.217
RS: 752.369.600

11.1.2.9 – Trasferimenti all'INPS per sgravi ed agevolazioni contributive

CP: 9.467.645.299
CS: 9.467.645.299
RS: 43.041.386

11.1.2.10 – Trasferimenti all'INPS per altri interventi in materia previdenziale

CP: 861.440.898
CS: 861.440.898
RS: 7.046.854

11.1.5 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

11.1.5.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

11.2 – TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

CP:	35.768
CS:	1.100.043.445
RS:	1.100.035.370

11.2.3 – INVESTIMENTI

CP:	35.768
CS:	1.100.043.445
RS:	1.100.035.370

11.2.3.1 – Contributi capitari alle imprese

CP:	0
CS:	1.100.000.000
RS:	1.100.000.000

11.2.3.2 – Beni mobili

CP:	35.768
CS:	43.445
RS:	35.370

11.2.10 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

11.2.10.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

12 – INNOVAZIONE TECNOLOGICA

CP:	14.759.053
CS:	18.778.358
RS:	46.104.719

12.1 – TITOLO I – SPESE CORRENTI

CP:	5.517.513
CS:	5.038.529
RS:	3.479.134

12.1.1 – FUNZIONAMENTO

CP:	5.517.513
CS:	5.038.529
RS:	3.479.134

12.1.5 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

12.1.5.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

12.2 – TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

CP:	9.241.540
CS:	13.739.829
RS:	42.625.585

12.2.3 – INVESTIMENTI

CP:	9.241.540
CS:	13.739.829
RS:	42.625.585

12.2.3.1 – Informatica di servizio

CP:	9.223.655
CS:	13.718.106
RS:	42.607.900

12.2.3.2 – Beni mobili

CP:	17.885
CS:	21.723
RS:	17.685

12.2.10 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

12.2.10.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

13 – RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI

CP:	279.773.116
CS:	284.983.936
RS:	22.722.387

13.1 – TITOLO I – SPESE CORRENTI

CP:	277.623.695
CS:	282.373.239
RS:	20.596.905

13.1.1 – FUNZIONAMENTO

CP:	263.096.450
CS:	262.222.389
RS:	8.489.105

13.1.2 – INTERVENTI

CP:	3.100
CS:	3.100
RS:	0

13.1.2.1 – Interventi diversi

CP:	3.100
CS:	3.100
RS:	0

13.1.5 – ONERI COMUNI

CP:	14.524.145
CS:	20.141.750
RS:	12.101.800

13.1.5.1 – Fondi da ripartire per oneri di personale

CP:	14.382.395
CS:	20.000.000
RS:	11.960.000

13.1.5.2 – Fitti figurativi

CP:	141.750
CS:	141.750
RS:	141.800

13.1.5.3 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

13.1.6 – TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

CP:	0
CS:	6.000
RS:	6.000

13.1.6.1 – Indennità

CP:	0
CS:	6.000
RS:	6.000

13.2 – TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

CP:	2.149.421
CS:	2.610.697
RS:	2.125.482

13.2.3 – INVESTIMENTI

CP:	2.149.421
CS:	2.610.697
RS:	2.125.482

13.2.3.1 – Beni mobili

CP:	2.149.421
CS:	2.610.697
RS:	2.125.482

13.2.10 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

13.2.10.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

14 – TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

CP:	13.284.739
CS:	13.476.405
RS:	9.073.039

14.1 – TITOLO I – SPESE CORRENTI

CP:	13.253.677
CS:	13.438.677
RS:	9.042.323

14.1.1 – FUNZIONAMENTO

CP:	8.089.108
CS:	8.274.108
RS:	1.762.057

14.1.2 – INTERVENTI

CP:	5.164.569
CS:	5.164.569
RS:	7.280.266

14.1.2.1 – Pari opportunità

CP:	5.164.569
CS:	5.164.569
RS:	7.280.266

14.1.5 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

14.1.5.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

14.2 – TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

CP:	31.062
CS:	37.728
RS:	30.716

14.2.3 – INVESTIMENTI

CP:	31.062
CS:	37.728
RS:	30.716

14.2.3.1 – Beni mobili

CP:	31.062
CS:	37.728
RS:	30.716

14.2.10 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

14.2.10.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

15 – VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO E FORMAZIONI SOCIALI

CP:	2.493.599
CS:	20.023.588
RS:	22.820.603

15.1 – TITOLO I – SPESE CORRENTI

CP:	2.486.774
CS:	20.015.299
RS:	22.813.855

15.1.1 – FUNZIONAMENTO

CP:	2.422.217
CS:	2.367.042
RS:	230.155

15.1.2 – INTERVENTI

CP:	64.557
CS:	17.648.257
RS:	22.583.700

15.1.2.1 – Protezione e assistenza sociale

CP:	64.557
CS:	64.557
RS:	0

15.1.2.2 – Lotta alla droga

CP:	0
CS:	4.001.700
RS:	4.001.700

15.1.2.3 – Fondo per il volontariato

CP:	0
CS:	6.582.000
RS:	11.582.000

15.1.2.4 – Fondo per l'associazionismo

CP:	0
CS:	7.000.000
RS:	7.000.000

15.1.5 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

15.1.5.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

15.2 – TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

CP:	6.825
CS:	8.289
RS:	6.748

15.2.3 – INVESTIMENTI

CP:	6.825
CS:	8.289
RS:	6.748

15.2.3.1 – Beni mobili

CP:	6.825
CS:	8.289
RS:	6.748

15.2.10 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

15.2.10.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

TOTALE PER AMMINISTRAZIONE

CP:	67.680.156.638
CS:	69.752.810.899
RS:	5.365.158.523

5^a-2.Tab.2.1

PAGANO, ACCIARINI, CORTIANA, TESSITORE, FRANCO Vittoria, MODICA, MARINO

Alla Tabella 7, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.5.5 – Scuole non statali:

CP: – 284.647.492;

CS: – 284.647.492.

Conseguentemente, alla Tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

4.2.3.19 – Fondo federalismo amministrativo:

CP: + 284.647.492;

CS: + 284.647.492.

5^a-2.Tab.2.2

ACCIARINI, CORTIANA, PAGANO, TESSITORE, FRANCO Vittoria, MODICA, MARINO

Alla Tabella 7, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle unità previsionale di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

7.1.2.1 – 50.093.468
8.1.2.1 – 14.304.198
9.1.2.1 – 6.506.102
10.1.2.1 – 28.590.686
11.1.2.1 – 18.887.919
12.1.2.1 – 4.345.731
13.1.2.1 – 12.015.255
14.1.2.1 – 1.902.448
15.1.2.1 – 24.608.981
16.1.2.1 – 3.295.357
17.1.2.1 – 715.192
18.1.2.1 – 3.365.378
19.1.2.1 – 14.794.817
20.1.2.1 – 34.126.188
21.1.2.1 – 1.247.875
22.1.2.1 – 11.248.522
23.1.2.1 – 4.840.633
24.1.2.1 – 6.930.298

Conseguentemente, alla Tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, *apportare le seguenti variazioni*:

4.2.3.19 – Fondo federalismo amministrativo:

CP: + 241.819.040;

CS: + 241.819.040.

5^a-6.Tab.6.1

TONINI, BONFIETTI, BUDIN, SALVI, ZAVOLI, IOVENE

Al comma 1, nell'elenco 2 ivi richiamato, nella rubrica Ministero degli affari esteri, categoria 2, l'U.P.B. 9.1.2.2 (Cooperazione allo sviluppo – Spese correnti – Interventi – Paesi in via di sviluppo) è incrementata, sia in termini di competenza che di cassa, di 5 milioni di euro.

Conseguentemente, nella rubrica Ministero dell'interno, l'U.P.B. 4.1.2.5 (Libertà civili e immigrazione – Spese correnti – Interventi – Immigrati, profughi e rifugiati) è ridotta, sia in termini di competenza che di cassa, del medesimo importo.

5^a-7.Tab.7.1

BISCARDINI, LABELLARTE, CASILLO, MARINO

*Alla Tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, alle unità previsionali di base sottoelencate, *apportare le seguenti variazioni*:*

2.1.5.5 – Programmazione ministeriale - Spese correnti - Oneri comuni - Scuole non statali

CP: – 71.162.000

CS: – 71.162.000

7.1.2.1 – Ufficio scolastico regionale per la Lombardia - Spese correnti - Interventi - Scuole non statali

CP: – 12.523.000

CS: – 12.523.000

8.1.2.1 – Ufficio scolastico regionale per il Piemonte - Spese correnti - Interventi - Scuole non statali

CP: – 3.576.000

CS: – 3.576.000

- 9.1.2.1 – Ufficio scolastico regionale per la Liguria - Spese correnti
- Interventi - Scuole non statali
CP: – 1.626.000
CS: – 1.626.000
- 10.1.2.1 – Ufficio scolastico regionale per il Veneto - Spese correnti -
Interventi - Scuole non statali
CP: – 7.147.000
CS: – 7.147.000
- 11.1.2.1 – Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna - Spese
correnti - Interventi - Scuole non statali
CP: – 4.721.000
CS: – 4.721.000
- 12.1.2.1 – Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia -
Spese correnti - Interventi - Scuole non statali
CP: – 1.086.000
CS: – 1.086.000
- 13.1.2.1 – Ufficio scolastico regionale per la Toscana - Spese correnti
- Interventi - Scuole non statali
CP: – 3.003.000
CS: – 3.003.000
-

Art. 18.

18.1

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 4.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2004

347^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 432)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 2 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), il quale osserva anzitutto che lo schema di decreto legislativo in esame rappresenta un ulteriore tassello attuativo della legge delega n. 53 del 2003, di riforma del sistema dell'istruzione, facendo seguito al decreto legislativo n. 59 del 2004, recante definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, nonché a quello istitutivo del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e formazione.

Al riguardo, egli rileva che il provvedimento è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 21 maggio e, successivamente, inviato alla Conferenza unificata. La legge n. 53, all'articolo 1, commi 1 e 2, prevede infatti che i decreti legislativi di attuazione siano adottati sentita la Conferenza unificata; per le parti relative al tema dell'istruzione e formazione professionale la legge prescrive peraltro l'intesa con la predetta Conferenza.

Respinta dal Ministero l'ipotesi, sostenuta dalle regioni, che l'intero schema di decreto fosse soggetto ad intesa, prosegue il Presidente relatore, in data 14 ottobre la Conferenza unificata ha tuttavia espresso la mancata

intesa anche con riferimento a quelle parti dell'articolato su cui essa è inequivoca, ed in particolare sugli articoli 4, 5, e 6, comma 1. Con riferimento ai restanti articoli, sui quali è invece richiesto il parere, alcune regioni (Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Abruzzo, Molise, Lazio, Calabria, Puglia e Sicilia) hanno espresso un parere favorevole, mentre le altre si sono espresse in senso contrario.

Fra le motivazioni addotte dalle regioni per la mancata intesa, il Presidente relatore segnala anzitutto la presunta inadeguatezza delle risorse stanziare e la mancata previa intesa sul Piano programmatico previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003. Inoltre, le regioni lamentano che la disciplina del diritto-dovere non sia stata adottata contestualmente al decreto di riordino del secondo ciclo.

Anche il parere contrario dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM è motivato con la presunta insufficienza delle risorse previste per l'atto in titolo.

A fronte di tale posizione assunta dagli enti territoriali, prosegue il Presidente relatore, il Governo – giudicando infondate le argomentazioni addotte – ha tuttavia ritenuto opportuno proseguire l'*iter* del provvedimento trasmettendolo alle Camere, in ciò avvalendosi della procedura prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997. Quest'ultimo stabilisce infatti che quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata.

Il Consiglio dei ministri ha quindi convenuto che l'adozione dei decreti legislativi di attuazione della riforma scolastica non dovesse essere subordinata alla previa definizione del Piano programmatico degli interventi finanziari, anche in considerazione della circostanza che quest'ultimo è predisposto per sostenere il quadro complessivo della riforma della scuola e non solo l'attuazione della legge n. 53 del 2003. Il Governo ritiene del resto che la quantificazione dell'onere complessivo, pari a circa 12 milioni di euro per il 2004 e a circa 16 milioni di euro a decorrere dal 2005, scrupolosamente quantificata dall'Economia, sia del tutto adeguata.

Il Ministero ha invece ritenuto di accogliere talune riformulazioni proposte dalla Conferenza unificata, con particolare riferimento alle disposizioni per le quali è previsto il parere delle regioni.

Entrando nel merito dello schema di decreto legislativo, il Presidente relatore rileva che esso intende dare attuazione alla delega recata all'articolo 2, comma c), della richiamata legge n. 53, secondo cui è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età.

Si tratta, prosegue il Presidente relatore, di un diritto centrale, al quale sono subordinati i principali obiettivi della riforma della scuola: da un lato, il perseguimento dell'effettiva pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le competenze coerenti con le attitudini e le scelte personali ed adeguate all'inserimento sociale e professionale; dall'altro, un effettivo apprendimento in tutto l'arco della vita.

Il principale merito dell'atto in titolo consiste infatti, a giudizio del Presidente relatore, nell'innalzamento dell'obbligo scolastico, che peraltro viene ridefinito come diritto all'istruzione e formazione, al quale corrisponde il correlativo dovere, che impone allo studente di proseguire il percorso educativo per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età.

Al riguardo, egli rammenta che la Costituzione, all'articolo 34, comma 2, prevede che l'istruzione, obbligatoria e gratuita, debba essere impartita per almeno otto anni. Con la legge n. 9 del 1999, successivamente abrogata proprio con la citata legge n. 53, l'obbligo di istruzione era stato indi innalzato da otto a dieci anni, anche se – in sede di prima applicazione e fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo – esso era stato limitato a nove anni. Si trattò peraltro di una scelta che il Presidente relatore giudica non priva di ombre in quanto, pur partendo dalla condivisibile finalità di accrescere il livello culturale dei giovani, finiva per imporre la frequenza solo del primo anno del ciclo superiore, al di fuori di una visione sistemica. Registra quindi con soddisfazione il riordino, che ridisegna anche la cornice della frequenza scolastica, in un'ottica di maggiore coerenza.

Né va dimenticato, prosegue, che l'articolo 68 della legge n. 144 del 1999 aveva stabilito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequentare attività formative fino al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale, sino al compimento dei 18 anni, prevedendo che tale obbligo potesse essere assolto, alternativamente, nel sistema di istruzione scolastica, nel sistema della formazione professionale di competenza regionale, ovvero nell'esercizio dell'apprendistato.

Al comma 3 dell'atto in titolo, si stabilisce quindi che il diritto-dovere si realizza nel primo e nel secondo ciclo del sistema educativo, nonché nell'apprendistato.

Viene poi prevista un'esplicita riserva, basata sul nuovo articolo 117 della Costituzione, a favore dello Stato in merito alla definizione, in modo uniforme nel territorio nazionale, dei livelli essenziali di prestazione ai quali le regioni saranno tenute ad attenersi nel disciplinare i percorsi formativi per l'accesso alle qualifiche professionali, che sono di loro competenza esclusiva.

Il Presidente relatore rileva peraltro che, rispetto alla formulazione originariamente sottoposta alla Conferenza unificata, il Ministero ha ritenuto di dover accogliere talune richieste delle regioni in merito all'articolo 1, fra cui l'esplicito riferimento alle scuole paritarie, come uno degli ambiti nei quali può essere assolto il diritto-dovere. Conseguentemente è stato introdotto il comma 3-*bis*, con cui vengono disciplinate le modalità di assolvimento del diritto-dovere nelle scuole paritarie.

Al successivo comma, viene indi ribadito e ampliato il principio costituzionale della gratuità dell'iscrizione e della frequenza nelle istituzioni scolastiche statali.

Quanto al comma 5, viene correttamente sottolineato che l'offerta di istruzione e formazione (che si estende anche ai minori stranieri presenti in Italia) non costituisce una mera facoltà, bensì un vero e proprio dovere sociale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della Costituzione, con ciò peraltro chiarendo talune perplessità delle forze di opposizione.

Secondo il comma 6, la Repubblica garantisce l'integrazione nel sistema di istruzione e formazione delle persone diversamente abili.

Il comma 7 stabilisce il principio della gradualità nell'attuazione del diritto-dovere.

Quanto all'articolo 2, esso prevede che la realizzazione del diritto-dovere abbia inizio con l'iscrizione alla scuola primaria; la scuola secondaria di primo grado organizza iniziative di orientamento ai fini della scelta del secondo ciclo; successivamente, i giovani sono iscritti ad un istituto del sistema dei licei o del sistema di istruzione e formazione professionale, fino al conseguimento di un diploma liceale o di una qualifica professionale di durata almeno triennale, entro il diciottesimo anno di età. Il segmento conclusivo del diritto-dovere può peraltro essere svolto anche contraendo la ferma volontaria nella carriera iniziale delle Forze armate.

Al comma 4, si stabilisce che i titoli e le qualifiche professionali dovranno avere validità su tutto il territorio nazionale ed essere spendibili all'interno dell'Unione europea.

Il comma 5 prefigura poi un coinvolgimento delle famiglie, delle stesse istituzioni scolastiche e formative, nonché – come è stato chiesto dalle regioni – dei soggetti che assumono i giovani con il contratto di apprendistato nell'attuazione del diritto-dovere.

Passando a considerare l'articolo 3, interamente riscritto per recepire le osservazioni delle regioni, il Presidente relatore dà conto delle norme sull'Anagrafe nazionale degli studenti, cui viene attribuito il compito di operare il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e di apprendistato dei singoli studenti, nonché sulle anagrafi regionali per l'obbligo formativo (trasformate in Anagrafi regionali degli studenti), con particolare riferimento alla loro integrazione con le anagrafi comunali della popolazione. Rileva che viene altresì demandato ad apposito accordo tra Istruzione e Lavoro, da adottarsi in sede di Conferenza unificata, l'effettiva integrazione delle diverse anagrafi nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti.

Quanto all'articolo 4, esso opera un rinvio alle linee guida per la realizzazione dei piani di intervento per l'orientamento, la prevenzione ed il recupero degli abbandoni, che il Ministero è chiamato ad adottare, con il concerto del Dicastero del lavoro e previa intesa con la Conferenza unificata. In proposito, il Presidente relatore prende atto che, pur apportando talune modifiche rispetto alla formulazione originaria, il Ministero non ha tuttavia accolto la richiesta delle regioni di trasformare l'intesa in accordo.

Non va d'altra parte dimenticato, prosegue, che quanto disposto a questo proposito dallo schema di decreto in esame si pone in linea di continuità con le numerose azioni intraprese dal Governo negli ultimi anni per

ridurre il tasso degli abbandoni precoci, con un effetto decisamente positivo. In proposito, egli ricorda che lo stesso ministro Moratti, nel corso della replica sui documenti di bilancio la settimana scorsa, ha affermato che la percentuale di abbandoni si è ridotta dal 25,3 per cento del 2000 al 21 per cento del 2004, rispetto ad una media europea del 18,8 per cento. Contestualmente, si è riscontrato un significativo incremento del tasso di scolarità nel primo anno di istruzione secondaria di secondo grado ed è considerevolmente aumentato il numero dei giovani che hanno scelto di tornare a studiare dopo almeno un anno dal conseguimento della licenza media. Ciò dimostra, prosegue, l'efficacia dei percorsi di studio individuati ed in particolare di quelli triennali di istruzione e formazione professionale, previsti dall'accordo sottoscritto da Istruzione, Lavoro e regioni in data 19 giugno 2003, che sono stati frequentati nell'anno scolastico 2003-2004 da circa 30.000 giovani. Tali iniziative, aggiunte ad altre finanziate fra l'altro con i Fondi strutturali europei, hanno consentito in totale un recupero di circa 60-70.000 giovani rispetto alle 240.000 unità tuttora fuori dal sistema scolastico.

In materia di riconoscimento dei crediti formativi, raccogliendo le richieste delle regioni, è stato inoltre riformulato l'articolo 5, secondo il quale la frequenza positiva di qualsiasi segmento dei percorsi del secondo ciclo comporta la certificazione delle competenze, conoscenze e abilità acquisite, valutabili come crediti, da far valere nei passaggi tra i diversi percorsi formativi o anche per la ripresa degli studi eventualmente interrotti.

Nello specifico, il comma 2 stabilisce, fra l'altro, che possano essere acquisiti crediti di competenza anche nelle esercitazioni pratiche, nelle esperienze formative e *stage* realizzati in Italia o all'estero.

In esito al confronto con le regioni, è stato poi introdotto *ex novo* il comma 3, che detta disposizioni in merito alla qualifica professionale conseguita con il contratto di apprendistato, stabilendo che essa costituisce credito formativo per il prosieguo nei percorsi formativi, come del resto è già contemplato all'articolo 51 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

L'articolo 6 detta norme dirette ad assicurare il passaggio tra i percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché di cambio di indirizzo all'interno del sistema dei licei. In particolare, la determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici e formativi acquisiti ai sensi dell'articolo 5 è demandata ad apposito regolamento, a norma delle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 53, con il coinvolgimento del Lavoro e previa intesa con la Conferenza unificata. In proposito, per ragioni di chiarezza, il Presidente relatore sollecita peraltro un chiarimento volto a precisare se quello richiesto al Dicastero del lavoro è un semplice parere, ovvero un vero e proprio concerto.

La vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e le relative sanzioni sono indici oggetto dell'articolo 7. In particolare, dopo aver richiamato la responsabilità nell'adempimento del dovere di istruzione e formazione dei genitori dei minori o di coloro che a qualsiasi titolo ne fanno le veci, esso stabilisce che le funzioni di vigilanza, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti, siano svolte dal comune, dal di-

rigente scolastico (o dal responsabile dell'istituzione formativa), dalla provincia (attraverso i servizi per l'impiego), nonché dai soggetti che assumono con contratto di apprendistato.

Al comma 3, vi è poi un esplicito richiamo al sistema sanzionatorio attualmente vigente in caso di inadempimento al diritto-dovere.

Infine, l'articolo 8 stabilisce una graduale attuazione del diritto-dovere che verrà completata con l'emanazione dei restanti decreti legislativi previsti dalla legge-delega, ed in particolare di quello inerente il secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione professionale. Al riguardo, il Presidente relatore osserva peraltro che il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recentemente approvato dal Senato e attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, ha prorogato di sei mesi – a seguito di un emendamento approvato in Aula – il termine per l'esercizio della delega.

Nello specifico, l'articolo 8 prevede che nel frattempo l'iscrizione e la frequenza gratuita riguardi i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione professionale, sulla base di quanto previsto nell'accordo sottoscritto in sede di Conferenza unificata il 19 giugno 2003.

In attesa della completa attuazione del diritto-dovere, al comma 3 si precisa indi che continuerà ad applicarsi il richiamato articolo 68, comma 4, della legge n. 144 del 1999.

È stato poi modificato, nel senso richiesto dalle regioni, il comma 4, che stabilisce che le risorse statali destinate ai percorsi sperimentali, richiamati al comma 1, saranno attribuite alle regioni, previo accordo in sede di Conferenza unificata, allo scopo di sostenere l'attuazione del diritto-dovere.

Relativamente all'attività di monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo (articolo 9), essa sarà realizzata dai Ministeri dell'istruzione e del lavoro, che a tal fine si avvarranno dell'ISFOLS, nonché, come richiesto dalle regioni, dell'INDIRE e dell'INVALSI, che comunicheranno i risultati alla Conferenza unificata. Ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 53 (richiamata al comma 2), è altresì prevista una comunicazione al Parlamento, con cadenza triennale, sul sistema educativo di istruzione e di formazione nel suo complesso.

È stato infine inserito *ex novo* l'articolo 10 che fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia, mentre l'articolo 11 detta la copertura finanziaria. Al riguardo, il Presidente relatore sottolinea che l'onere di circa 12 milioni di euro previsto per il 2004 e di circa 16 milioni di euro a decorrere dal 2005 si riferisce esclusivamente all'articolo 8. La relazione tecnica allegata allo schema di decreto chiarisce infatti inequivocabilmente che gli altri articoli non comportano oneri. In particolare, poiché la finanziaria per il 2004 ha già previsto che, in attesa del decreto sul diritto-dovere di istruzione e formazione, il primo anno della scuola secondaria superiore restasse gratuito, e i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale sono già gratuiti, l'articolo 8 comporta di fatto solo la gratuità del

secondo anno della scuola secondaria superiore. Conviene quindi con il Governo che la quantificazione prevista sia del tutto congrua.

Avviandosi alla conclusione, il Presidente relatore esprime un giudizio complessivamente favorevole sull'atto in titolo, per le implicazioni connesse all'innalzamento del livello culturale e professionale delle giovani generazioni e all'efficace azione di contrasto della dispersione scolastica. Esprimendo tuttavia rammarico per la mancata intesa con le regioni sulle parti specificamente rivolte all'istruzione e formazione professionale, rivolge quindi un caloroso invito ad entrambe le parti, Governo e regioni, affinché siano esperiti tutti i possibili margini di trattativa, tenendo presente, da un lato, che il Piano programmatico di interventi previsto dalla legge n. 53 è destinato ad uno spettro di azioni più vasto che il supporto alla riforma scolastica in senso stretto e, dall'altro, che dall'impegno finanziario in favore della scuola e della formazione in generale si misura la centralità di dette tematiche rispetto all'azione di Governo. Si augura pertanto che possa essere individuata una soluzione idonea affinché il decreto attuativo in questione non resti privo dell'indispensabile supporto delle regioni, che ne sono le protagoniste principali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 1° dicembre, alle ore 9,30, non avrà più luogo.

ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il Presidente avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, previsto al termine della seduta di domani, è anticipato al termine di quella odierna.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2004

274^a Seduta*Presidenza del Presidente*
RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 16,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1774/2002 relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (n. 425)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore OGNIBENE (FI), rilevando che il provvedimento in esame è volto ad introdurre la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) 1774/2002, che ha stabilito, abrogando automaticamente le precedenti fonti comunitarie e nazionali in merito, le norme sanitarie in materia di rifiuti di origine animale, ora definiti come «sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano».

Nell'ordinamento italiano il regolamento citato ha comportato pertanto l'abrogazione del decreto legislativo n. 508 del 1992, di cui va ricordata la distinzione tra rifiuti ad alto rischio e a basso rischio; lo schema in esame, prosegue il relatore, è mirato pertanto a disciplinare esclusivamente gli aspetti sanzionatori della normativa sopra delineata, integrata peraltro dal decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2003, ad essa correlato, con il quale sono state disposte norme per le procedure attinenti la gestione dei materiali specifici a rischio, in applicazione del regolamento (CE) 999/2001 avente ad oggetto la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

I profili di competenza della Commissione sono dunque richiamati nella materia stessa quale testé delineata, con chiaro richiamo a problema-

tiche, come lo smaltimento delle farine animali, relativo al fenomeno BSE, che sono state oggetto di attività conoscitiva e legislativa.

In questo contesto, ritiene opportuna la considerazione da parte del legislatore dei profili finalizzati alla sanzione di attività contrastanti le norme sanitarie e di sicurezza che, secondo la stessa disciplina comunitaria di riferimento, devono essere assicurate e garantite dagli Stati membri in materia di rifiuti di origine animale.

A suo avviso, è la materia oggetto del provvedimento, considerata nelle sue linee generali, ad interessare la competenza della Commissione, ancor più delle singole disposizioni dello schema, volte a sanzionare determinati aspetti di inosservanza e violazione della disciplina.

Ritiene inoltre particolarmente rilevanti le previsioni di cui all'articolo 2, relative alla raccolta, trasporto e identificazione di rifiuti di origine animale senza la necessaria documentazione prevista, nonché quelle contenute nell'articolo 6, concernenti la violazione dell'obbligo di autocontrollo, previsto dall'articolo 25 del regolamento (CE) citato, da parte dei responsabili degli impianti di transito e trasformazione dei rifiuti in oggetto.

Nel richiamare l'attenzione della Commissione su quanto previsto dall'articolo 7, che sanziona chiunque immetta sul mercato o esporti proteine animali trasformate utilizzabili come materie prime per mangimi in difformità dall'articolo 19 del regolamento CE, si sofferma poi sull'articolo 9 dello schema, che prevede sanzioni per la violazione delle restrizioni d'uso di cui all'articolo 22 del regolamento CE, tra le quali le ipotesi di alimentazione di una specie con proteine animali derivanti da animali della stessa specie e l'utilizzazione nei pascoli di fertilizzanti diversi dallo stallatico. Precisa inoltre che l'articolo 10 prevede sanzioni verso i titolari di stabilimenti, allevamenti zootecnici e macellerie autorizzate che svolgono attività senza le necessarie autorizzazioni e in mancanza della documentazione commerciale e sanitaria e dei registri previsti dalle norme comunitarie.

Segnala infine la disposizione dell'articolo 11, volto a sanzionare la mancata rimozione, al momento della macellazione, del materiale specifico a rischio di bovini, ovini e caprini destinati al consumo umano o animale.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente RONCONI propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, alle ore 9,30.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,05.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2004

231^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/33/CE concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco» (n. 417)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente PONTONE (AN), in sostituzione del senatore designato Sambin, illustra il provvedimento in titolo sottolineando come lo schema di decreto legislativo in esame intende dare attuazione alla delega contenuta nella legge comunitaria per il 2003 per il recepimento della direttiva 2003/33/CE, concernente l'armonizzazione delle norme nazionali in materia di pubblicità e sponsorizzazione in favore dei prodotti del tabacco. La finalità della direttiva è quella di evitare sia gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti o dei servizi connessi all'attività di pubblicità e sponsorizzazione nel mercato interno sia le distorsioni della concorrenza che potrebbero derivare dall'esistenza, nei singoli ordinamenti nazionali, di norme diversificate in tale materia.

Esulano pertanto dal campo di applicazione della direttiva le attività di pubblicità e sponsorizzazione del tabacco che abbiano un rilievo esclusivamente nazionale e qualsiasi attività di tutela della salute umana dai danni del tabacco. Esso inoltre non contiene riferimenti alla pubblicità televisiva, la cui regolamentazione in riferimento ai prodotti del tabacco forma l'oggetto di un'apposita direttiva, già recepita in Italia.

Lo schema si compone di 6 articoli, che sostanzialmente riproducono i divieti delle diverse forme di pubblicità e sponsorizzazione contenuti nella direttiva, recando altresì misure di carattere sanzionatorio.

In particolare, è posto il divieto di pubblicità in favore dei prodotti del tabacco a mezzo stampa e mediante i servizi della società dell'informazione, con l'eccezione delle pubblicazioni destinate ai commercianti del tabacco e di quelle stampate ed edite in paesi terzi, che non siano destinate al mercato europeo.

Sono inoltre vietate sia la pubblicità radiofonica che la sponsorizzazione di programmi radiofonici da parte di soggetti la cui principale attività sia la fabbricazione o la vendita di prodotti del tabacco.

È poi vietata la sponsorizzazione di eventi o attività che si svolgano contemporaneamente in più di uno Stato comunitario, che siano organizzate da più soggetti residenti in più di uno Stato o che producano direttamente effetti transfrontalieri. In tali contesti è inoltre vietata la distribuzione di prodotti del tabacco finalizzata promuoverne, anche indirettamente, il consumo. I divieti di sponsorizzazione non si applicano agli eventi che si svolgano esclusivamente nel territorio di uno Stato.

Oltre a definire le sanzioni per la violazione dei divieti introdotti, lo schema attribuisce alle associazioni dei consumatori e degli utenti la legittimazione ad agire contro tali violazioni.

Il senatore MUGNAI (AN) si sofferma su talune implicazioni derivanti dalla attuazione della direttiva europea concernente le disposizioni in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco, preannunciando il voto favorevole della propria parte politica.

Su proposta del presidente Pontone, la Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, esprime quindi parere favorevole dando mandato al relatore ad inserirvi le eventuali osservazioni che dovessero essere formulate entro il previsto termine del 5 dicembre, dalle Commissioni 1^a, 2^a e 14^a.

Schema di decreto legislativo recante il «Codice dei diritti di proprietà industriale» (n. 423)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo sospeso nella seduta del 17 novembre 2004.

Il senatore MACONI (DS-U) ricorda che la scorsa settimana è stato approvato un emendamento al decreto-legge di proroga dei termini che differisce il termine per l'approvazione del decreto legislativo in titolo, precedentemente fissato al 31 dicembre 2004. In considerazione delle esigenze di approfondimento di talune parti dello schema in esame, ritiene opportuno che l'espressione del parere sia rinviata al mese di gennaio 2005, al fine di utilizzare le prossime settimane per acquisire ulteriori ele-

menti informativi e per valutare le osservazioni già pervenute alla Commissione da parte di alcune categorie interessate.

Il senatore MUGNAI (*AN*) osserva che il contenuto del decreto legislativo deve, in ogni caso, tener conto dei limiti propri della delega di cui all'articolo 15 della legge n. 273 del 2002. Le questioni rilevate nelle note inviate in particolare dalla Confindustria e dalla Confcommercio devono quindi essere valutate in tale contesto. Per quanto riguarda, in particolare, la questione dei disegni e modelli industriali, ritiene che la prevista durata di 25 anni possa essere considerata sufficiente, mentre è favorevole ad inserire nel testo la materia delle biotecnologie.

Il sottosegretario VALDUCCI fa presente che il prolungamento dei termini per l'attuazione della delega non è definitivo, in quanto il decreto-legge in cui è stato inserito è ora all'esame della Camera. Occorre, comunque, tener conto dei tempi reali ed evitare di correre il rischio di non attuare la delega in tempo utile.

Si sofferma quindi sui limiti di contenuto cui ha fatto cenno anche il senatore Mugnai, sottolineando che le innovazioni legislative che possono essere apportate dal decreto legislativo possono avere esclusivamente carattere marginale senza contraddire, in modo sostanziale, quanto già previsto dalla legislazione vigente. Ciò vale, in particolare, per la certificazione dei prodotti farmaceutici, per il rapporto tra ricercatori ed enti di appartenenza e per i disegni e modelli industriali. Concorda su tale ultimo aspetto con quanto già sottolineato dal senatore Mugnai. Non è contrario, pertanto, ad un breve rinvio della formulazione del parere, ma ritiene che si debba comunque concludere in tempi solleciti.

Il senatore MACONI (*DS-U*) ribadisce la propria richiesta di rinvio dell'espressione del parere.

La senatrice D'IPPOLITO (*FI*) ritiene che, anche in considerazione di quanto sottolineato dal rappresentante del Governo, si possa procedere alla formulazione del parere senza ulteriori rinvii.

Dopo ulteriori interventi dei senatori MACONI (*DS-U*) e MUGNAI (*AN*), il presidente PONTONE precisa che il termine per la espressione del parere non è interessato dalla modifica inserita dal Senato al decreto-legge di proroga dei termini, che riguarda esclusivamente l'attuazione della delega. Prende comunque atto del consenso del rappresentante del Governo ad un breve rinvio e propone di rinviare l'esame ad una seduta da convocare per il 14 dicembre, compatibilmente con gli impegni della sessione di bilancio.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2004

286^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 20,30.

IN SEDE REFERENTE

(3135-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore alla Commissione VANZO (*LP*) riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al decreto-legge n. 249, in conversione, rispetto al testo approvato in prima lettura dal Senato.

Una prima modifica concerne l'articolo 1-*bis*, comma 5, del decreto-legge.

Quest'ultimo comma esclude, per i lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di integrazione salariale straordinaria, l'applicazione della disciplina degli incentivi al posticipo del pensionamento – cosiddetto *bonus* previdenziale – prevista dall'articolo 1, commi da 12 a 17, della legge 23 agosto 2004, n. 243. L'esclusione opera limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione salariale straordinaria.

Si ricorda che, secondo la disciplina di incentivo summenzionata, per il periodo 2004-2007, i lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano maturato i requisiti per ottenere la pensione di anzianità, hanno facoltà di rinunciare ai versamenti contributivi e di percepire direttamente ed integralmente la somma corrispondente ai medesimi.

La Camera dei deputati ha precisato altresì che l'esclusione in esame non concerne le istanze presentate anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

È stato altresì riformulato l'articolo 1-*quinquies*, comma 1, relativo alla disciplina sulla decadenza dal diritto agli ammortizzatori sociali.

In primo luogo, dalle fattispecie che determinano la perdita del trattamento è stata espunta l'ipotesi di rifiuto di impiego in opere o servizi di pubblica utilità; in secondo luogo, si è specificato che la disciplina sulla decadenza comprende, per quanto riguarda i trattamenti di mobilità, solo quelli intesi esclusivamente al reimpiego del lavoratore, con esclusione, quindi, della cosiddetta mobilità lunga. È stato inoltre soppresso il principio della perdita – in caso di decadenza dal trattamento di integrazione salariale straordinaria – del diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore.

La Camera ha infine modificato la norma di copertura finanziaria dell'articolo 2 del decreto-legge – articolo che dispone alcuni stanziamenti per l'anno 2004, pari complessivamente a 25 milioni di euro, in favore di interventi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di rilevanza statale – sostituendo, ai fini della copertura, la riduzione – per la suddetta misura – del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese con un'equivalente diminuzione del Fondo di riserva per eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace. Si ricorda che entrambi questi fondi sono stati istituiti dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Si apre il dibattito.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) osserva che le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento rappresentano un miglioramento del testo a suo tempo licenziato dal Senato, non tale, però, da indurlo a modificare il giudizio negativo già espresso, a nome della sua parte politica, durante l'esame in prima lettura del provvedimento in titolo.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) ritiene che nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati non sono ravvisabili elementi tali da giustificare una modifica dell'avviso contrario sul decreto-legge in conversione espresso dal Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo durante l'esame in prima lettura dello stesso.

Peraltro, le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento hanno senz'altro migliorato il testo varato in prima lettura dal Senato: in particolare, la modifica concernente l'articolo 1-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 249, riduce in modo apprezzabile, anche se non annulla del tutto, l'originaria discriminazione, in ordine alla facoltà di rinuncia all'accredito contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 243 del 2004, nei confronti dei lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, salvaguardando almeno la posizione di coloro che hanno presentato le relative istanze prima

della entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge all'esame.

Poiché nessun altro chiede di intervenire nella discussione generale, il PRESIDENTE la dichiara conclusa.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la sussistenza del numero legale, la Commissione conferisce al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione del decreto-legge n. 249, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, e di chiedere l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE

Il PRESIDENTE avverte che, essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta già convocata per domani, mercoledì 1° dicembre, alle ore 9,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 20,45.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2004

380^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

TURRONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Nucara.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e del regolamento (CE) n. 1830/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE» (n. 427)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore, senatore SCOTTI (*FI*), riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si autorizza il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali ed amministrative per la violazione di alcuni regolamenti comunitari. Si tratta, in particolare, del regolamento CE/1829/2003 e del regolamento CE/1830/2003, il primo dei quali stabilisce una procedura unica e centralizzata per il rilascio dell'autorizzazione all'emissione in commercio di tre diverse categorie di prodotti: gli organismi geneticamente modificati (OGM) destinati ad essere utilizzati come alimento o come mangime; gli alimenti ovvero i mangimi che contengono o sono costituiti da OGM; gli alimenti ovvero i mangimi che contengono derivati da OGM. Il secondo regolamento citato prevede invece disposizioni sulla tracciabilità e sulla etichettatura di prodotti contenenti OGM, di alimenti e di mangimi ottenuti da OGM, nonché disposizioni sul cosiddetto identificatore unico.

Lo schema di decreto in esame si compone di tre titoli: il primo reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento CE/1829/

2003, articolandosi al suo interno in cinque diversi capi. Il titolo II tratta la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento CE/1830/2003 ed è suddiviso in due capi. Il titolo III reca la disciplina del rilascio nell'ambiente di OGM, attribuita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che è pure l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo schema in esame. Inoltre, le regioni sono individuate quali autorità competenti ad irrogare le predette sanzioni negli altri casi di violazioni di disposizioni riferite a prodotti in cui non sono presenti OGM. Segnala altresì che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto, proponendo alcune modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 13. In conclusione, invita la Commissione a formulare osservazioni favorevoli sullo schema in esame, valutando eventualmente l'opportunità di segnalare alla Commissione di merito un'attenuazione del regime sanzionatorio che, tra l'altro, prevede l'arresto da sei mesi a tre anni o l'ammenda sino a 51.700 euro per talune violazioni.

Il presidente TURRONI dichiara aperta la discussione.

Il senatore ZAPPACOSTA (AN), dopo aver ringraziato il relatore Scotti, ricorda che la disciplina degli OGM ha trovato una sistemazione normativa con il decreto legislativo n. 224 del 2003 che, tra l'altro, ha introdotto una serie di disposizioni anche per quanto attiene ai sistemi di vigilanza e monitoraggio. Anche sulla base di tale normativa, esprime riserve su un eventuale osservazione circa un'attenuazione del regime sanzionatorio che potrebbe condurre ad una depenalizzazione dei reati commessi in violazione delle disposizioni recate dallo schema di decreto in titolo.

Più in generale, il tema degli OGM è tuttora al centro di un dibattito nel quale sono presenti implicazioni di ordine etico, religioso, scientifico e giuridico. Nonostante l'aumento del numero delle pubblicazioni scientifiche, il mondo della scienza e della ricerca appare alquanto diviso, non avendo raggiunto certezze su tali argomenti. Gli organismi geneticamente modificati possono essere definiti quali organismi viventi creati dall'uomo che ne ha manipolato il patrimonio genetico. A differenza delle tecniche tradizionali, l'ingegneria genetica ha così permesso di oltrepassare alcune barriere tra le specie, creando nuovi organismi viventi attraverso combinazioni ed incroci. Pur essendo auspicabile che il mondo scientifico continui a discutere su queste delicate tematiche, appare opportuno che la classe politica sia in grado di effettuare una sintesi delle varie posizioni, fornendo, in qualità di legislatore, risposte adeguate. Certamente, il provvedimento in esame si muove in tale direzione, dimostrando la sensibilità e la cautela con le quali il Governo sta trattando tali questioni.

Del resto, l'Italia sta recependo la legislazione comunitaria la quale, in materia di OGM, appare completa e rigorosa, soprattutto per quanto concerne i profili dell'etichettatura degli alimenti. Peraltro, con riferi-

mento all'immissione in commercio degli OGM è in corso un braccio di ferro tra gli Stati Uniti e l'Unione europea: gli Stati Uniti infatti hanno denunciato la moratoria imposta all'importazione per nuovi OGM e non hanno ratificato il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza. In merito alle problematiche sottese alla disciplina degli OGM, il Gruppo di Alleanza Nazionale ritiene che il principio di precauzione debba trovare applicazione e che si debba valutare davvero se, come da talune parti si sostiene, gli OGM sono indispensabili per risolvere i problemi alimentari del terzo e quarto mondo, fermo restando che i progressi dell'ingegneria genetica non possono attentare alla sacralità della vita.

Il senatore MONCADA (*UDC*) osserva che l'oggetto del provvedimento in esame non è l'immissione in commercio degli OGM, bensì la disciplina sanzionatoria relativa agli OGM già autorizzati in ambito europeo.

Il presidente TURRONI dichiara chiusa la discussione.

Il relatore, senatore SCOTTI (*FI*), intervenendo in sede di replica, evidenzia gli eccessivi timori mostrati nei confronti di possibili combinazioni ed incroci, tenuto conto che deve essere rispettato il principio della sostanziale equivalenza. Ribadisce, infine, che è sua intenzione redigere osservazioni favorevoli da trasmettere alla Commissione di merito.

Il sottosegretario NUCARA dichiara di non aver nulla da aggiungere rispetto alla replica svolta dal relatore.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli sullo schema di decreto in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici» (n. 418)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame dello schema di decreto, sospeso nella seduta del 3 novembre scorso.

Il relatore PONZO (*FI*), ad integrazione della replica svolta nella precedente seduta, fa presente che è sua intenzione redigere un parere favorevole con alcune osservazioni: all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, sarebbe opportuno sopprimere le parole: «e territorialmente stabile»; all'articolo 1, comma 2, andrebbero soppresses le parole: «i circhi»; all'articolo 3, comma 1, lettera i), dovrebbe essere aggiunto, in fine, il se-

guente periodo: «Una copia del registro di cui alla presente lettera viene inviata annualmente alla Direzione generale protezione natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio»; all'articolo 3, appare opportuno modificare i commi 2 e 3 nel senso di prevedere la stipula di apposite convenzioni al posto della costituzione di garanzie finanziarie. Inoltre, all'articolo 8, comma 2, dovrebbe essere elevata la sanzione amministrativa ivi prevista, introducendo altresì la previsione della chiusura del giardino zoologico per un certo periodo di tempo a seguito dell'accertamento della seconda violazione di ogni singola condotta di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e), f), g), h) e i); all'articolo 9 sarebbe necessario prevedere la possibilità per gli enti pubblici di contribuire al finanziamento dei giardini zoologici; all'articolo 10 sarebbe opportuno ridurre ad un anno anziché due il termine entro il quale le strutture di cui all'articolo 2, comma 1, si adeguano alle prescrizioni del decreto in titolo. Inoltre, ulteriori osservazioni si devono esprimere anche per gli allegati tecnici: all'allegato A previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), va soppresso il capoverso 7 della lettera E), mentre all'allegato A, lettera F), il capoverso 5 dovrebbe essere sostituito con il seguente: «5. È vietato qualsiasi apporto di cibo e bevande da parte del pubblico». Con riferimento infine alle operazioni previste dalla lettera H) dell'Allegato C, ne andrebbe attentamente considerata la pericolosità.

Il sottosegretario NUCARA dichiara di non aver nulla da aggiungere alla replica svolta dal relatore.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul mandato al relatore a redigere parere favorevole con le osservazioni da lui indicate nella replica.

Il senatore CHINCARINI (*LP*), dopo aver ringraziato il relatore per aver recepito alcune istanze provenienti dalla propria parte politica, dichiara il voto a favore del Gruppo della Lega padana.

Il presidente TURRONI, tenuto conto delle osservazioni con cui il relatore Ponzo intende corredare il parere sul provvedimento in titolo, annuncia il voto favorevole del Gruppo di appartenenza, rilevando peraltro come il fatto stesso che la Corte europea di giustizia, nel giugno di quest'anno, abbia affermato la responsabilità dello Stato italiano per non aver dato esecuzione alla direttiva del Consiglio 1999/22/CE, testimoni la scarsa, se non nulla, attenzione del Governo per una problematica di grande spessore culturale come la tutela della fauna.

La verità è che in Italia, fin ad oggi, soltanto in maniera del tutto occasionale i giardini zoologici sono serviti per salvare specie di fauna in via di estinzione, anche se il motivo per cui stanno riuscendo a salvarsi sta proprio nella asserita capacità di tutelare tali specie.

Resta comunque il fatto che lo schema di decreto in titolo, essendo stato varato con oltre due anni di ritardo, rischia di rimanere un testo normativo essenzialmente teorico, che si limita a riprendere le linee generali

di una direttiva europea. Inoltre, si rischia una sottovalutazione del fenomeno, in quanto le cinquantasei strutture che il Ministero dell'ambiente ha individuato come oggetto di intervento del provvedimento, sono in realtà una minima parte delle strutture realmente esistenti. Deve essere pertanto rivisto l'ambito applicativo delle disposizioni in questione, così da assicurare che nessuna struttura che detiene animali venga sottratta all'attuazione della direttiva, effettuando inoltre una ricognizione delle deroghe concesse dal Ministero dell'ambiente per consentire agli zoo la detenzione di specie classificate pericolose.

Il senatore ROTONDO (*DS-U*) dichiara il voto favorevole dei senatori del Gruppo DS.

Il senatore VALLONE (*Mar-DL-U*) annuncia il voto favorevole del Gruppo la Margherita.

Dopo che il presidente TURRONI ha accertato la presenza del prescritto numero legale di senatori, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole corredato con le osservazioni da lui indicate nella replica.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TURRONI propone, qualora si registri il consenso da parte di tutti i Gruppi, di procedere all'esame della proposta di nomina dei presidenti dei parchi delle Cinque Terre e della Maiella.

La Commissione unanime conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre (n. 121)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore SCOTTI (*FI*), dopo aver riferito sul *curriculum* del nominativo proposto – dal quale si desume la sua competenza professionale e sensibilità ambientale – e dopo aver ricordato che è stata acquisita l'intesa della regione competente, propone di esprimere parere favorevole.

Non essendovi altri senatori iscritti a parlare, il presidente TURRONI avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere favorevole.

Il senatore CHINCARINI (*LP*) esprime il proprio voto di astensione, ritenendo che sia improprio interferire su scelte che dovrebbero appartenere unicamente alla sfera delle autonomie locali.

Il senatore SPECCHIA (*AN*) dichiara che i senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale esprimeranno un voto favorevole.

La Commissione procede quindi alla votazione a scrutinio segreto.

La proposta di parere favorevole è approvata, risultando undici voti a favore e due astensioni.

Hanno partecipato alla votazione i senatori CHINCARINI (*LP*), MONCADA (*UDC*), PONZO (*FI*), ROTONDO (*DS-U*), SCOTTI (*FI*), SPECCHIA (*AN*), TURRONI (*Verdi-U*), VALLONE (*Mar-DL-U*) e ZAPPACOSTA (*AN*). Inoltre i senatori FORLANI (*UDC*), FLORINO (*AN*), GUASTI (*FI*) e AGOGLIATI (*FI*) hanno sostituito, ai sensi dell'articolo 31, comma 2 del Regolamento, rispettivamente i senatori Bergamo, Mulas, Rizzi e Novi.

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale della Maiella

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore ZAPPACOSTA(*AN*), illustra la proposta di nomina in titolo alla quale si è dovuti pervenire in seguito alle dimissioni del presidente dell'ente parco nazionale della Maiella, nominato dirigente generale del Corpo forestale dello Stato. Il nominativo proposto dalla presidenza dell'Ente parco fornisce ampie garanzie di competenza e professionalità, tenuto conto che dal *curriculum* allegato si ricava che il soggetto proposto ha una consolidata esperienza amministrativa e ha partecipato a progetti specifici per la valorizzazione del territorio. Invita, pertanto, la Commissione ad esprimere un parere favorevole sulla proposta in titolo sulla quale, peraltro, è stata acquisita la prescritta intesa della regione competente.

Non essendovi altri senatori iscritti a parlare, il presidente TURRONI avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere favorevole.

Il senatore CHINCARINI (*LP*) esprime il proprio voto di astensione, ritenendo che sia improprio interferire su scelte che dovrebbero appartenere unicamente alla sfera delle autonomie locali.

Il presidente TURRONI, nell'annunciare il voto contrario della propria parte politica, ritiene che in merito alla proposta di nomina in esame, come in altre già esaminate in precedenza, non risulta rispettato il disposto dell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, il quale prescrive che gli or-

gani di vertice dell'Ente parco siano scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura.

Pur non avendo alcuna obiezione di principio a che il Governo di centro-destra proponga alla presidenza degli Enti parco nazionali soggetti appartenenti alla propria area di riferimento, ritiene indispensabile il rispetto dei requisiti di legge richiamati.

Il senatore SPECCHIA(AN), nel dichiarare che i senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale esprimeranno un voto favorevole, tiene a precisare che non è condivisibile quella concezione in base alla quale i sostenitori delle tematiche ambientali dovrebbero necessariamente appartenere a certe associazioni ambientaliste e non ad altre. Nel merito della proposta in esame, il nominato indicato dal Ministro dell'ambiente ha dato prova, nel corso della sua esperienza professionale, di un elevato impegno in ambito ambientale.

Il senatore ROTONDO (DS-U) annuncia il voto contrario dei senatori del Gruppo DS.

La Commissione procede quindi alla votazione a scrutinio segreto.

La proposta di parere favorevole è approvata, risultando nove voti a favore, due voti contrari e due astensioni.

Hanno partecipato alla votazione i senatori CHINCARINI (LP), MONCADA (UDC), PONZO (FI), ROTONDO (DS-U), SCOTTI (FI), SPECCHIA (AN), TURRONI (Verdi-U), VALLONE (Mar-DL-U) e ZAPPACOSTA (AN). Inoltre i senatori FORLANI (UDC), FLORINO (AN), GUASTI (FI) e AGOGLIATI (FI) hanno sostituito, ai sensi dell'articolo 31, comma 2 del Regolamento, rispettivamente i senatori Bergamo, Mulas, Rizzi e Novi.

Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità delle benzine e del combustibile *diesel*» (n. 428)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore PONZO (FI), illustra lo schema in esame il quale, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge comunitaria del 2003, recepisce la direttiva 2003/17/CE, modificando una precedente direttiva relativa alla qualità della benzina e del combustibile *diesel*. Lo schema di decreto contiene le specifiche tecniche della benzina e del combustibile *diesel* commercializzati sul territorio nazionale, specifiche che troveranno applicazione in tre distinte fasi, decorrenti, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore del provvedimento, dal 1° gennaio 2005 e dal 1° gennaio 2009. Il provvedimento disciplina inoltre le modalità affin-

ché a partire dal prossimo anno siano commercializzati carburanti a basso contenuto di zolfo. A tale riguardo, i titolari degli impianti di distribuzione dovranno predisporre e trasmettere al Ministero dell'ambiente appositi piani per l'individuazione degli impianti di distribuzione di carburanti in oggetto.

Sono inoltre previste disposizioni in merito alle sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare in caso di violazione degli obblighi e dei divieti imposti in materia. La competenza ad effettuare i controlli finalizzati all'accertamento di tali infrazioni è attribuita ai laboratori chimici delle dogane ed al Corpo della guardia di finanza.

Dopo aver illustrato in sintesi l'articolato, sottolinea che appare contraddittorio prevedere a carico dei gestori degli impianti sanzioni penali che risultano più gravi rispetto alle sanzioni amministrative a cui invece andrebbero incontro i produttori dei carburanti.

Il sottosegretario NUCARA, dopo aver ringraziato il relatore, si riserva di effettuare nel corso dell'esame una più compiuta disamina del provvedimento all'interno del quale, tra l'altro, dovrebbe trovare posto una disposizione che regoli più precisamente il periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente TURRONI avverte che la seduta prevista per domani, mercoledì 1° dicembre, alle ore 9, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 17.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2004

76^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***GIRFATTI***La seduta inizia alle ore 17,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/33/CE concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco» (n. 417)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 novembre 2004.

Il presidente-relatore GIRFATTI (*FI*) dà lettura dello schema di osservazioni favorevoli con rilievi sul provvedimento in titolo, del seguente tenore:

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che la direttiva 2003/33/CE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco, prevede come termine per il recepimento il 31 luglio 2005, e che la relativa delega legislativa è contenuta nella legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003);

ricordato che la direttiva 2003/33/CE nasce dall'esigenza di colmare il vuoto normativo prodotto dall'annullamento della direttiva 98/43/CE, operato dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 5 ottobre 2000 (Causa C-376/98), che ne ha sancito la mancanza di fondamento giuridico, basato sugli articoli 95, 47 paragrafo 2 e 55, nonché sull'articolo 152, paragrafo 1 e paragrafo 4, lettera c) del Trattato istitutivo della Comunità europea;

considerato che la ratio della direttiva 2003/33/CE è che «le disparità» tra le legislazioni nazionali relative alla pubblicità e alla sponsorizzazione in favore dei prodotti del tabacco, creano «ostacoli sempre maggiori alla libera circolazione tra gli Stati membri dei prodotti o dei servizi che costituiscono il supporto materiale delle suddette attività di pubblicità e di sponsorizzazione»;

considerato che la direttiva limita il divieto di pubblicità e di sponsorizzazione esclusivamente a quegli ambiti nei quali la promozione dei prodotti del tabacco possa avere risvolti transfrontalieri, e che tali ambiti sono indicati nei prodotti della stampa, nelle trasmissioni radiofoniche, nei servizi della società dell'informazione, nonché nelle sponsorizzazioni di attività o eventi di carattere transfrontaliero;

considerato che ad ulteriore garanzia della delimitazione dei divieti previsti, l'articolo 8 della direttiva obbliga espressamente gli Stati membri a non vietare né limitare la libera circolazione dei prodotti o dei servizi conformi alla direttiva stessa, e che, in questo senso, la direttiva non ripropone la disposizione dell'articolo 5 della direttiva 98/43/CE, annullata dalla sentenza del 2000, che prevedeva la possibilità per gli Stati membri di stabilire prescrizioni più rigorose in materia di pubblicità o sponsorizzazione di prodotti del tabacco, a tutela della salute pubblica;

considerato che l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo richiama la legge n. 165 del 1962, che vieta la «propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero»;

considerato che il medesimo articolo 2 prevede un divieto tout court della pubblicità nei servizi della società dell'informazione, mentre la norma comunitaria riconduce tale divieto ai limiti previsti per la pubblicità a mezzo stampa, ovverosia con l'eccezione delle pubblicazioni destinate ai professionisti del tabacco e delle pubblicazioni dei Paesi terzi non destinate in modo principale al mercato comunitario;

rilevato che l'articolo 4 ha delimitato maggiormente l'ambito di applicazione del divieto di sponsorizzazione (di cui all'articolo 5 della direttiva), con l'introduzione del requisito aggiuntivo della «contemporaneità» degli eventi o attività sponsorizzate;

ricordato che per quanto riguarda l'ambito televisivo, il divieto di ogni forma di pubblicità dei prodotti del tabacco è già previsto dalla direttiva 89/552/CEE del 1989, attuata con legge n. 223 del 1990;

considerato che la legge n. 223 del 1990 vieta in modo espresso unicamente, all'articolo 8, la sponsorizzazione dei programmi, da parte di persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o di altri prodotti del tabacco,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

il richiamo alla legge n. 165 del 1962 (che vieta la «propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero»), operato nell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, andrebbe riferito anche ai successivi articoli 3 e 4;

il divieto di cui all'articolo 2, comma 3, dello schema di decreto legislativo andrebbe integrato con l'aggiunta della previsione «con le eccezioni di cui al comma 2»;

l'articolo 4 dello schema di decreto fa riferimento alla «contemporaneità» degli eventi o dell'attività in più di uno Stato membro: tale requisito non è previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva; tanto meno è prevista, nella direttiva, la figura dell'«organizzatore» dell'evento, al quale invece lo schema di decreto fa riferimento ai fini del divieto;

infine, lo schema di decreto non sanziona il divieto di cui all'articolo 4, comma 4, non rispettando in tal modo il combinato disposto degli articoli 5 e 7 della direttiva».

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) dà atto al Relatore di aver svolto un lavoro molto approfondito che sarà senz'altro utile alla Commissione di merito.

Si associa il senatore MORSELLI (*AN*), il quale tuttavia osserva che l'apposizione di divieti e di sanzioni rischia di rivelarsi assolutamente inutile quando manca un efficace sistema di controlli per verificare l'effettivo rispetto delle norme.

Il presidente-relatore GIRFATTI (*FI*), nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Constatato poi che la Commissione non è in numero legale per procedere alla votazione, e stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, dichiara chiusa la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2004

88ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14,30.

(A.C. 5388) *Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004*

(Parere alla III Commissione della Camera dei deputati. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore, presidente VIZZINI, esordisce evidenziando come il disegno di legge in titolo sia, sotto molti aspetti, di carattere particolare.

Con esso, infatti, si autorizza la ratifica e si dà ordine di esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.

Rileva come la cosiddetta «Costituzione Europea» costituisca un evento storico, nel quale l'apporto ed il contributo italiano sono stati e sono assolutamente determinanti, come testimoniano nel tempo le solenni cerimonie che, il 25 marzo 1957 ed il 29 ottobre 2004, hanno sancito, con le firme ufficiali degli Stati contraenti, due fasi fondamentali per la nascita ed il consolidamento dell'Unione europea.

Non ritiene sia in discussione in questa sede il merito del Trattato nel suo complesso, considerata la sua importanza ed il suo valore, ma l'ambito di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali è ovviamente circoscritto, ed a questo ambito attiene l'esame odierno.

Anche limitatamente ad esso, tuttavia, il giudizio che sottende il parere che intende proporre alla Commissione è meditatamente favorevole, perché il Trattato – e quindi la Costituzione europea che esso include – costituisce un testo attento, equilibrato e lungimirante, che testimonia non solo l'ottimismo della volontà, ma anche l'affermazione della ragione.

Che questa sia da applaudire come la migliore delle Costituzioni possibili non sembri una formula riduttiva, perché vasti sono gli spazi che essa apre, anche se non sfuggono i suoi limiti, chiaramente evidenziati dal vivo dibattito che ne ha accompagnato la nascita. Un dibattito che ha coinvolto tutte le componenti istituzionali, politiche e sociali, incluse le Autonomie territoriali – e con esse le Regioni italiane – che avrebbero voluto forse essere maggiormente coinvolte nelle rinnovate istituzioni e procedure europee.

A ciò non è stato possibile dar seguito, non fino al punto rivendicato dalle Autonomie.

Le strutture dell'Unione – appare chiaramente dal tessuto della Costituzione – appaiono optare per il canale privilegiato del rapporto con gli Stati membri. A ciascuno Stato spetta poi la disciplina e la gestione, al proprio interno, dei rapporti infrastatali, secondo le singole formule istituzionali.

Ciò non è né disconoscimento, né indifferenza, ma piuttosto la realistica consapevolezza della varietà delle situazioni statuali, di cui si garantisce l'integrità ed il rispetto. Ne è conferma l'articolo I-5, paragrafo 1, del Trattato, che si riferisce per la prima volta esplicitamente al ruolo delle Autonomie regionali e locali, garantendo, appunto, il rispetto da parte dell'Unione europea dell'identità, non solo degli Stati, ma anche delle loro articolazioni territoriali e della loro struttura istituzionale interna. In questo contesto, particolare valore assume non solo l'affermazione del principio di sussidiarietà, ma soprattutto – e sul punto il presidente VIZZINI anticipa una riflessione specifica non priva di conseguenze per la formulazione del parere – le procedure predisposte per la sua concreta attuazione.

Il Trattato conferma poi il Comitato delle Regioni, come sede di espressione della variegata struttura territoriale degli Stati membri, che – come è noto – sono organizzate secondo moduli istituzionali diversi, in taluni casi federali, in altri decisamente accentrati, ciascuno secondo le proprie tradizioni e le proprie opportunità.

Quale che sarà il ruolo e la forza di questo Organo, resta comunque evidente che l'Unione europea deve essere – se vorrà crescere e rafforzarsi – oltre che l'Europa dei cittadini e degli Stati membri anche l'Europa delle territorialità.

Il Trattato non solo prevede la consultazione del Comitato delle Regioni per l'adozione di importanti categorie di atti normativi, ma – e si tratta di un elemento da non sottovalutare – prevede anche la facoltà per il Comitato di ricorrere alla Corte di giustizia in relazione agli atti legislativi per l'adozione dei quali la Costituzione richiede la sua consultazione.

Queste novità e queste conferme vanno inquadrare nel nuovo sistema delle fonti che emerge dal tessuto della Costituzione per l'Europa. Vi sono infatti mutamenti non solo formali, ma anche sostanziali: cambia il *nomen iuris* degli atti legislativi e vengono introdotti i regolamenti – delegati e non – segnando in maniera netta i confini tra atti legislativi e atti esecutivi.

Importante è la conseguenza che da ciò deriva, cioè la tendenza verso la creazione di un vero sistema delle fonti con una delineata gerarchia tra le stesse: Costituzione al vertice, legge e legge quadro in posizione primaria, regolamenti e decisioni in quella secondaria e infine regolamenti europei d'esecuzione e decisioni europee di esecuzione.

Il relatore, presidente VIZZINI, si sofferma sulla figura istituzionale del Comitato delle Regioni. Tale Organo, già attivo perché istituito fin dal Trattato di Maastricht, è sempre stato di natura consultiva, e tale rimane anche secondo la nuova Costituzione; peraltro, come già accennato, il testo riconosce al Comitato delle Regioni la facoltà di presentare ricorsi in materia di violazione del principio di sussidiarietà.

In base all'articolo I-32, comma 2, il Comitato delle Regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta. I suoi membri, in numero non superiore a 350, restano in carica per cinque anni (articolo III-386), non sono vincolati da mandato imperativo, ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione (I-32, comma 4). Le regole relative alla natura della composizione del Comitato sono riesaminate a intervalli regolari dal Consiglio europeo, per tener conto dell'evoluzione economica, sociale e demografica nell'Unione (I-32, comma 5; ma anche III-386).

Le funzioni consultive del Comitato delle Regioni, che in origine – fino al Trattato di Amsterdam – riguardavano non molte materie, nel corso degli anni si sono ampliate e la nuova Costituzione sviluppa ulteriormente tale tendenza. L'articolo III-388, comma 1, stabilisce che il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultino il Comitato delle Regioni nei casi previsti dalla Costituzione e in tutti gli altri casi in cui una di tali istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera. In più, il terzo comma dello stesso articolo, stabilisce che il Comitato delle Regioni può formulare di sua iniziativa pareri su atti dei quali sia già stato investito il Comitato economico e sociale – un altro Organo consultivo – allorché ritenga che siano in causa interessi regionali specifici.

L'esame della Costituzione permette di rilevare che, oltre alla cooperazione transfrontaliera, i casi di consultazione del Comitato delle Regioni espressamente previsti sono numerosi, per lo più nella Parte III, intitolata alle politiche ed al funzionamento dell'Unione. In essa si va dall'occupazione alle politiche sociali, dall'ambiente ai trasporti – comprese le grandi reti transeuropee – dalla ricerca scientifica e tecnologica all'energia, dalla sanità pubblica alla cultura, all'istruzione e allo sport. Sempre in base alla Parte III della Costituzione, le funzioni consultive del Comitato delle Regioni riguardano, altresì, le misure applicative relative ad alcuni Fondi, quali il Fondo sociale europeo ed il Fondo europeo di sviluppo regionale.

Come già accennato, un nuovo potere è poi affidato al Comitato delle Regioni. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, un ricorso giurisd-

zionale può essere presentato anche dal Comitato delle Regioni, in relazione agli atti legislativi per i quali il Trattato costituzionale ne richiede la consultazione (articoli I-32, III-386 e successivi).

Ciò costituisce un elemento di discontinuità rispetto al quadro attuale delle disposizioni comunitarie che fissano le competenze del Comitato delle Regioni. In tale quadro, infatti, non è previsto – secondo l'articolo III-365, terzo comma, – né che il Comitato delle Regioni possa proporre ricorso alla Corte di giustizia in difesa di proprie prerogative, né tanto meno che il Comitato possa adire il supremo Organo giurisdizionale comunitario in tutti i settori in cui ad esso è riconosciuta la possibilità di esprimersi per mezzo di parere obbligatorio anche se non vincolante.

Il Comitato delle Regioni è un Organo che – nel diritto costituzionale interno – verrebbe forse definito «di rilevanza costituzionale»: elemento qualificante, ma non fondante una struttura istituzionale.

Una delle principali chiavi di volta di essa – caratterizzata dai suoi numerosi livelli territoriali statuali, sovrastatali ed infrastatali – è piuttosto il principio di sussidiarietà, vero e proprio strumento di garanzia della coesione territoriale, sul quale il relatore, presidente VIZZINI, ritiene opportuno soffermarsi, per una considerazione avente riflessi sul nostro ordinamento parlamentare interno.

Ci sono infatti alcune questioni che, per quanto riguarda gli affari regionali, appaiono inedite. Esse si ricollegano alla forte riaffermazione del principio di sussidiarietà contenuta nel Trattato la cui ratifica è in esame e che nei precedenti Trattati è meno marcata.

Il principio di sussidiarietà, anche se precedente nella sua formulazione concettuale, fu introdotto dal Trattato di Maastricht nel 1992 come principio di carattere generale: nella nuova Costituzione europea esso assume ancora più rilievo.

Nella formulazione dell'articolo I-11, comma 3, si prevede, infatti, che nei settori che non sono di competenza esclusiva dell'Unione – la grande maggioranza – l'intervento di quest'ultima abbia luogo soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi non possano essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri né a livello centrale, né a livello regionale e locale.

A questo scopo, nel Protocollo n. 2 inerente l'applicazione del principio di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al nuovo Trattato costituzionale assieme al Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali degli Stati membri nell'Unione europea – due fra i 36 protocolli che accompagnano i 446 articoli del Trattato – si stabilisce espressamente che tutte le proposte legislative relative a leggi europee e leggi quadro europee, assimilabili agli attuali regolamenti e direttive comunitarie, siano accompagnate da schede che contengano elementi di valutazione dell'impatto sulla legislazione degli Stati membri compresa, se del caso, la legislazione regionale.

Tale principio, dunque, è a garanzia sia delle competenze degli Stati membri sia delle eventuali competenze degli enti decentrati (Regioni, *Laender* o enti locali) rispetto alla possibile debordanza dell'attività

dell'Unione. Il principio non è nuovo, ma nuove sono le garanzie previste per assicurarne il rispetto.

Nel Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, vengono largamente accolte le conclusioni espresse nella relazione ultimata il 23 settembre 2002 da parte del «Gruppo di lavoro Sussidiarietà» che era stato istituito a suo tempo dal *Presidium*. Premesso, nell'articolo 2, che prima di proporre un atto legislativo europeo, la Commissione effettua ampie consultazioni le quali devono tenere conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste, il Protocollo in questione si occupa sia del controllo politico *ex ante*, ossia nella fase di elaborazione di una proposta legislativa, sia del controllo *ex post*, di carattere giurisdizionale.

Sotto il primo profilo, ossia quello del controllo politico, innanzitutto si afferma, all'articolo 5, che ogni progetto di atto legislativo europeo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità; ma soprattutto, agli articoli 6 e 7, si disciplina un meccanismo di *early warning*. All'articolo 6, infatti, si stabilisce che ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna Camera di uno di questi parlamenti, dopo aver ricevuto un progetto nella fase in cui esso è ancora in formazione, possa inviare – entro un termine di sei settimane – alle autorità continentali competenti un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. All'articolo 7, precisato che gli autori del progetto avverso devono tenere conto dei suddetti pareri contrari, si statuisce che, qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di solidarietà rappresentino almeno un terzo dei parlamenti nazionali, il progetto deve essere riesaminato. Tale soglia scende ad un quarto, qualora si tratti di atti riguardanti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Come si vede, quindi, il citato Protocollo configura una valida garanzia *ex ante* contro pericoli di prevaricazioni nei confronti del principio di sussidiarietà, sebbene l'attivazione del meccanismo di *early warning* passi necessariamente attraverso i parlamenti nazionali, e non appartenga ai poteri substatuali.

Sotto il profilo del controllo giurisdizionale, da effettuarsi *ex post*, sono possibili ricorsi, e ciò non solo da parte di un parlamento nazionale, tramite il Governo del proprio Paese, ma anche da parte del Comitato delle Regioni, in relazione a quegli atti per l'adozione dei quali la Costituzione richiede la sua consultazione (Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, articolo 8). L'Organo competente a giudicare in materia di ricorsi è la Corte di Giustizia europea.

Dunque, ciascuna Camera di un parlamento nazionale può, entro sei settimane dalla data di trasmissione di una proposta della Commissione, esprimere un parere motivato sulla conformità di un progetto normativo al principio di sussidiarietà. E si aggiunge, all'articolo 6 del Protocollo n. 2, che spetta a ciascuna Camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi.

Queste disposizioni sono di grande rilievo per i temi propri dell'ambito di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Essi segnano il punto di un faticoso equilibrio raggiunto tra le esigenze dei diversi livelli di rappresentatività – nazionali e comunitari – nell'esercizio della fondamentale funzione legislativa.

Se il punto di equilibrio avrebbe potuto essere diverso, perché più generoso nei confronti dei parlamenti nazionali o piuttosto degli Organi dell'Unione, è una questione su cui il relatore, presidente VIZZINI, non ritiene valga la pena di tornare.

Considera invece importante sottolineare i seguenti temi:

un potere di esprimersi contro le proposte della Commissione spetta ai parlamenti in quanto tali, che devono dunque vigilare sul rispetto del principio di sussidiarietà nell'esercizio della funzione legislativa e quindi sul rispetto, da parte dell'Unione, delle competenze assegnate ai livelli nazionali e – sottolinea – regionali;

proprio perché sono i parlamenti nazionali a vigilare sul rispetto da parte dell'Unione anche delle competenze assegnate ai livelli regionali, il parere – come specificamente richiesto, tra gli altri, dai rappresentanti italiani alla Convenzione – può essere espresso anche dalla singola Camera. Ciò perché si è considerato che vi è normalmente, nei sistemi bicamerali, una Camera a vocazione territoriale;

per garantire la piena parità, i parlamenti unicamerali dispongono di due voti, mentre ciascuna Camera di un sistema bicamerale dispone di un voto. Qualora i pareri espressi – si prevede solo l'espressione del parere contrario, perché la posizione favorevole non dà luogo a parere – rappresentino un terzo dei voti, la Commissione riesamina la sua proposta, e deve motivare se mantenerla, modificarla o ritirarla;

il termine di sei settimane per esprimere il parere è un termine che, considerata la complessità delle situazioni da disciplinare e delle stesse proposte di disciplina, non può essere considerato ampio;

ma soprattutto il termine di sei settimane può apparire ridotto, alla luce della circostanza secondo cui spetta a ciascuna Camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi.

Il relatore, presidente VIZZINI, rileva quindi, in tale contesto, la grande opportunità – per non dire la necessità – di addivenire a forme di integrazione, nel Parlamento italiano, di rappresentanti delle Autonomie con diritto di voto.

È evidente, infatti, che la presenza in Parlamento di un Organo a composizione mista di parlamentari e rappresentanti delle Autonomie territoriali, è quello che meglio potrebbe garantire l'espressione di un parere al tempo stesso meditato e tempestivo.

È altresì evidente come ciò rispecchi il modello dell'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, come previsto dall'articolo 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del Titolo V

della Costituzione, il quale – anche sotto questo nuovo aspetto, dopo quello, già più volte sottolineato dalla Commissione relativo alle questioni del federalismo fiscale – conserva la sua validità e si propone come elemento di partecipazione ed insieme di funzionalità.

Tutto ciò premesso, e considerato quanto detto sulle esigenze di tenuta della compatibilità dei diversi livelli territoriali e sulla rappresentatività stessa del livello parlamentare anche nei confronti del sistema delle Autonomie, illustra una bozza di parere favorevole del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge di ratifica in titolo,

ritenuto che una delle chiavi di volta, insieme strumento e garanzia, della coesione territoriale, sia il principio di sussidiarietà;

osservato che l'articolo I-11, intitolato ai principi fondamentali sulle competenze dell'Unione, al comma 3, stabilisce che, in virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale;

ritenuto altresì che gli articoli 6 e 8 del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità siano di importanza fondamentale nel garantire il rispetto del principio di sussidiarietà;

osservato che ivi si prevede, all'articolo 6, che ciascuna Camera dei parlamenti nazionali può, entro sei settimane, esprimere un parere motivato sulla conformità del progetto al principio di sussidiarietà e che spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna Camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi, ed infine si sancisce, all'articolo 8, il diritto di ricorso di ciascuna Camera alla Corte di giustizia per violazione del principio di sussidiarietà;

ritenuta l'opportunità di proporre l'integrazione negli Organi parlamentari di rappresentanti delle Autonomie territoriali, anche per esprimere congiuntamente – ed al massimo del potenziale rappresentativo – il parere parlamentare circa il rispetto del principio di sussidiarietà, con modalità – tra l'altro – meglio compatibili con i termini temporali previsti per tale esame;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di realizzare – tra le riforme necessarie all'adeguamento del quadro istituzionale alle procedure previste dal Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa – l'integrazione, già prevista dall'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, della Commissione parlamentare per le questioni regionali per via legislativa, prevedendone contestualmente il coinvolgimento nelle procedure dell'esame parlamentare, detto *early warning* (Protocollo n. 2 sull'applicazione del principio di sussidiarietà e di proporzionalità, articolo 6), nonché nelle procedure di ricorso di ciascuna Camera di fronte alla corte di Giustizia

(Protocollo n. 2 sull'applicazione del principio di sussidiarietà e di proporzionalità, articolo 8), fermo restando l'intervento a livello dei Regolamenti parlamentari per quanto riguarda speciali effetti procedurali».

Nessuno chiedendo la parola, il documento, posto ai voti, è approvato.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2004

173^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del Direttore di RAISPORT, del Direttore diritti sportivi e del Direttore acquisti diritti sportivi della RAI

(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

Riprende l'audizione sospesa nella seduta del 24 novembre.

Il senatore FALOMI si sofferma in primo luogo sulle considerazioni, da lui ritenute condivisibili, svolte dal dottor Maffei circa i motivi della crisi di storiche trasmissioni della RAI come 90° minuto.

Proprio quelle considerazioni, tuttavia, giustificano le sue perplessità sulla decisione dell'azienda di non concorrere all'acquisto dei diritti per la trasmissione a pagamento di partite di calcio sul digitale terrestre, decisione che non può essere motivata, come pure i vertici aziendali fatto in più occasioni, con ostacoli di ordine giuridico, dal momento che l'articolo 5 della Convenzione fra la RAI ed il Ministero delle Comunicazioni consente alla società concessionaria di svolgere attività commerciali purchè conformi all'oggetto sociale e purchè non interferiscano le attività di servizio pubblico.

Un'altra obiezione che è stata avanzata per giustificare questa scelta aziendale è stata quella dei costi dell'operazione. Non si comprende però perché il competitore privato abbia invece ritenuto conveniente l'operazione.

Del resto nella pur puntuale illustrazione dei costi dei diritti sportivi svolta dal dottor Marano è mancato qualsiasi dato sui ricavi attesi, elemento evidentemente indispensabile per poter valutare la convenienza delle singole operazioni.

Il senatore Falomi si sofferma quindi sui problemi rilevati dal dottor Marano in relazione alle modalità di partecipazioni all'UER. È sicuramente giusto affermare che le regole dell'UER debbano essere riviste, e che l'onere per l'acquisto dei diritti sportivi non deve gravare solo su pochi paesi. Tuttavia bisogna considerare, e la stessa relazione del dottor Marano giustifica tale perplessità, se andare ad una trattativa diretta con i detentori dei diritti non finisca per essere più costoso che sopportare un onere maggiore degli altri all'interno del contratto dell'UER, senza considerare il rischio che l'Italia finisca per trovarsi tagliata fuori dalla contrattazione e, ad esempio per non acquistare le olimpiadi nel 2012.

Il senatore MONTINO ritiene che la relazione dei responsabili dello sport giustifichi, in particolare in materia di acquisti sportivi, una serie di perplessità, e c'è da chiedersi se ciò non sia anche conseguenza di un modello irrazionale come quello introdotto con la riorganizzazione, che determina sovrapposizioni e conflitti di competenza.

In particolare appaiono foriere di preoccupazione le affermazioni riguardanti i campionati mondiali di calcio di Germania, per i quali sarebbero state acquistate solo 25 partite, e sul presupposto a quanto sembra che l'Italia vada avanti nel campionato, nonché le olimpiadi del 2012.

L'unico settore per il quale si è assicurata i diritti per i principali avvenimenti per i prossimi anni, è lo sci, diritti per i quali sarebbero stati pagati 11 milioni di euro a fronte di ricavi attesi di 600 mila euro.

Egli chiede quindi di conoscere l'opinione dei responsabili dello sport, ed in particolare se essi ritengano che questi problemi vadano ricondotti alla linea editoriale dell'azienda, ovvero alla difficoltà di far fronte al mercato parallelo della *pay tv* oppure a problemi gestionali del settore sport della RAI.

Infine il senatore Montino fa presente che non risulta che la RAI abbia dato attuazione alla risoluzione della Commissione concernente l'utilizzo del dottor Beha.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente al senatore Montino che l'oggetto della risoluzione era il ripristino della trasmissione radiofonica la «Radio a colori». Pertanto i dirigenti della RAI oggi in audizioni non sono gli interlocutori ai quali la Commissione si deve rivolgere.

Il deputato CAPARINI ritiene che dalle relazioni del dottor Marano e del dottor Maffei emerga con chiarezza la necessità di una riflessione sui

compiti di servizio pubblico in materia sportiva, dal momento che una precisa definizione di ciò che è e di ciò che non è servizio pubblico è il presupposto per valutare la congruità degli oneri che la RAI affronta con l'acquisto dei diritti sportivi.

L'oratore si sofferma quindi sulla questione degli sport minori, la cui promozione rientra sicuramente nell'ambito delle finalità di servizio pubblico e sulle quale però la RAI non appare sempre all'altezza, specialmente se si confronta la programmazione della concessionaria del servizio pubblico con quella di Sky, che di una ben bilanciata politica degli sport minori ha fatto una delle strategie che le hanno consentito di raggiungere l'auspicato obiettivo di 3 milioni di abbonati.

Il deputato Caparini chiede quindi di conoscere quali progetti vi siano per la promozione dell'attività della sede di Raisport di Milano, che costituisce un tradizionale caposaldo del settore sportivo della RAI.

L'oratore esprime infine rammarico per il fatto che la RAI abbia rinunciato ai Gran Premi di motociclismo, cosa che appare tanto più negativa in un momento così felice del motociclismo italiano.

Il senatore BARELLI esprime apprezzamento per le relazioni del dottor Marano e del dottor Maffei e coglie l'occasione per associarsi alle considerazioni del dottor Maffei circa la straordinaria *performance* offerta dalle strutture di Raisport in occasione delle olimpiadi cui la televisione italiana è riuscita a garantire una copertura totale ed eccellente dal punto di vista tecnico pur con risorse umane molto inferiori rispetto alle altre televisioni europee.

Egli condivide quindi le considerazioni del deputato Caparini circa la necessità di una maggiore valorizzazione degli sport minori ed in proposito chiede di conoscere quali siano a parere dei dirigenti del settore sportivo della RAI, le possibilità offerte a queste discipline dall'avvio del digitale terrestre.

Il deputato LAINATI si associa alla positiva valutazione delle relazioni formulate dai colleghi Butti, Caparini e Barelli.

Pur comprendendo come molte delle critiche espresse dall'opposizione siano in fondo coerenti con la linea di contrapposizione frontale da essi assunta nei confronti dell'attuale dirigenza della RAI, tuttavia ritiene che anche la minoranza dovrebbe convenire che i dati forniti nelle relazioni fanno giustizia delle recenti polemiche, manifestate non solo in campo politico ma anche in quello aziendale, su una crisi di progettualità e di risorse nello sport della RAI.

In particolare egli ritiene che i dirigenti del settore sportivo non possano che essere apprezzati per una gestione prudente ed equilibrata delle risorse finanziarie messe loro a disposizione. Del resto è evidente che se l'idea di acquistare tutto poteva essere giustificata quando il pubblico identificava lo sport televisivo con la RAI, le cose cambiano nel momento in cui gli utenti sono ormai abituati a praticare numerose alternative.

Dopo un breve intervento del senatore IERVOLINO che si associa con le considerazioni svolte nella seduta precedente dal deputato Giuseppe GIANNI, il presidente PETRUCCIOLI osserva che la giusta osservazione del deputato Caparini circa la necessità di una riflessione sul ruolo del servizio pubblico nel settore sportivo deve partire dalla consapevolezza che il rapporto negli ultimi anni tra sport e servizio pubblico si è profondamente modificato.

Per decenni, infatti, lo sport ha rappresentato una delle caratteristiche essenziali del servizio pubblico. Non solo infatti all'epoca del monopolio, ma anche per molto tempo dopo l'avvento delle televisioni private, lo sport è stato – insieme all'informazione, che nel settore privato fino alla fine degli anni Ottanta incontrava un limite invalicabile nel divieto di interconnessione – il settore che determinava la specificità del servizio pubblico, cui le televisioni private facevano concorrenza nell'ambito del cinema, della *fiction* e dello spettacolo.

Questa situazione consolidata – che ha cominciato ad entrare in crisi con l'avvento della Fininvest, il cui proprietario si giovava oltretutto della sua posizione di protagonista del calcio italiano – è progressivamente andata in crisi negli anni Novanta, crisi che è poi esplosa in particolare per quanto riguarda il calcio, con la diffusione del digitale satellitare, che ha modificato radicalmente la fruizione di questo sport, mettendo in crisi gli stessi stadi.

In questa situazione si profila il rischio, oltretutto, che alla sempre maggiore difficoltà di trasmettere l'evento sportivo si risponda con la scelta, sicuramente perdente, di spettacolarizzare lo sport, dando spazio al *talk show*.

In ogni caso egli ritiene, rispondendo alle sollecitazioni dei colleghi Caparini e Barelli, che la Commissione debba confrontarsi anche attraverso l'adozione di atti di indirizzo con questa nuova realtà di rapporto tra sport e servizio pubblico.

Il dottor MAFFEI intervenendo in sede di replica osserva in primo luogo con particolare riferimento all'intervento del senatore Falomi, che le sue considerazioni sulla crisi di ascolti di 90° minuto non miravano, in realtà ad attribuire a Sky una qualsiasi responsabilità in questa situazione. Ciò che egli ha detto, in realtà, è che il problema di 90° minuto è esterno alla televisione, è il problema cioè di un prodotto calcistico svilito da un lato dal passaggio ad un campionato a 20 squadre, e dall'altro dal sostanziale predominio di sole tre squadre, due delle quali si contendono ormai di fatto lo scudetto, riducendo così l'interesse del campionato già prima di Natale.

Il problema quindi non è in sé la presenza del satellitare, quanto il fatto che la RAI dovrebbe ottenere garanzie, nell'acquisto dei diritti sportivi, circa il fatto che non vi siano sovrapposizioni improprie con l'operatore satellitare stesso.

Il dottor Maffei si sofferma quindi sulla questione dell'acquisto del campionato del mondo di calcio.

Premesso che la decisione di acquisire un pacchetto di 25 partite è stata assunta dalla precedente dirigenza della RAI, egli la ritiene comunque condivisibile in pieno.

Infatti tale soluzione consente, garantito comunque l'acquisto di tutte le partite dell'Italia, di limitare i costi selezionando le partite di maggiore interesse.

Il dottor Maffei replica quindi al deputato Caparini sulla questione degli sport minori rilevando che la strategia di Sky in questo campo risponde ad una filosofia che è ben diversa da quella della RAI.

La tradizione della RAI è quella del racconto totale dell'evento sportivo, il che rappresenta certamente un ostacolo ad adeguarsi ad una politica come quella di Sky, che seleziona gli acquisti nelle fasi finali dei campionati.

Ciò premesso la RAI è fortemente impegnata nella promozione degli sport cosiddetti minori, in particolare attraverso la programmazione del sabato. È però necessario a suo parere un tavolo di confronto con i presidenti delle federazioni per consentire l'ottimizzazione dell'uso del palinsesto.

Per quanto riguarda la valorizzazione della redazione di Milano, egli fa presente come questa produca oltre alla rubrica sui motori, anche trasmissioni come Domenica sprint, Sabato sprint, e Domenica sportiva a dimostrazione della grande importanza strategica attribuita a questa sede.

Per quanto riguarda la questione dei Gran Premi di motociclismo il dottor Maffei dichiara di non poter che convenire con il deputato Caparini: egli stesso aveva a suo tempo riportato il motociclismo in RAI, dopo molti anni di assenza, e non può che augurarsi che si realizzino le condizioni per poter ricominciare a trasmettere questo sport.

Il dottor Maffei si sofferma quindi sulla questione del digitale.

Come è noto già dal gennaio di quest'anno Raisat sport è trasmessa sul digitale terrestre; la sua ambizione è quella di poter realizzare in futuro, accanto ad un canale tematico di eventi sportivi, anche un canale sportivo a carattere generalista dedicato agli approfondimenti giornalistici, alla filmografia sullo sport, alle ricostruzioni storiche, alla promozione dello sport popolare e degli stili di vita sportivi e, infine, alla trasmissione di eventi sportivi rilevanti.

Per quanto riguarda infine i rischi paventati dal Presidente circa una spettacolarizzazione dello sport che sostituisca la riduzione degli eventi sportivi trasmessi, egli condivide tale preoccupazione ma ritiene che la RAI non sia in alcun modo avviata su questa strada.

Il dottor MARANO nell'associarsi alle considerazioni del dottor Maffei circa il fatto di acquistare 25 partite del Campionato mondiale di Germania, pur assunta da una precedente dirigenza, è da loro integralmente condivisa, osserva che comunque l'Italia non è certamente l'unico paese ad aver adottato questa strategia. La televisione tedesca paese organizzatore ha acquistato 48 partite, la Francia 24, la Spagna non ha ancora acquistato alcuna partita.

Il dottor Marano si sofferma altresì sui diritti sportivi relativi al ciclismo – facendo presente in particolare che quest’anno grazie ad una rinegoziazione delle quote UER la RAI è riuscita a realizzare consistenti risparmi per il *Tour de France* – ed allo sci, rispetto al quale contesta i dati forniti dal senatore Montino facendo presente che il costo totale è stato di 7 milioni di euro nel triennio.

Per quanto riguarda la questione della mancata partecipazione della RAI all’acquisto dei diritti per la trasmissione del calcio a pagamento sul digitale terrestre, egli ritiene che una simile iniziativa sarebbe stata assolutamente inopportuna dato il carattere di servizio pubblico della RAI che rendeva sconsigliabile investimenti che potessero apparire diretti a favorire singole squadre.

Nell’associarsi alle considerazioni del dottor Maffei circa le opportunità offerte dal digitale terrestre, egli fa presente che, fino a quando lo sport non potrà beneficiare di canali tematici, l’intera problematica dell’acquisizione dei diritti sportivi sarà sempre condizionata dalle trattative con i direttori di rete per l’acquisizione di spazi in palinsesto.

In proposito va osservato che, se è vero che l’articolo 3, lettera h) del contratto di servizio prevede tra le trasmissioni di servizio pubblico anche di eventi sportivi e di trasmissioni a carattere sportivo, è anche vero che il contratto stesso non predetermina quanta parte della quota obbligatoria del 65 per cento delle trasmissioni di servizio pubblico trasmessa dalla RAI debba andare alle singole fattispecie, cosicchè resta nella discrezionalità del direttore di rete stabilire quanto spazio dedicare allo sport.

Egli, all’epoca in cui era direttore di RAIDUE, aumentò le quote delle trasmissioni di carattere sportivo del 160 per cento, con ciò ritenendo di adempiere ad una precisa funzione della concessionaria, anche se questa scelta era penalizzante in termini di ascolto.

Il dottor GIANMARIOLI interviene unicamente per precisare, quanto alle osservazioni del senatore Montino, che se la scelta di riorganizzazione operata con l’abolizione del vecchio dipartimento dello Sport dalla RAI è a suo parere fortemente criticabile dal punto di vista razionale delle risorse, ciò non significa però che vi sia una conflittualità; egli stesso, del resto, se gli fossero state rivolte le domande che sono state rivolte al dottor Maffei e al dottor Marano non avrebbe risposto diversamente.

Il presidente PETRUCCIOLI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2004

60ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 10,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella seduta del 25 novembre, ha deliberato di conferire l'incarico di consulenza a tempo pieno al dottor Giuseppe Leotta e di nominare quali consulenti a tempo parziale, con incarico gratuito ma con il rimborso delle spese sostenute, l'avvocato Stefano Massa e l'avvocato Francesco Paolo Sisto.

Comunica, inoltre, che il maggiore dei Carabinieri Roberto Zuliani, ufficiale di collegamento fra il Comando Generale dell'Arma e la Commissione, e il professor Marco Di Raimondo, consulente a tempo pieno, cessano dal loro incarico a far data dal 1º dicembre 2004.

Seguito della discussione, ai sensi della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 23 dicembre 2002, n. 279) – relatore alla Commissione, senatore MARITATI

Il PRESIDENTE dichiara di sostituire il relatore, senatore Maritati, impossibilitato a partecipare.

Intervengono nella discussione i senatori AYALA, VIZZINI e ZANCAN e l'onorevole Angela NAPOLI.

Il PRESIDENTE svolge alcune considerazioni, con un passaggio in seduta segreta.

Rinvia quindi il seguito della discussione ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,05.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2004

211^a Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

La seduta inizia alle ore 15.

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizione)

Il relatore MALAN (*FI*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo; rileva come gli emendamenti soppressivi, già presentati durante l'esame in sede referente, sono stati motivati con l'asserita incostituzionalità dei primi due articoli del decreto-legge in esame: dichiara di non condividere tale valutazione, proponendo comunque un parere di nulla osta su detti emendamenti con riferimento ai profili oggetto di valutazione nell'attuale sede. Si sofferma quindi sugli emendamenti 2.108, 2.106 e 2.107 sui quali propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che venga soppressa la norma con la quale si impone che gli immobili indicati siano adibiti ad esclusivo uso agricolo: mentre infatti l'imposizione di vincoli a fini di tutela paesaggistica trova un radicamento nelle competenze legislative statali, la norma in questione appare lesiva delle competenze degli enti territoriali in materia di governo del territorio. Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Concorda la Sottocommissione.

(1278) IZZO ed altri. – Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore BOSCETTO (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo, con il quale si intende consentire di indicare all'atto della registrazione di nascita anziché il luogo effettivo in cui la nascita è avvenuta, il comune di residenza dei genitori o di uno dei due genitori; la finalità delle norme in esame è quella di assicurare l'emersione di nascite in comuni in cui esse non hanno luogo a causa dell'assenza di idonee strutture sanitarie che erogano servizi di assistenza al parto, con conseguente «sparizione» di nuove nascite. Si tratta di una disciplina di contenuto analogo a quella recata dal disegno di legge n. 1942, approvato dalla Camera dei deputati, attualmente all'esame in sede referente dinanzi alle Commissioni riunite 1a e 5 a, e per il quale il Comitato ristretto formatosi nell'ambito di quella procedura ha presentato un testo che riproduce tale norma.

Propone alla Sottocommissione di esprimere un parere favorevole, osservando tuttavia come alcune correzioni al testo si rendano a suo avviso opportune; in particolare, segnala l'esigenza di una riformulazione dell'articolo 1, comma 1, nel senso di attribuire «ai genitori», e non «ad uno dei genitori», la facoltà di indicare il luogo elettivo di nascita: tale modifica non solo renderebbe congruo il successivo inciso che attribuisce tale facoltà – in assenza del padre – alla sola madre, inciso che invece nella formulazione attuale sembrerebbe superfluo dal momento che la facoltà è già attribuita «ad uno dei genitori»; ma garantirebbe anche la sussistenza dell'accordo dei due genitori sulla volontà di indicare un luogo elettivo di nascita. Il successivo comma 2, infatti, richiede l'accordo dei due genitori per la sola scelta del comune elettivo di nascita quando i due genitori risiedano in due comuni diversi, mentre a suo avviso occorre garantire – in termini di ragionevolezza della norma – che l'accordo sussista *ab origine* ossia sulla stessa volontà di indicare un luogo elettivo di nascita. Occorrerebbe inoltre a suo avviso valutare la possibilità di prevedere una doppia registrazione della nascita, sia nel luogo in cui essa effettivamente avviene, sia nel luogo elettivo di nascita, anziché in termini di alternatività, conservando nei registri dello stato civile l'indicazione del luogo ove effettivamente si è verificato l'evento. Suggestisce infine di segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di prevedere la possibilità di revoca della indicazione del luogo elettivo di nascita, da parte della persona la cui nascita è stata oggetto di tale dichiarazione, al raggiungimento della maggiore età.

Interviene il senatore VILLONE (*DS-U*) che dichiara di concordare con il relatore nel ritenere necessario il mantenimento del dato relativo al luogo in cui la nascita ha effettivamente avuto luogo.

La Sottocommissione concorda con il parere formulato dal relatore.

(3128) CALVI. – Applicabilità della legge 13 giugno 1942, n. 794, in materia di recupero degli onorari di avvocato nei confronti del cliente moroso, alle controversie aventi ad oggetto onorari per prestazioni professionali in materia penale, amministrativa e stragiudiziale

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente FALCIER (*FI*) riferisce sulla proposta di parere che il relatore designato, senatore Scarabosio, ha fatto pervenire sul disegno di legge in titolo: il relatore propone di esprimere per quanto di competenza un parere favorevole, ritenendo condivisibili i contenuti del disegno di legge in titolo, raccomandando peraltro una riformulazione dell'articolo 1, comma 1, al fine di chiarire che il procedimento di cui si tratta «si applica alle controversie aventi ad oggetto onorari per prestazioni professionali in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale». Tale riformulazione è ritenuta opportuna per fugare qualsiasi dubbio sull'applicazione in tutte le materie del procedimento di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge n. 794 del 1942; le sentenze della Corte di cassazione che hanno interpretato in senso restrittivo le disposizioni in questione, limitandone l'applicazione alla materia civile, infatti, fanno stato soltanto per i singoli casi concreti, mentre non sussiste una norma che espressamente delimiti l'ambito di applicazione in tale senso.

La Sottocommissione concorda con il parere formulato dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/33/CE concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (n. 417)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale il Governo – esercitando la delega conferitagli dalla legge comunitaria 2003 – dà attuazione alla direttiva 2003/33/CEE: si tratta di una direttiva volta a disciplinare la pubblicità a favore dei prodotti del tabacco nei *media* diversi dalla televisione (ipotesi disciplinata da diversa direttiva già attuata nell'ordinamento italiano), ossia attraverso la stampa e altre pubblicazioni, nelle trasmissioni radiofoniche e nei servizi della società dell'informazione. La direttiva disciplina inoltre la sponsorizzazione da parte delle industrie del tabacco di programmi radiofonici, nonché di eventi o attività che coinvolgono più Stati membri. Segnala che nell'ordinamento italiano la pubblicità in favore dei prodotti del tabacco è vietata in via generale dalla legge 10 aprile 1962, n. 165; anche il divieto di sponsorizzazione di programmi radiofonici è già vigente, in base all'articolo 8 della legge

6 agosto 1990, n. 223, mentre il divieto di sponsorizzazione di eventi e attività costituisce un elemento di novità.

Le disposizioni dello schema in titolo sono prevalentemente riconducibili alla materia «tutela della concorrenza» che l'articolo 117, comma secondo, lettera *e*), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato: tale finalità oltre a emergere dalle disposizioni stesse, è evidenziata dai *consideranda* premessi alla direttiva stessa che sottolineano l'esigenza di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione tra gli Stati membri dei prodotti o dei servizi che costituiscono il supporto materiale delle suddette attività di pubblicità e di sponsorizzazione. Il decreto legislativo in esame reca, inoltre, norme sanzionatorie che egualmente afferiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera *l*), della Costituzione.

Si sofferma quindi sull'articolo 2, comma 3, dello schema di decreto legislativo in titolo, segnalando che il divieto ivi sancito appare essere posto in maniera più tassativa di quanto non emerga dalla corrispondente norma della direttiva comunitaria (articolo 3, comma 2, della direttiva); ritiene pertanto opportuno invitare la Commissione di merito a valutare se non occorra segnalare al Governo la necessità di introdurre anche in tale comma una norma che imponga il divieto di pubblicità a favore dei prodotti del tabacco nei servizi della società dell'informazione in modo analogo a quanto previsto per la stampa e le altre pubblicazioni – come sembrerebbe doversi intendere, in base alla richiamata direttiva – e quindi prevedendo anche nel comma 3 la clausola già presente nel comma 1, secondo cui il divieto è posto «con le eccezioni di cui al comma 2».

L'articolo 4, inoltre, introducendo il divieto di sponsorizzazione per eventi o attività, pone alcune condizioni che non sembrano essere direttamente derivanti dalla normativa comunitaria: si riferisce – ad esempio – al requisito del contemporaneo svolgersi dell'attività o evento in più Stati membri, laddove il tenore letterale della direttiva non sembrerebbe escludere dal proprio ambito di applicazione eventi il cui svolgimento coinvolga in momenti temporalmente distinti diversi Stati membri; alla previsione che dà rilievo agli effetti transfrontalieri che siano riferibili all'organizzazione dell'evento stesso, nonché l'esclusione di effetti transfrontalieri indiretti: la relazione allo schema in titolo chiarisce che il Governo ha inteso in tal modo attribuire un significato preciso a locuzioni «un po' ambigue» contenute nella direttiva. Tuttavia, rilevando che, come emerge dalla medesima relazione, agli Stati membri non è attribuito un margine di discrezionalità nell'attuazione della direttiva, con riferimento ai divieti ivi indicati, ritiene utile invitare la Commissione di merito a valutare la corrispondenza di tali previsioni con la fattispecie indicata dall'articolo 5 della direttiva.

Quanto all'articolo 5, che stabilisce l'importo della sanzione amministrativa in misura identica a quella prevista dalla legge n. 165 del 1962, come modificata dal decreto-legge n. 4 del 1983, ritiene che essa, proprio per il fatto di riproporre una sanzione quantificata in epoca ormai risa-

lente, non abbia quel carattere di dissuasività, richiesto dall'articolo 7 della direttiva comunitaria e che quindi essa debba essere aggiornata.

Conclude proponendo di esprimersi in senso non ostativo, con i rilievi ora formulati.

La Sottocommissione concorda con tale proposta.

Schema di decreto legislativo recante il «Codice dei diritti di proprietà industriale» (n. 423)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, ricordando che l'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002 n. 273 recante «misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza» ha delegato al Governo il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale e concorrenza e dunque delle numerose norme sedimentatesi nel corso del secolo scorso a tutela dei marchi, dei brevetti, dei disegni industriali registrati, dei modelli di utilità, delle topografie, dei segreti industriali e delle indicazioni geografiche. Il Governo ha scelto di attuare la delega mediante la redazione di un decreto legislativo che reca un testo unitario denominato «Codice dei diritti di proprietà industriale, che non è solamente un testo unico di riordino della materia, bensì un testo di coordinamento e riforma del diritto della proprietà industriale.

Il testo all'esame è un codice molto articolato di 245 articoli che contiene norme sostanziali, procedurali e amministrative. In particolare, il Codice disciplina dal punto di vista sostanziale le privative oggetto di diritti di proprietà industriale, estende anche al diritto industriale la nuova disciplina processuale adottata nell'ambito del diritto societario e riorganizza gli Uffici e le procedure amministrative deputate alla tutela della proprietà industriale.

Il Governo ha dunque dato alla delega un'attuazione molto ampia ed articolata. L'articolo 15 della legge 273/2002 ha d'altro canto conferito al Governo una delega certamente (e volutamente) «ampia», richiedendo un riassetto della materia con uno o più provvedimenti, ripartendola per settori omogenei e coordinandola in modo formale e sostanziale adeguando la normativa esistente alla disciplina internazionale e comunitaria, riordinando e potenziando la struttura istituzionale preposta alla gestione della proprietà industriale.

Il nuovo codice prevede dunque innovazioni in varie direzioni: la pluralità di regole preesistenti è stata tendenzialmente ricondotta ad unità; alcune modifiche hanno recepito orientamenti consolidati di prassi e di giurisprudenza; il codice ha inoltre ritoccato le norme esistenti su alcuni punti sui quali la necessità di intervento era largamente condivisa ed ha esteso alla proprietà industriale l'orientamento legislativo favorevole ad

applicare nuove norme processuali alle controversie più vicine al mondo delle imprese.

Queste innovazioni costituiscono un esercizio della delega conforme ai suoi principi e criteri direttivi; dopo aver ricordato l'ampio e articolato parere che il Consiglio di Stato ha reso sullo schema in titolo, propone pertanto di esprimersi – per quanto di competenza – in senso non ostativo, invitando peraltro la Commissione di merito a considerare le osservazioni del citato parere e segnatamente a valutare l'opportunità di ricollocare le disposizioni di cui al Capo III e di cui al Capo V, distinguendo le norme strettamente processuali da quelle che non hanno tale natura, in coerenza con il criterio di delega di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *a*), della legge n. 273 del 2003, che espressamente richiede la ripartizione della materia per settori omogenei. Segnala inoltre come le disposizioni del Capo IV, in materia di acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e disciplinanti le relative procedure, facciano registrare uno scarso grado di semplificazione delle procedure e di riduzione degli adempimenti amministrativi; valuti la Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo a ovviare a tale carenza, in conformità al criterio di delega di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *f*) e *g*), della già citata legge n. 273 del 2003.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(3135-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo e, non rilevando profili problematici in termini di costituzionalità, propone di esprimere per quanto di competenza un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

La seduta termina alle ore 15,30.

DIFESA (4^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2004

37^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Contestabile, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(2544-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifiche alla parte II della Costituzione*, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

alla 11^a Commissione:

(3135-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere contrario.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2004

399^a seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,20.

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante «interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino»

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore FERRARA (FI) illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, in occasione dell'esame per la Commissione di merito, la Commissione bilancio ha già reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su emendamenti identici o analoghi allo 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.103, 2.104, 2.105 e 3.1, nonché parere di nulla osta, condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale, su una proposta identica alla 3.3. Segnala poi che sembrano suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica le proposte 2.101 (che elimina la possibilità della Fondazione Mauriziana di far fronte ai debiti mediante la dismissione del patrimonio disponibile), 2.102 (in quanto attribuisce agli affittuari dei terreni agricoli rientranti nel patrimonio della Fondazione Mauriziana l'opzione ad acquistare al prezzo agevolato delle procedure di cartolarizzazione, inferiore al valore di mercato, riducendo così i ricavi ottenibili dalle relative alienazioni, destinati a coprire i debiti della Fondazione), 2.108, 2.106, e 2.107 (che sottraggono gli immobili ivi indicati al patrimonio disponibile della suddetta Fondazione). Rileva, in-

fine, che non vi sono rilievi da formulare sui restanti emendamenti, anche in considerazione del parere già espresso in occasione dell'esame per la Commissione di merito.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, richiamando le considerazioni già svolte in occasione dell'esame per l'espressione del parere alla Commissione di merito, esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, in quanto suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri, nonché avviso favorevole su tutti i rimanenti.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione anche dell'avviso espresso dal rappresentante del Governo, ritiene opportuno confermare il parere contrario ovvero condizionato già reso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti identici o analoghi a quelli trasmessi dalla Commissione di merito. Esprime altresì avviso contrario, ai sensi della citata norma costituzionale, relativamente agli emendamenti 2.101, 2.102, 2.108, 2.106, e 2.107, in quanto manifestamente onerosi, nonché avviso favorevole sui restanti emendamenti. Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.103, 2.104, 2.105, 3.1, 2.101, 2.102, 2.108, 2.106, e 2.107, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché della proposta 3.3, sulla quale il parere di nulla osta è reso a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli oneri complessivi relativi alla nuova convenzione non potranno comunque superare quelli derivanti dalla convenzione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge"».

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione conviene, infine, con la proposta del Presidente.

(3135-B) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'11ª Commissione. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, limitatamente all'articolo 1-*quinquies*, comma 1)

Il relatore TAROLLI (*UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la soppressione, all'articolo 1-*quinquies*, comma 1, sia al primo periodo che al secondo periodo, lettera *b*), delle disposizioni sulla decadenza del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori che non accettino di essere impiegati in opere o servizi di pubblica utilità. Rileva che tale modifica appare suscettibile di determinare effetti finanziari tenuto conto che il citato arti-

colo 1-*quinquies*, sebbene non disponga espressamente la soppressione dell'articolo 3, comma 137, settimo periodo e seguenti, della legge n. 350 del 2003, che reca la disciplina vigente in materia di decadenza dai trattamenti di mobilità e di cassa integrazione guadagni straordinaria (e che contempla, appunto, tra i casi di decadenza, il rifiuto di essere impiegati in opere o servizi di pubblica utilità), sembra sostituirsi alla stessa. Ricorda che tale ipotesi di decadenza era stata pertanto introdotta nel corso dell'esame al Senato a seguito di una condizione resa dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; inoltre sulla relativa soppressione si è espressa in senso contrario, pur senza il richiamo all'articolo 81 della Costituzione, anche la Commissione bilancio della Camera dei deputati ed altresì in tale sede anche il Governo aveva espresso il proprio parere contrario.

Per quanto concerne la clausola di copertura di cui al comma 2 dell'articolo 2 fa presente che il riferimento alla riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa di cui all'articolo 4, comma 113 (Fondo incentivazione partecipazione dei lavoratori nelle imprese), della legge 24 dicembre 2003 n. 350 è stato sostituito dal riferimento all'articolo 3, comma 8 (Fondo di riserva proroga missioni internazionali di pace), della medesima legge. Su tale modifica della clausola di copertura e sulle restanti modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento rileva, infine, di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario, per ragioni di merito, sulla disposizione di cui all'articolo 1-*quinquies*, comma 1, relativamente alla soppressione delle norme sulle cause di decadenza dal trattamento di cassa integrazione, pur evidenziando che dalla suddetta soppressione non derivano oneri diretti a carico del bilancio dello Stato, in quanto alle norme soppresse non erano stati associati risparmi di spesa.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*), a proposito della citata norma dell'articolo 1-*quinquies*, comma 1, del disegno di legge in esame, osserva l'opportunità della soppressione, effettuata presso la Camera dei deputati, delle disposizioni presenti nella versione originale, secondo cui il lavoratore in cassa integrazione decade dal trattamento qualora non accetti di essere integrato in opere o servizi di pubblica utilità. Tali disposizioni, infatti, di cui si era chiesta la soppressione anche durante l'esame presso il Senato della Repubblica, introducevano a suo avviso un'indebita modificazione delle procedure previste dalla legislazione vigente in materia di cassa integrazione guadagni, suscettibile di penalizzare i lavoratori interessati, senza considerare che, nella realtà, non è mai accaduto che si verificassero le suddette fattispecie richiamate quali presupposti per la decadenza dal beneficio della cassa integrazione. D'altra parte, il suddetto istituto è alimentato essenzialmente dai versamenti delle imprese e la sua gestione risulta in attivo, per cui non ritiene che dalla soppressione della

suddetta disciplina possano derivare maggiori oneri ovvero minori risparmi per il bilancio dello Stato.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto delle precisazioni offerte dal Governo e delle considerazioni emerse nel dibattito, evidenzia la difficoltà di valutare chiaramente gli effetti finanziari associati alla soppressione delle disposizioni di cui all'articolo 1-*quinquies*, comma 1, del disegno di legge in titolo: di conseguenza, ritiene opportuno rendere sul suddetto provvedimento un parere parzialmente contrario, senza il richiamo all'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla norma citata, mentre non rileva profili di onerosità associati alle altre parti del testo in esame. Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere parzialmente contrario, limitatamente all'articolo 1-*quinquies*, comma 1.».

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione conviene, infine, con la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 15,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 1° dicembre 2004, ore 9,30

AFFARI ASSEGNATI

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in due conflitti di attribuzione sollevati dal Tribunale civile di Milano.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 1° dicembre 2004, ore 9,30 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (3232).

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (3232).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* di attuazione e di revisione della Parte II della Costituzione: audizioni dei rappresentanti dell'Unioncamere, del *Forum* permanente del Terzo Settore, della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli regionali e delle Province autonome, del professore Vincenzo Lippolis e del professor Augusto Barbera.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione» (n. 414).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).

VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna*).

- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II della Costituzione (2544-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turrone ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).

V. Esame dei disegni di legge:

- SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).

- Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).
 - STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 1° dicembre 2004, ore 16

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento delle istituzioni finanziarie internazionali: audizione di Bruce M. Rich, direttore dei programmi internazionali dell'associazione «Environmental defense».

DIFESA (4^a)

Mercoledì 1° dicembre 2004, ore 9,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 1° dicembre 2004, ore 9, 15 e 21

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni (3224 e 3224-bis) (Approvato dalla Camera dei deputati).
 - Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza) (Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (3223) (Approvato dalla Camera dei deputati).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 1° dicembre 2004, ore 8,30 e 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, sull'attuazione della legge 3 maggio 2004, n. 112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di *addendum* n. 3 al contratto di programma stipulato con Ferrovie dello Stato S.p.A. per il periodo 2001-2005 (n. 424).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 1° dicembre 2004, ore 9,30

IN SEDE CONSULTIVA**I. Seguito dell'esame dell'atto:**

- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1774/2002 relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano» (n. 425).

II. Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e del regolamento (CE) n. 1830/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE» (n. 427).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II della Costituzione (2544-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:**

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali» (n. 433).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 1° dicembre 2004, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sui meccanismi di controllo della spesa farmaceutica e sull'aggiornamento del prontuario farmaceutico.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/15/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici» (n. 415).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 1° dicembre 2004, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile**

Mercoledì 1° dicembre 2004, ore 14 e 21

Primo Comitato sui testimoni e sui collaboratori di giustizia della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o simile.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 1° dicembre 2004, ore 9

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

- Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi alla Cassa nazionale del notariato.
 - Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense – CF.
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 1° dicembre 2004, ore 13,30

Audizione dell'Ambasciatore Armando Sanguini.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 1° dicembre 2004, ore 14,30

Audizione informale:

- Audizione di rappresentanti di RSU di SOGEI IT S.p.A.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 1° dicembre 2004, ore 14

Commissione plenaria:

- Seguito della discussione delle risoluzioni 7-00349 Capitelli ed altri, 7-00389 Burani Procaccini, Zanella 7-00427 e Valpiana 7-00444, in materia di lavoro minorile.
-

